



PAT 2013



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Piano di Assetto del Territorio

Piano Regolatore Comunale LR 11/2004

Approvato in
Conferenza di Servizi
del 13/10/2015

Data: 30.06.2015

Elaborato 42
NORME TECNICHE

Elaborato adeguato alle osservazioni pervenute al Piano e
ai pareri propedeutici all'approvazione



Data
30.06.2015

Adozione
D.C.C. n. 02 del 09.01.2014

Valutazione Tecnica Provinciale

Conferenza dei Servizi

Il Sindaco
Sonia Fregolent

L'Assessore all'urbanistica, ed. privata e attiv. produttive
Natale Grotto



Il Resp. Settore Urbanistica
Renata Sossai

Progettisti
Urbanista Raffaele Gerometta
Urbanista Daniele Rallo
Urbanista Alberto Cagnato
Ingegnere Luis Fustinoni



Contributi specialistici
Agronomo Gino Bolzonello
Forestale Mauro D'Ambroso
Ambientalista Mario Innocente
Geologo Eros Tomio
Dipl. Geom. Michele Pessot
Urbanista Fabio Roman
Urbanista Laura Gatto

Contributi di valutazione
Ing. Idraulico Lino Pollastri
Ingegnere Elettra Lowenthal
Ingegnere Chiara Luciani
Dott. Scienze Ambientali Lucia Foltran

INDICE

TITOLO I: NORME GENERALI	3
Art. 1 – Finalità, obiettivi generali, contenuti	3
Art. 2 – Elaborati del P.A.T.	4
Art. 3 – Efficacia ed attuazione	6
TITOLO II: TAVOLA 1 – VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	7
Capo I: Vincoli	7
Art. 4 – Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Art. 142	7
Art. 5 – Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale	9
Capo II: Pianificazione sovraordinata	11
Art. 6 – Ambito del Piano Ambientale dei Palù del Quartier del Piave	11
Art. 7 – Ambiti naturalistici di interesse regionale	12
Art. 8 – Ambito del Piano di Area dell'Alta Marca Trevigiana	13
Art. 9 – Centri storici	14
Art. 10 – Zone umide	15
Capo III: Altri elementi	17
Art. 12 – Fasce di tutela idrografia principale	19
Art. 13 – Depuratori	21
Art. 14 – Pozzi di prelievo per uso idropotabile	22
Art. 15 – Viabilità	24
Art. 16 – Reti tecnologiche principali	26
Art. 17 – Cimiteri	28
Art. 18 – Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico	29
Art. 19 – Cave e discariche	30
TITOLO III: TAVOLA 2 – INVARIANTI	32
Art. 20 – Sistema delle Invarianti	32
Art. 21 – Invarianti di natura geologica e geomorfologica	33
Art. 22 – Invarianti di natura idrogeologica - corsi e superfici d'acqua	34
Art. 23 – Invarianti di natura paesaggistica e ambientale	36
Art. 24 – Invarianti di natura storico-monumentale e/o architettonica	39
Art. 25 – Invarianti di natura Agricolo-Produttiva (aree integre)	40
Art. 26 – Disciplina del sistema delle invarianti per motivi storico – paesaggistici, ambientali ed idrogeologici	42
TITOLO IV: TAVOLA 3 –FRAGILITA'	44
Art. 27 – Compatibilità geologica	44
Art. 27bis – Compatibilità Sismica	46
ART. 28 – Norme idrauliche per l'edificazione	48
TITOLO V: TAVOLA 4 –TRASFORMABILITA'	54
Capo I: Azioni strategiche	54
Art. 29 – Urbanizzazione consolidata	54
Art. 30 – Edificazione diffusa e nuclei edificati	57
Art. 31 – Aree di riqualificazione e riconversione e per Programmi Complessi	59
Art. 32 – Criteri per gli interventi relativi alle attività produttive in zona impropria, e per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al D.P.R. 160/2010.	62
A – Mitigazione delle attività produttive in essere da bloccare e da confermare	62
B – Attività produttive da trasferire	63
C – Applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive	64
Art. 33 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo	66
Art. 34 – Limiti fisici alla nuova edificazione	68
Art. 35 – Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza	70
Art. 36 – Infrastrutture di maggior rilevanza	71
Art. 37 – Dotazione dei servizi	72
Art. 38 – Zone per attività produttive-di rilevanza provinciale	73

Art. 39 – Zone per attività produttive di rilevanza locale	77
Capo II: Vincoli e tutele	79
Art. 40 – Aree agricole	79
Art. 41 – Zone agricole integre	81
Art. 42 – Ambiti territoriali cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione	82
Art. 43 – Coni visuali	83
Art. 44 – Rete ecologica	84
TITOLO VI: ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI	86
Art. 45 – Perequazione urbanistica e Cessione di aree	86
Art. 46 – Compensazione urbanistica	88
Art. 47 – Credito edilizio	89
Art. 48 – Accordi tra soggetti pubblici e privati	91
Art. 49 – Accordi di programma	92
Art. 50 – Progetti di interesse sovracomunale definiti dal p.a.t.i.	93
TITOLO VII: FORMAZIONE DEI P.I.	94
Art. 51 – Norme specifiche per il P.I.	94
Art. 52 – Norme specifiche per le A.T.O.	96
TITOLO VIII: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA	97
Art. 53 – Indicazioni e Prescrizioni emerse nello studio di Valutazione di Incidenza	97
Art. 54 – Accorgimenti e misure di mitigazione e compensazione in riferimento alla V.A.S.	100
Art. 55 – Verifica e monitoraggio previsioni di sostenibilità del P.A.T.I. in rapporto alla V.A.S.	108
Art. 56 – Approvazione del P.A.T.	113
Art. 57 – Misure di salvaguardia	114
ALLEGATO A: PROGETTI STRATEGICI	115
1. Sistema ambientale	115
Art. 1 – Il paesaggio storico, culturale e ambientale dei Palù del Quartier del Piave	115
Art. 2 – L'ambito naturalistico e ambientale del Piave	116
2. Sistema infrastrutturale	117
Art. 3 – Mobilità ciclo-pedonale e fruibilità del territorio	117
Art. 4 – Percorso "Roggia dei Mulini"	119
ALLEGATO B - CRITERI DI VALUTAZIONE DI PROGETTI ED INIZIATIVE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO E PROPOSTE PEREQUATIVE	120

TITOLO I: NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ, OBIETTIVI GENERALI, CONTENUTI

1. Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Sernaglia della Battaglia disciplina le trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio del Comune di Sernaglia della Battaglia in conformità ai contenuti previsti dalla L.R. n. 11/2004, avendo come finalità lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia e la tutela del territorio in tutte le sue declinazioni.
2. In applicazione della normativa nazionale e regionale vigente in materia di governo del territorio, dei Piani di carattere sovraordinato (regionale, provinciale e di settore) all'insegna dei principi di sussidiarietà, di coordinamento e di partenariato, e degli obiettivi del Documento Preliminare approvato dalla Giunta Comunale, nonché in coerenza con i contenuti del P.A.T.I. tematico del Quartier del Piave nelle materie dei sistemi intercomunali: dell'ambiente; delle aree ed attività economiche del settore secondario e delle aree destinate alle grandi strutture di vendita e alle attività turistico-ricettive; della mobilità e delle relative infrastrutture; il P.A.T. detta le regole di applicazione per la tutela, la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente naturale e degli spazi agricoli; definisce il quadro di riferimento per le trasformazioni del territorio comunale relativamente all'edificato consolidato, alle infrastrutture e dell'ambiente naturale.
3. Il P.A.T. detta regole e limiti cui devono attenersi i Piani di Intervento (P.I.) di attuazione dello stesso.

ART. 2 – ELABORATI DEL P.A.T.

1. Gli elaborati costitutivi del P.A.T. sono

ELABORATI CONOSCITIVI

- Elab. 01 - Tav. 01.01 Pianificazione Superiore – Quadro regionale
- Elab. 02 - Tav. 01.02 Pianificazione superiore – PTRC
- Elab. 03 - Tav. 01.03 Pianificazione superiore - Piano di Area Alta Marca e Prealpi Vittoriesi
- Elab. 04 - Tav. 01.04 Pianificazione superiore – Quadro provinciale – sistema insediativo infrastrutturale
- Elab. 05 - Tav. 01.05 Pianificazione superiore – Quadro provinciale – sistema infrastrutturale produttivo
- Elab. 06 - Tav. 01.06 Pianificazione superiore – Infrastrutture e trasporti
- Elab. 07 - Tav. 01.07 Pianificazione superiore – Piano di Tutela delle Acque
- Elab. 08 - Tav. 01.08 Pianificazione superiore – Piano ambientale dei Palù del Quartier del Piave – Paesaggio agrario, tipologia e composizione siepi
- Elab. 09 - Tav. 01.09 Pianificazione superiore – Piano ambientale dei Palù del Quartier del Piave – Politiche di intervento e azionamento
- Elab. 10 - Tav. 02.01 Formazione storica scala 1:25.000
- Elab. 11 - Tav. 03.01 Ortofoto scala 1:10.000
- Elab. 12 - Tav. 03.02 Fotointerpretazione scala 1:10.000
- Elab. 13 - Tav. 03.03 Uso del Suolo scala 1:10.000
- Elab. 14 - Tav. 03.04 Superficie agricola utilizzata scala 1:10.000
- Elab. 15 - Tav. 04.01 Frammentazione del territorio scala 1:10.000
- Elab. 16 - Tav. 04.02 Rete ecologica scala 1:10.000
- Elab. 17 - Tav. 04.03 Ambiti paesaggistici scala 1:10.000
- Elab. 18 - Tav. 04.04 Evoluzione storica del paesaggio agrario scala 1:10.000
- Elab. 19 - Tav. 04.05 Sensibilità ambientale scala 1:10.000
- Elab. 20 - Tav. 04.06 Habitat SIC Palù Quartier del Piave scala 1:5.000
- Elab. 21 - Tav. 04.07 caratteristiche chimico-fisiche-idrauliche-morfologiche scala 1:10.000
- Elab. 22 - Tav. 04.08 Rete idraulica consortile e bacini scala 1:10.000
- Elab. 23 - Tav. 04.09 Carta degli elementi qualificanti e/o detrattori il paesaggio scala 1:10.000
- Elab. 24 - Tav. 04.10 Carta degli elementi produttivi strutturali scala 1:10.000
- Elab. 25 - Tav. 05.01 Geomorfologica scala 1:10.000
- Elab. 26 - Tav. 05.02 Geolitologica scala 1:10.000
- Elab. 27 - Tav. 05.03 Idrogeologica scala 1:10.000
- Elab. 28 - Tav. 06.01 Pianificazione in atto – Mosaico PRG Comuni limitrofi scala 1:20.000
- Elab. 29 - Tav. 06.02 Pianificazione in atto – stato attuazione zone di espansione residenziale e produttiva scala 1:10.000
- Elab. 30 - Tav. 06.03 Pianificazione in atto – stato attuazione zone a Standard scala 1:10.000
- Elab. 31 - Tav. 06.04 Strumenti attuativi Piano di Recupero centro storico Sernaglia scala 1:5.000
- Elab. 32 - Tav. 06.05 Strumenti attuativi Piano di Recupero centro storico Falzè Cao di Villa scala 1:5.000
- Elab. 33 - Tav. 07.01 Infrastrutture per la mobilità scala 1:10.000
- Elab. 34 - Tav. 07.02 Infrastrutture a rete scala 1:10.000

ELABORATI PROPOSITIVI

- Elab. 35 - Tav. 08.01 Vincoli scala 1:10.000
- Elab. 36 - Tav. 08.02 Invarianti scala 1:10.000
- Elab. 37 - Tav. 08.03 Fragilità scala 1:10.000
- Elab. 38 - Tav. 08.04 Trasformabilità. scala 1:10.000

- Elab. 39 - Tav. 08.05 Rimarginatura spazi chiusi – Valorizzazione spazi aperti scala 1:10.000
- Elab. 40 - Tav. 08.06 Carta dell'integrità dell'ambito dei Palu' scala 1:5.00
- Elab. 41 - Relazione di Piano
- Elab. 42 – Norme Tecniche
- Elab. 43 – Dimensionamento ATO
- Elab. 44 - Schede edificazione diffusa

ELABORATI DI VALUTAZIONE

- Elab. 45 - VAS Rapporto Ambientale
 - All.01 Quadro di riferimento per la trasformazione del territorio
 - Elab.46 - VAS Rapporto Ambientale Sintesi non Tecnica
 - Elab. 47 – Dossier sulla partecipazione
 - Elab. 48 - Valutazione di incidenza
 - All.01 – Valutazione delle interferenze del Progetto di Piano con i siti Natura 2000
 - Elab. 49 - Compatibilità idraulica - Relazione
 - All. 1 – Bacini di scolo, rete idraulica e manufatti scala 1:10.000
 - All. 2a – Documentazione fotografica Sernaglia centro scala 1:5.000
 - All. 2b – Documentazione fotografica Fontigo Corridoio delle Ronche scala 1:5.000
 - All. 3 –Dissesto idraulico scala 1:10.000
 - All. 4 –Dissesto idraulico e azioni strategiche scala 1:10.000
 - Elab. 50 – Relazione sullo stato agroambientale e del paesaggio
 - Elab. 51 – Relazione geologica
 - Elab. 52 – Relazione sismica
 - All. 1 – Carta della pericolosità sismica locale scala 1:10.000
 - All. 2 – Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica scala 1:10.000
2. Tra gli elaborati costitutivi del P.A.T., come elencati al precedente comma 1 del presente Articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti:
- Tav. 08.01 Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale scala 1:10.000
 - Tav. 08.02 Carta delle Invarianti scala 1:10.000
 - Tav. 08.03 Carta delle Fragilità scala 1:10.000
 - Tav. 08.04 Carta delle Trasformabilità scala 1:10.000
 - Elab. 42 Norme Tecniche
 - Elab. 43 Dimensionamento

ART. 3 – EFFICACIA ED ATTUAZIONE

1. Il P.A.T. detta regole e limiti cui devono attenersi i Piani di Intervento di attuazione dello stesso.
2. Al fine della attuazione dei contenuti delle previsioni del P.A.T., le presenti N.T. sono suddivise in:
 - Contenuti e finalità, volte a fissare obiettivi da raggiungere riconoscendo al P.I. e agli strumenti attuativi del P.R.C. e di settore ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione dei contenuti;
 - Direttive, ovvero disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione del P.A.T. e del P.I. e degli strumenti attuativi del P.R.C. e di settore;
 - Prescrizioni e vincoli, ovvero disposizioni che hanno diretta efficacia sui beni disciplinati regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.
3. Il Piano Regolatore Generale vigente di cui alla L.R. n. 61/1985 approvato con delibera di Giunta Regionale e successive Varianti, all'entrata in vigore del presente P.A.T., assume valore di P.I., limitatamente alle norme non in contrasto con le seguenti.

TITOLO II: TAVOLA 1 – VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

CAPO I: VINCOLI

ART. 4 – VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004 – ART. 142

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 134, comma 1, lettera b)
2. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142, comma 1, lettera c)
3. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142, comma 1, lettera g)

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

4. Tavola n. 08.01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
5. P.A.T.I. del Quartier del Piave – Tavola 07.01, “Vincoli e Pianificazione territoriale”, N.T. artt. 8 e 9.

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

6. Ad ulteriore specificazione delle N.T. del P.A.T.I. del Quartier del Piave, sono sottoposti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c) e g):
 - a) i corsi d'acqua, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, identificati in:
 - Fiume Piave;
 - Torrente Soligo;
 - Ruio Patean;
 - Torrente Raboso;
 - Torrente Castelletto (Rosper).
 - b) le macchie boscate individuate nella Tavola n. 08.01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” che costituiscono ecosistemi da sottoporre a tutela per la loro valenza naturalistica, per l'aspetto paesaggistico, e per l'importanza della copertura forestale ai fini della difesa da dissesti idrogeologici.
7. Il P.A.T. recepisce il P.A.T.I. sottolineando il contributo di tali segni distintivi con particolare riferimento agli aspetti di natura paesaggistica, ambientale e geomorfologica.
8. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella Tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.
9. In conformità e coerenza alle Direttive del P.A.T.I., il P.A.T. conferma e ribadisce il compito attribuito al P.I. di recepire e aggiornare il quadro dei vincoli paesaggistici di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato di fatto in modo articolato, a seconda della fattispecie, come di seguito riportato.

A - CORSI D'ACQUA

DIRETTIVE

10. In riferimento alla disposizione di cui al D.lgs. n. 42/2004, Art. 142, comma 2, lettera a), il P.I. individua su cartografia a scala adeguata le aree che erano delimitate nello strumento urbanistico

generale comunale come zone territoriali omogenee A e B, nelle quali non si applicano le disposizioni di cui all'Art. 142, comma 1, lettera c).

B – BOSCHI E MACCHIE BOScate

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. Ai boschi e alle macchie boscate, così come definiti al precedente comma 6, si applicano le procedure e le norme contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
12. I boschi e le macchie boscate, devono essere conservati sia nel soprassuolo arboreo, sia nel sottobosco, soprattutto qualora quest'ultimo comprenda specie floristiche di pregio.
13. I tagli e gli utilizzi delle masse legnose potranno essere effettuati secondo le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, previa autorizzazione degli organi competenti.
14. E' in ogni caso ammessa l'utilizzazione dei pioppeti, secondo i normali turni di abbattimento.
15. Nel caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per attacchi parassitari, gli organi competenti in materia (Servizio Forestale Regionale) accerteranno l'entità dei danni e gli interventi da effettuare.

ART. 5 – SITI DI INTERESSE COMUNITARIO E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992)
2. Direttive “Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli” 2009/147/CEE.
3. D.P.R. n. 357 del 08.09.1997.
4. D.P.R. n. 120 del 120.03.2003.
5. D.M. del 03.04.2000.
6. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d)
7. D.P.G.R. del 18 maggio 2005, n. 241
8. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso
9. P.A.T.I. del Quartier del Piave – NT Art. 9 Allegato C

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

10. Tavola n. 08.01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
11. P.A.T.I. del Quartier del Piave – Tavola 07.01, “Vincoli e Pianificazione territoriale”. SIC IT3240015 “Palù del Quartier del Piave”, SIC IT3240023 “Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso Negrizia”, ZPS IT3240030 “Grave del Piave”

CONTENUTI E FINALITÀ

12. Il P.A.T. conferma e ribadisce i contenuti che il P.A.T.I. del Quartier del Piave assume, e fa propri alcuni degli obiettivi di conservazione inerenti le componenti biotiche delle aree SIC e ZPS. In particolare:
 - a) la tutela di:
 - avifauna nidificante, svernante e migratrice legata agli ambienti umidi dei prati stabili e dei boschi igrofili: ardeidi, anatidi, galliformi, rapaci;
 - avifauna legata al paesaggio agrario tradizionale;
 - *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Lethenteron zanandrei*;
 - ambienti umidi e dei corsi d'acqua e aree contermini, miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale;
 - b) la conservazione di:
 - prati e prati-pascolo mediante il rinnovo della vegetazione erbacea e riduzione della vegetazione arbustiva;
 - habitat prioritario 91E0* (habitat prioritario “Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Podion, Alnion incanae, Salicion albae)”);
 - habitat 6410 “Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);
 - paesaggio agrario tradizionale e dei suoi elementi più tipici;
 - c) la conservazione, il miglioramento o ripristino dei prati umidi e la regolamentazione delle attività antropiche;
 - d) la riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti agricoli;
 - e) il miglioramento e la creazione di habitat di interesse faunistico ai margini delle aree coltivate all'interno del sito;
 - f) la diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione o di attività antropiche diverse.

DIRETTIVE

13. Il P.A.T. conferma e ribadisce il compito attribuito al Comune dal P.A.T.I. del Quartier del Piave di procedere, sulla base dei provvedimenti normativi, programmatici e gestionali comunitari, nazionali e regionali con particolare riferimento ai Piani di Gestione previsti dalla legislazione vigente, mettendo

in essere misure di tutela e valorizzazione di SIC e ZPS nonché delle zone di influenza limitrofe in modo integrato con il resto delle Rete ecologica, con particolare riferimento a:

- mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie oggetto di conservazione;
- riconversione, o mantenimento se esistenti, a produzioni agricole tradizionali e a basso impatto ambientale;
- individuazione di ulteriori fattori di incidenza che possono alterare negativamente l'habitat oggetto di tutela e conservazione.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

14. I piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia. All'interno dei siti SIC IT3240015 Palù del Quartiere del Piave, ZPS IT3240023 Grave del Piave, SIC IT3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrizia valgono, inoltre, le disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, *Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*.
15. Il P.A.T. conferma e ribadisce le prescrizioni ed i vincoli del P.A.T.I. del Quartier del Piave espressi e contenuti all'art. 9, commi 12 e seguenti dell'Allegato C.

CAPO II: PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

ART. 6 – AMBITO DEL PIANO AMBIENTALE DEI PALÙ DEL QUARTIER DEL PIAVE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
2. Piano Ambientale dei Palù del Quartier del Piave (D.C.R. 27 giugno 2001, n. 24)
3. P.A.T.I. del Quartier del Piave

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

4. Tavola n. 08.01, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"
5. P.A.T.I. del Quartier del Piave – Tavola 07.01, "Vincoli e Pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ

6. La Tavola n. 08.01 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" evidenzia le aree individuate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo che formano l'ambito di applicazione del Piano Ambientale dei Palù del Quartier del Piave approvato con D.C.R. 27 giugno 2001, n. 24.
7. Al fine della sua applicazione, il P.A.T. assume come parte integrante il Piano Ambientale dei Palù del Quartier del Piave nelle modalità e forme di recepimento introdotte con la Variante n. 7 al P.R.G. previgente nell'articolazione in ambiti: della Bonifica Storica, di aree di Interconnessione e di Salvaguardia ambientale, fatte salve le Direttive e Prescrizioni di seguito indicate nel presente articolo.

DIRETTIVE

8. Il P.A.T., nel recepire e conseguentemente demandare al P.I. le modalità di intervento previste dalle Norme di Attuazione del Piano Ambientale dei Palù del Quartier del Piave, prevede che lo stesso P.I. limiti le possibilità di variante al Piano Ambientale in sede di strumento urbanistico generale comunale previste nelle Aree di Interconnessione, agli ambiti di esse che non rientrano nel SIC IT3240015 "Palù del Quartier del Piave" di cui all'art. 5. Per tali aree il PI può prevedere trasformazioni solo se finalizzate all'inserimento di strutture per la promozione e la valorizzazione dell'ambito dei Palù per fini turistici o per interventi che evidenzino l'interesse pubblico nel campo dei servizi sociali alla persona.
9. Il P.I., nel recepimento di cui al comma precedente, prescrive l'obbligo di rispetto integrale delle forme e politiche di intervento esplicitamente espresse dal Piano Ambientale, vietando di conseguenza tutte le altre anche se non menzionate nel Piano stesso, con particolare riferimento all'impianto di vigneti.
10. Il P.A.T. prevede inoltre che il Comune promuova forme di intervento coordinato all'insegna del principio di sussidiarietà con la Regione e la Provincia ed eventualmente di partenariato con soggetti privati, anche ricorrendo all'istituto giuridico dell'Accordo di Programma di cui all'art. 7 della LR 11/04, al fine di assicurare il Piano di Gestione prescritto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

PRECRIZIONI E VINCOLI

11. Il P.A.T., nelle more dell'approvazione del primo P.I., prescrive gli stessi obblighi e divieti indicati al comma 9 del presente articolo.
12. E' vietato danneggiare e/o compromettere gli elementi documentati e tutelati dal Piano Ambientale nonché dal presente P.A.T., ed è fatto obbligo di ripristino allo stato originario di qualsiasi alterazione e di ogni trasformazione non esplicitamente prevista dal Piano stesso.

ART. 7 – AMBITI NATURALISTICI DI INTERESSE REGIONALE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
2. P.A.T.I. del Quartier del Piave

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

3. Tavola n. 08.01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
4. P.A.T.I. del Quartier del Piave – Tavola 08.01, “Vincoli e Pianificazione territoriale”

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

5. Il P.A.T. recepisce ed a sua volta assume le aree del territorio comunale rientranti negli ambiti naturalistici di interesse regionale del P.T.R.C. e del P.A.T.I. del Quartier del Piave, qualificandoli conseguentemente come carattere di rilevante interesse naturalistico-ambientale e paesaggistico del proprio territorio.
6. Il P.A.T., in coerenza con il P.A.T.I., articola le scelte strategiche di rilevanza comunale relative al Medio Corso del Piave, così classificato ai sensi dell’art. 34 delle NT del PTRC vigente alla data di adozione del presente P.A.T., ed ai Palù del Quartier del Piave, classificati ai sensi dell’art. 35 delle NT dello stesso P.T.R.C. vigente alla data di adozione del presente P.A.T., considerando le Norme Specifica di Tutela vigenti per il primo, ed il Piano ambientale dei Palù del Quartier del Piave che ha sostituito le medesime norme nell’ambito interessato nonché gli aspetti descritti insieme con gli altri che si combinano con essi.

DIRETTIVE

7. Il P.I. provvede a porre norme di tutela e valorizzazione degli ambiti naturalistici di interesse regionale a integrazione di quanto previsto dal P.A.T. in tema di invarianti e di vincoli e tutele nella Trasformabilità.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l’errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella Tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l’applicazione della disciplina di cui ai successivi Articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

ART. 8 – AMBITO DEL PIANO DI AREA DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Piano di Area dell'Alta Marca Trevigiana
2. P.A.T.I. del Quartier del Piave

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

3. Tavola n. 08.01, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"
4. P.A.T.I. del Quartier del Piave – Tavola 07.01, "Vincoli e Pianificazione territoriale"

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

5. I contenuti e le finalità sono quelli previsti dalle Norme di Attuazione del Piano di Area dell'Alta Marca e Prealpi Vittoriesi.

DIRETTIVE

6. Il P.A.T. ed il P.I. recepiscono direttive, prescrizioni e vincoli del Piano di Area dell'Alta Marca e Prealpi Vittoriesi, nelle forme conseguenti alla sua approvazione e senza che ciò costituisca variante al P.A.T. con particolare riferimento a:
 - a) Schema Direttore S9 – Palù del Quartier del Piave, nel sistema comprensivo dell'Oasi delle Fontane Bianche di Sernaglia, del Centro di Educazione Ambientale Media Piave, della rete dei percorsi ecologici per la conoscenza dei Palù (campi chiusi, siepi e canali), degli ambiti geologici delle risorgive, della flora, dell'avifauna, dei pesci, degli anfibi, dei mammiferi presenti, dei manufatti testimoniali della capacità storica di sfruttamento della forza motrice dell'acqua);
 - b) Progetto Strategico Città dello Sport di Falzè di Piave – Plavilandia, nella Rete dello Sport;
 - c) Percorsi storico-monumentali, natura, escursionistici;
 - d) Percorsi cicloturistici;
 - e) Percorsi equituristici.

ART. 9 – CENTRI STORICI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 40
2. Atlante Provinciale dei Centri Storici a cura della Regione Veneto
3. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

4. Tavola n.08.01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
5. Tavola n.08.04, “Carta della trasformabilità”
6. I Centri Storici evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” sono:
 - a) Sernaglia della Battaglia;
 - b) Fontigo;
 - c) Villanova;
 - d) Falzè di Piave;
 - e) Cao di Villa;
 - f) Beccheri;
 - g) Materazzo,

che rientrano tra i Centri Storici di medio interesse secondo la classificazione del P.T.C.P..

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

7. Trattasi dei centri storici principali e dei centri storici minori, la cui perimetrazione è stata individuata sulla base degli atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione Veneto e del P.R.G. Vigente.

DIRETTIVE

8. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera j) della LR 11/04, il P.I. verifica ed integra la perimetrazione di ciascun centro storico e ne precisa la specifica disciplina ai fini della conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico.
9. Il P.I. verifica lo stato di attuazione dei PUA previsti dal P.R.G. previgente, promuovendo l'armonizzazione di quelli in vigore insieme con l'aggiornamento di quelli scaduti, nonché la loro elaborazione nelle parti non ancora ad essi assoggettate.
10. La verifica di cui al comma precedente è intesa all'individuazione degli elementi progettuali dei PUA che hanno prodotto i risultati più significativi in termini di efficacia e coerenza nel raggiungere gli obiettivi prefissi, in modo tale da poterli estendere e generalizzare a tutte le altre componenti dei Centri Storici, ed all'evidenziazione dei limiti riscontrati al fine di superarli. Deve consentire altresì di evidenziare e definire le regole morfologiche e tipologiche storiche in grado di orientare la nuova edificazione, laddove ammissibile, con particolare riferimento al sedime, all'orientamento dell'asse prevalente, alle altezze di colmo e di gronda, alle pendenze delle coperture, alle sagome e forometrie con relativi spessori, al rapporto con le pertinenze non edificate ed ai materiali di costruzione e, con i medesimi criteri, la ristrutturazione edilizia nonché la sostituzione del patrimonio edilizio con carattere di superfetazione o comunque avulso dall'impianto storico originario.
11. Il P.I. disciplina l'installazione e le caratteristiche tipologiche delle antenne paraboliche per la ricezione televisiva e degli impianti fotovoltaici.
12. Il P.I. verifica altresì lo stato qualitativo degli spazi pubblici o aperti al pubblico nei Centri Storici assoggettati o meno a PUA approvato, predisponendo interventi di riqualificazione che possono essere fatti rientrare nella dotazione dei servizi di cui all'art. 37.

PRESCRIZIONI

13. Fatto salvo il rispetto dell'art. 24, per gli edifici inclusi nei centri storici di cui al presente articolo non assoggettati a PUA sono ammessi gli interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'Art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, in conformità con gli eventuali gradi di protezione previsti dal P.R.G. previgente.

ART. 10 – ZONE UMIDE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
2. P.A.T.I. del Quartier del Piave

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

3. Tavola n. 08.01, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"
4. P.A.T.I. del Quartier del Piave – Tavola 07.01, "Vincoli e Pianificazione territoriale"

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

5. Le "zone umide" sono costituite da particolari ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici che rientrano nella più ampia definizione dettata dal DPR n. 448 del 13/3/1976.
6. Il P.A.T. persegue per tali zone i seguenti obiettivi di salvaguardia:
 - a) conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi comprese nelle zone umide, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l'equilibrio naturale;
 - b) salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
 - c) gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi in modo tale che l'utilizzo delle stesse, se necessario, avvenga con forme e modi che ne garantiscono la conservazione e la riproduzione;
 - d) creazione di una congrua e adeguata fascia di rispetto.

DIRETTIVE

7. Il P.I. disciplina:
 - a) la gestione di queste zone improntata alla libera evoluzione naturalistica ed alla fruizione di tipo scientifico e didattico;
 - b) l'accesso a queste aree essere limitato lungo percorsi che non arrechino disturbo alla fauna nidificante e alla flora protetta;
 - c) la realizzazione, in prossimità di queste zone di strutture leggere per l'osservazione dell'avifauna e dei biotopi di maggior interesse.
8. Il P.I. disciplina altresì il divieto di qualsiasi modificazione del suolo, delle acque, della vegetazione, ad eccezione degli interventi eventualmente richiesti per la realizzazione di progetti di ricomposizione ambientale e per l'orientamento dell'evoluzione naturale degli ecosistemi.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. In dette zone è fatto divieto di:
 - a) ogni attività o intervento che possa provocare distruzione, danneggiamento, compromissione o modificazione della consistenza e dello stato dei luoghi, fatta eccezione per i soli interventi finalizzati alla migliore gestione dell'ambiente ed alla attività di studi e ricerca scientifica e all'esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni compatibili;
 - b) interventi di bonifica;
 - c) movimenti di terra e scavi, (sono consentite esclusivamente le operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici);
 - d) raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea;
 - e) introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone, che non si siano insediate in forma permanente.
10. Non è consentita la nuova edificazione ad eccezione delle strutture leggere per l'osservazione dell'avifauna e dei biotopi di maggior interesse.
11. E' consentita la creazione di percorsi e sentieri con finalità didattica e scientifico-culturale, ed il miglioramento di quelli esistenti di carattere naturalistico, comprensivi di spazi per la sosta ubicati ai margini delle zone umide.

12. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di protezione civile e somma urgenza, sono consentiti gli interventi di sistemazione e di difesa idraulica e di mantenimento e miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque, da parte dei competenti organi dello Stato, che dovranno essere effettuate, tenendo conto del mantenimento e salvaguardia delle caratteristiche ambientali ed ecologiche esistenti, anche con l'adozione di tecniche di consolidamento proprie della bioingegneria forestale.

CAPO III: ALTRI ELEMENTI

ART. 11 – SERVITÙ IDRAULICA IDROGRAFIA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. R.D. n. 368 del 08.05.1904
2. R.D. n. 523 del 05.07.1904
3. Consorzio di bonifica Piave, *Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue*, Approvato con delibera dell'Assemblea consortile n.11 del 29 giugno 2011

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

16. Tavola n. 08.01, "*Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*"

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Trattasi delle zone di tutela riguardanti i fiumi e canali individuate anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico stabilite dal Regio Decreto n. 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica titolo 6° artt. dal 132 al 140, e quelle del R.D. n. 523 /1904 per corsi d'acqua pubblici artt. dal 93 al 99.
5. Il Piano, ai sensi del "*Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue*" individua la rete completa delle condotte irrigue insistenti sul territorio comunale, suddividendola in:
 - condotte principali: condotte a servizio di un distretto o impianto omogeneo, con diametro superiore a 300 mm;
 - condotte primarie: condotte che hanno origine dalle principali e adducono l'acqua ai vari settori o reparti in cui è diviso il distretto;
 - condotte distributrici: condotte che danno luogo alla consegna del corpo d'acqua alle aziende tramite idranti.
6. I fiumi e canali regolamentati ai sensi del presente articolo sono:
 - a) Fiume Piave;
 - b) Fiume Soligo;
 - c) Torrente Rosper;
 - d) Torrente Raboso;
 - e) Rio Patean;
 - f) Rio Gavada;
 - g) Rio La Dolsa;
 - h) Scarico Pateanello di San Tiziano.

DIRETTIVE

6. Il P.I. definisce il quadro delle servitù idrauliche di cui al presente articolo, adeguandolo allo stato di fatto.
7. Il P.I. individua gli edifici che ricadono all'interno delle fasce di rispetto che per motivi di interesse pubblico devono essere rimossi. Per tali edifici può essere applicato il credito edilizio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Lungo entrambi i lati delle condotte pluvirrigue fatto salvo quanto diversamente specificato per le singole opere o negli atti di servitù, vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza:
 - fino a metri 2,5 per le condotte principali;
 - fino a metri 1,5 per le condotte primarie;
 - di metri 1 per le condotte distributrici;misurate dall'asse del tubo, riservata ad eventuali interventi di manutenzione e di gestione da parte del Consorzio.

9. Lungo entrambi i lati dei canali di bonifica vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza:
- fino a metri 10 per i canali emissari principali;
 - fino a metri 4 per i canali secondari;
 - di metri 2 per gli altri, in funzione dell'importanza
- misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. In tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali emissari e principali, fino alla larghezza di metri 2 per i canali secondari e fino alla larghezza di metri 1 per gli altri, possono essere ammesse solamente colture erbacee – posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere quando necessario.
10. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904 sono oggetto di concessione / autorizzazione, rilasciate in conformità al Regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia così determinata:
- Per i canali di bonifica:
- tra metri 4 e 10, per i canali emissari e principali
tra metri 2 e 4, per i canali secondari
tra metri 1 e 2 per gli altri misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.
- Per le condotte pluvirrigue:
- di metri 2,5 per le condotte principali;
di metri 1,5 per le condotte primarie;
di metri 1 per le condotte distributrici misurate dall'asse del tubo.
11. La realizzazione di attraversamenti e più in generale di qualsiasi opera o intervento che possa comportare un'occupazione, anche temporanea, del sedime dei corsi d'acqua gestiti dal consorzio dovrà essere oggetto di specifica concessione a titolo di precario.
12. Le superfici costituenti il sedime dei corsi d'acqua di competenza consortile e le relative fasce di rispetto non possono essere ricomprese all'interno dei perimetri di nuovi piani o strumenti attuativi, o interventi di trasformazione territoriale in genere, se non al limite come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico.
13. Le disposizioni previste per i corsi d'acqua di bonifica sono da applicare anche alle reti irrigue consortili e alle ulteriori superfici comprese nel demanio idrico su cui il Consorzio esercita, su delegazione della Regione del Veneto, la competenza amministrativa.

ART. 12 – FASCE DI TUTELA IDROGRAFIA PRINCIPALE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 41
2. P.A.T.I. del Quartier del Piave

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

3. Tavola n. 08.01, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"
4. P.A.T.I. del Quartier del Piave – Tavola 07.01, "Vincoli e Pianificazione territoriale"

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

5. Sono vincolati ai sensi dell'Art. 41 L.R. 11/2004:
 - a) i corsi d'acqua individuati nella Tavola n. 01, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" nonché le aree ad essi adiacenti;
 - b) le aree comprese fra gli argini maestri ed il corso d'acqua del fiume Piave;
 - c) la fascia adiacente l'unghia esterna dell'argine principale del fiume Piave e delle zone umide.

DIRETTIVE

6. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro delle zone di tutela e delle fasce di rispetto fasce di tutela di cui al presente articolo, adeguandolo allo stato di fatto.
7. Gli Accordi di programma previsti dall'Art. 7 della L.R. 11/2004 rappresentano lo strumento prioritario di coordinamento e attuazione, da parte dei soggetti proprietari e/o competenti, degli interventi riguardanti i corsi d'acqua, il loro regime idraulico e le fasce di rispetto nonché delle opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio.
8. I Piani/Regolamenti per lo smaltimento/spargimento dei liquami zootecnici dei singoli Comuni del Quartier del Piave dovranno essere ricondotti ai seguenti principi:
 - lo spargimento dovrà essere vietato nei giorni di pioggia e per almeno un giorno dopo le precipitazioni;
 - lo spargimento dovrà essere vietato sui terreni gelati o saturi d'acqua;
 - lo spargimento dovrà essere vietato nell'ambito del Piano Ambientale dei Palù del Quartier del Piave, nelle core area e nelle fasce di tutela fluviale di cui al presente articolo.

PRESCRIZIONI

9. Le zone di tutela relative ai corsi d'acqua di cui al comma 5, lettera a), interessano le aree ad essi adiacenti per una profondità di m 10 (dieci).
10. Le zone di tutela relative alle aree comprese fra gli argini maestri ed il corso d'acqua del fiume Piave interessano le aree nella loro totalità.
11. Le zone di tutela relative alla fascia adiacente l'unghia esterna dell'argine principale del fiume Piave e delle zone umide aree è pari a m 100 (cento).
12. Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D.Lgs 42/2004, il P.A.T. dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale di cui al presente Articolo con relative fasce di tutela, siano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:
 - a) conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti lungo i viali, le strade principali di accesso, lungo i confini, i fosse e nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti;
 - b) realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc, nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio.
13. Gli interventi edilizi ammessi dalla normativa urbanistica e edilizia comunale dovranno prevedere la contestuale demolizione delle superfetazioni nel rispetto della struttura e tipologia originaria.

14. All'interno delle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa vale quanto previsto dal precedente Art. 4 delle presenti Norme di Attuazione.
15. Il P.A.T. prescrive altresì che Regolamento di Polizia Rurale Comunale specifichi ulteriormente le prescrizioni relative alle pratiche colturali e definisca il quadro sanzionatorio delle violazioni.
16. Si richiamano altresì le disposizioni inerenti i corsi d'acqua principali, di cui all'art. 22 e quelle contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica allegata al P.A.T..
17. Nelle more dell'approvazione del primo P.A.T. e dell'adeguamento del Regolamento di Polizia Rurale Comunale, è vietato danneggiare e/o compromettere gli elementi di cui al presente articolo, ed è fatto obbligo di ripristino allo stato originario di qualsiasi alterazione e di ogni trasformazione della rete idrografica.

ART. 13 – DEPURATORI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Piano Regionale di Tutela delle Acque
2. D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
3. Decreto Comitato Interministeriale del 04.02.1977
4. Ministero dei Lavori Pubblici, Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, “Criteri, metodologie e norme tecniche generali (...) per la tutela delle acque dall'inquinamento”.

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

5. Tavola n. 08.01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

6. Trattasi delle aree di sedime e relative aree di rispetto di impianti di sollevamento e depurazione autorizzati che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo ubicati in prossimità.
7. Alla data di adozione del presente P.A.T. nel territorio comunale risulta la presenza del depuratore intercomunale in località Brait a Falzè di Piave.

DIRETTIVE

8. Il P.I. aggiorna il censimento degli impianti di depurazione autorizzati che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dal Decreto Comitato Interministeriale del 04.02.1977.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto o al suo ampliamento.
10. In ogni caso la larghezza di tali fasce di rispetto non può essere inferiore ai 100 (cento) metri dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto.
11. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suesposta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.
12. Per gli edifici esistenti nella fascia, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4 ore continuative, sono ammessi esclusivamente gli interventi:
 - di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro come definiti all'Art. 3, comma 1, lett. a),b),c) del D.P.R. 380/2001 senza il cambio di destinazione d'uso;
 - finalizzati al cambio di destinazione d'uso e conseguente riduzione della permanenza di persone all'interno degli edifici;
 - di demolizione e ricostruzione esternamente alla fascia di rispetto mediante l'utilizzo dell'istituto del credito edilizio.

ART. 14 – POZZI DI PRELIEVO PER USO IDROPOTABILE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Piano Regionale di Tutela delle Acque
2. D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
3. Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000
4. Direttiva 91/676/CE del 12.12.1991, "Direttiva nitrati"

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

5. Tavola n. 08.01, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale".

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

6. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, alla data di adozione del presente P.A.T. nel territorio comunale risulta rilevato un impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, costituito dal pozzo esistente in località Patean a confine con il Comune di Farra di Soligo da tutelare tramite la definizione di aree di salvaguardia.
7. Le aree di salvaguardia degli impianti di cui al comma precedente riguardano sedime e relative aree di rispetto in prossimità di pozzi e comprendono la "zona di tutela assoluta" e la "zona di rispetto".
8. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile determinano vincoli alla trasformazione ed utilizzo, da parte dei proprietari dei terreni, collocati in prossimità dei pozzi.

DIRETTIVE

9. Il P.I. verifica ed aggiorna il censimento dei pozzi, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dal D.Lgs. 152/2006.
10. Il P.I. può prevedere l'obbligo di trasferimento delle attività produttive in atto insieme con la relativa consistenza edilizia, anche beneficiando delle possibilità offerte in tal senso dal P.A.T. con il dispositivo della compensazione urbanistica di cui all'art. 46.
11. Il P.I. può altresì suddividere la "zona di rispetto" in: "zona di rispetto ristretta" e "zona di rispetto allargata".

PRESCRIZIONI E VINCOLI

12. Nelle more dell'approvazione del primo P.I. valgono le norme del P.R.G. previgente insieme con quelle più restrittive di seguito riportate.
13. Il P.A.T. definisce le seguenti aree di salvaguardia:
 - a) zona di tutela assoluta: costituita dall'area immediatamente circostante la captazione o derivazione deve: avere un'estensione di almeno 10 (dieci) metri di raggio dal punto di captazione, essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;
 - b) zona di rispetto: costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli di destinazione d'uso, che ha un'estensione di 200 (duecento) metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione in cui sono vietati:
 - i dispersione, immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami anche se depurate;
 - ii accumulo di concimi organici, chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - iii spandimento di concimi chimici, organici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - iv dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;

- v la localizzazione di aree cimiteriali;
 - vi aperture di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - vii apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - viii impianti di trattamento di rifiuti;
 - ix stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - x centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - xi inserimento e mantenimento di pozzi perdenti;
 - xii pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di tutela assoluta;
 - xiii discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate.
14. Nella zona di tutela assoluta è vietato l'insediamento di nuovi fabbricati non pertinenziali o funzionali all'impianto, a qualsiasi uso destinati e le opere di urbanizzazione.
15. Nelle more dell'approvazione del primo P.I., nella zona di rispetto è vietata la nuova edificazione di residenze e l'insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti sugli edifici regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.
16. Nella zona di rispetto sono consentiti interventi di recupero edilizio con ricostruzione edilizia nei casi in cui le nuove destinazioni d'uso abbiano un potenziale carico inquinante inferiore rispetto alle destinazioni d'uso preesistenti. Nel caso di demolizione la ricostruzione deve essere prevista fuori dalla fascia di rispetto, anche mediante l'utilizzo del credito edilizio. La realizzazione di allacciamenti alle fognature è condizionata all'adozione di accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria.
17. Nella zona di rispetto è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite nella rete fognaria. Le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.
18. Nella zona di rispetto l'utilizzo delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotta in conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del Codice di buona pratica agricola" (Direttiva 91/676/CE Direttiva nitrati).
19. Tutti gli interventi previsti ai commi precedenti del presente Articolo sono subordinati alla redazione di una perizia geologica che verifichi i potenziali inquinamenti rispetto alle caratteristiche dei terreni e alla loro permeabilità.

ART. 15 – VIABILITÀ

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada”
2. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
3. Piano Regionale Trasporti
4. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso
5. P.A.T.I. del Quartier del Piave

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

6. Tavola n. 08.01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
7. P.A.T.I. del Quartier del Piave – Tavola 07.01, “Vincoli e Pianificazione territoriale” e Tavola 07.04 “Carta della Trasformabilità”

Sono individuate, come viabilità ordinatrici del territorio, le seguenti infrastrutture:

- i S.P. n. 123
- ii S.P. n. 86
- iii S.P. n. 34

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

8. Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la viabilità, esistenti e di progetto, e le relative fasce di protezione e rispetto classificate secondo una gerarchia, in analogia a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada:
 - a) viabilità sovracomunale: sono le strade di importanza sovracomunale che si sviluppano esternamente ai centri abitati e sono destinate al traffico veloce di media lunga distanza;
 - b) viabilità comunale: sono le strade comunali con traffico di media e piccola distanza che si dipartono dalle precedenti e penetrano nei centri abitati;
 - c) viabilità locale: sono le strade infraquartiere realizzate all'interno delle lottizzazioni o dei piani attuativi che dalle precedenti si dipartono per servire i singoli agglomerati;
 - d) viabilità interpodereale: comprende le strade interpodereali con caratteristiche ambientali di pregio.

DIRETTIVE

9. Il P.I. recepisce e verifica la delimitazione dei centri abitati (secondo quanto previsto del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Art. 4) all'interno dei quali definirà, per le singole Zone Territoriali Omogenee, le distanze minime dal limite stradale sulla base dell'Art. 26 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.
10. Il P.I. completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.
11. Il P.I. individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio di cui al comma successivo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.
12. A norma dell'Art. 37 della L.R. n. 11/2004, con le procedure di cui all'art. 46, sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'art. 47, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.
13. Il P.I., nel definire le possibilità edificatorie all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 29 e degli ambiti di edificazione diffusa di cui all'art. 30, deve evitare previsioni che necessitino di nuovi accessi alla via pubblica in situazioni di ridotta visibilità che possa ingenerare incidentalità.

14. Il PI è tenuto alla realizzazione progressiva della rete di mobilità lenta non motorizzata indicata nella cartografia del P.A.T.I.. I tracciati individuati in cartografia potranno essere rettificati in fase di P.I.. Il P.I. potrà altresì individuare ulteriori tracciati rispetto a quelli indicati in Tav. 04 "Carta della trasformabilità".

PRESCRIZIONI E VINCOLI

15. Nella fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, esternamente al perimetro dei centri abitati definito secondo il Nuovo Codice della Strada, sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti compresi gli impianti di distribuzione carburante.

ART. 16 – RETI TECNOLOGICHE PRINCIPALI

ELETTRODOTTI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge n. 36 del 22.02.2001, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
2. D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale"
3. DPCM 08.02.2003
4. Delibera Comitato Interministeriale del 04.02.1977
5. Legge Regionale n. 27 del 30.06. 1993, "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti"
6. DM 29 Maggio 2008, "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica"
7. DGRV 1432/2002
8. DGRV 3617/2003

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

9. Tavola n. 08.01, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

10. E' stato individuato nel territorio comunale il passaggio della linea ad alta tensione a terna singola di 220 KV - Scorzè-Soverzene (codice 217).
Trattasi delle fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione individuate in base al P.R.G. previgente, consistenti in m 70 per lato, che escludono la possibilità di prevedere nuove zone a destinazione d'uso extraagricola nonché la nuova edificazione di edifici residenziali e produttivi agricoli.

DIRETTIVE

11. Il P.I. aggiorna il censimento delle reti tecnologiche e ne recepisce il tracciato. Il P.I. dovrà recepire le fasce di rispetto dalle linee elettriche fornite dal gestore e calcolate secondo quanto disposto dal DM 29 Maggio 2008 all'interno delle quali non possono essere individuate destinazioni d'uso che comportino una permanenza prolungata oltre le 4 ore giornaliere. Le fasce di rispetto possono essere quindi considerate come limite all'edificazione".
12. Il P.I. provvederà a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela dagli elettrodotti, gasdotti e oleodotti, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione degli esistenti, e creazione per i nuovi, di appositi canali. Nella costruzione di nuove linee elettriche e nella sostituzione di quelle esistenti si dovrà privilegiare la posa in cavo interrato rispetto alle altre soluzioni. Dovranno essere utilizzati, per quanto possibile, i corridoi infrastrutturali esistenti; qualora non sia possibile la soluzione in cavo interrato dovrà essere posta particolare cura all'inserimento paesaggistico delle nuove linee elettriche.
13. Il P.I. per gli edifici esistenti garantisce il recupero della volumetria e la facoltà di suo trasferimento mediante l'utilizzo del credito edilizio.
14. Il P.I. esclude la possibilità di cambi di destinazione d'uso per funzioni che abitualmente comportano la presenza di persone per un periodo superiore a quattro ore giornaliere.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

15. La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della L. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente.

METANODOTTI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

16. D.M. Interno 24 novembre 1984
17. D.M. 17 aprile 2008

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

18. Tav. n. 08.01, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ

19. Trattasi dei gasdotti di seguito elencati:
 - derivazione per Valdobbadiene (Fascia di servitù m 1 per lato);
 - allaccio Comune di Sernaglia della Battaglia (Fascia di servitù m 11 per lato).

DIRETTIVE

20. Il P.I. aggiorna il censimento delle reti di gasdotti/oleodotti, ne recepisce il tracciato e prevede i limiti all'edificazione.
21. Il P.I. provvederà a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela dai gasdotti/oleodotti.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

22. La localizzazione di nuovi gasdotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare del D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale, con densità non superiore a 0,8".

ART. 17 – CIMITERI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Regio Decreto n. 1265, 27 luglio 1934.

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

2. Tavola n. 08.01, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"
Sono individuati nel territorio comunale i seguenti cimiteri:
 - di Sernaglia;
 - di Falzè di Piave;
 - di Fontigo.

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

3. Trattasi di aree sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e relative fasce di rispetto.

DIRETTIVE

4. Il P.I. recepisce e conferma le fasce di rispetto del PRG previgente.
5. Il P.I. provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all'edificabilità di cui all'Art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle riduzioni al minimo di 50 m già intervenute in sede di P.R.G. previgente.

ART. 18 – IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. L. 36/2001, Art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e Art. 8, comma 1, lettera e)
2. D.Lgs. n. 259, 1 agosto 2003, "Codice delle comunicazioni elettroniche"
3. D.P.C.M. 8 luglio 2003
4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13
5. P.A.T.I. del Quartier del Piave

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

6. P.A.T.I. del Quartier del Piave – Tavola 07.01, "Vincoli e Pianificazione territoriale"
7. Tavola n. 08.01, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

8. Trattasi della definizione dei criteri di localizzazione e delle fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da sorgenti della telefonia cellulare ed impianti di comunicazione elettronica. Sono individuati nel territorio comunale n. 4 Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
9. In conformità al P.A.T.I., il P.A.T., in relazione alle previsioni dell'Art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell'Art. 8, comma 1, lettera e) della L. 36/2001, ed ai contenuti previsti dell'Art. 13, comma 1, lett. q) della L.R. n. 11/2004, stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

DIRETTIVE

10. In materia di Piano di Settore per la telefonia mobile, il P.A.T. recepisce le Direttive del P.A.T.I. di cui all'art. 21 delle Norme Tecniche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. Nelle more dell'approvazione del P.I., si applicano le prescrizioni vigenti in materia contenute nel Regolamento Edilizio Comunale.

ART. 19 – CAVE E DISCARICHE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13, comma 1, lettera r)
2. D.G.R. n. 3178 del 08.10.04

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

3. Tavola n. 08.01, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

4. Nel territorio comunale sono presenti 6 cave esaurite, di cui 3 attualmente autorizzate come sito di lavorazione di materiali inerti. Delle restanti, una risulta estinta e non più riutilizzata, mentre due sono discariche non più attive: una per inerti di tipo 2° già ricomposta ed una per rifiuti solidi urbani. Quest'ultima risulta essere un sito potenzialmente contaminato per il quale sono in corso indagini da parte degli enti competenti.
5. Il P.A.T. pone come obiettivo di primaria importanza il risanamento dei siti potenzialmente contaminati e la ricomposizione ambientale di tutte le aree interessate da attività estrattiva dismessa, anche con destinazioni d'uso non agricole .

DIRETTIVE

6. L'apertura di cave per l'estrazione di qualsiasi materiale o il perseguimento di esercizio di quelle esistenti è regolato dalle norme della L.R. n. 44/1982 e successive modificazioni; il P.A.T. definisce come aree non idonee per l'apertura di nuove cave quelle interessanti il sistema delle invarianti e quelle interessate dalle strategie del Piano.
7. Le aree già utilizzate per attività di cava esaurita e dismessa o adibite a discarica non più attiva o autorizzate come sito di lavorazione di materiali inerti, sono indicate con apposita grafia nella Tav. di Progetto n. 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale". Il P.A.T., perseguendo la finalità di riqualificare porzioni del territorio comunale soggette ad alterazione in seguito ad attività estrattiva o di discarica, individua tali ambiti come da assoggettare a ricomposizione ambientale.
8. Per i siti esistenti di lavorazione di materiali inerti restano confermate le autorizzazioni attualmente in essere e restano confermati altresì i progetti di ripristino ambientale approvati contestualmente al rilascio delle singole autorizzazioni, che vanno tuttavia rivisti nell'ottica di una loro ricomposizione organica, al fine di perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale e di possibile riutilizzo a fini agro-ambientali attraverso appositi accordi con le proprietà, definiti da specifiche convenzioni.
9. Si dovrà prevedere l'adozione di un Piano di Sistemazione Ambientale di iniziativa pubblica o privata volto a coordinare e promuovere quegli interventi di recupero e riqualificazione ambientale dei siti.
10. Destinazioni di zona e modalità di intervento:
 - a) le zone individuate sono riservate principalmente all'agricoltura e possono essere utilizzate come bacini di espansione idrica in accordo con le autorità preposte. Sono consentite anche opere ed impianti di interesse pubblico;
 - b) data la delicatezza del territorio su cui insistono (vulnerabilità della falda) è opportuno preferire destinazioni d'uso che prevedono la ricostruzione di uno strato di terreno vegetale fertile, in grado di apporre un'azione di filtro e metabolizzazione per le sostanze che poi si depositano in superficie. Nel caso di accesso ai mezzi motorizzati è indispensabile sia previsto idoneo sistema di raccolta e purificazione delle acque meteoriche suscettibili di inquinamento da oli ed idrocarburi. Nel caso di riuso agricolo, una volta valutata la fattibilità di tale destinazione, si devono definire le modalità tecniche del ripristino (spessore dello strato vegetale, pendenza dei declivi, eventuali impermeabilizzazioni, ecc.) e di conduzione dell'attività (tipo di colture, concimazioni, altri trattamenti possibili, ecc.), tutto in funzione della protezione della falda idrica utilizzata a scopo potabile, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 236/1988. Nel predisporre tale

modello di riutilizzo è necessario l'apporto di esperti in ambito idrogeologico e agronomico e il parere igienico-sanitario della competente U.L.S.S..

11. Nell'ambito delle cave esaurite, il P.I. può ammettere la realizzazione e gestione di impianti mobili o smontabili per la trasformazione dei materiali inerti di recupero, condizionata - mediante atto unilaterale d'obbligo ai sensi Art. 11 legge 241/90 e garanzie finanziarie di ottemperanza degli obblighi sottoscritti - alla loro demolizione entro i termini previsti per l'attuazione del progetto di ricomposizione ambientale dell'ambito.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

12. Attualmente è presente nel Territorio Comunale una discarica per rifiuti solidi urbani (RSU) già sistemata negli anni '80 dello scorso secolo, ora "per rifiuti non pericolosi" ex D.Lgs. 36/2000, ubicata a N del centro abitato di Falzè di Piave.
Tale vecchia discarica è ora in fase di controllo,
Con riferimento alla Tavola 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale" ed alla L.R. 3/2000 si dispone:
 - a. alla discarica individuata si applica una fascia di rispetto pari a 250 metri, poiché si tratta un impianto per rifiuti putrescibili, misurati dal perimetro dell'area autorizzata nel rispetto ed in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e dall' Art. 32 della L.R. 3/2000;
 - b. sugli edifici esistenti all'interno della fascia di rispetto sono ammessi esclusivamente interventi conservativi ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere obbligatorio dell'A.S.L.;
 - c. la fascia di rispetto della discarica si estingue automaticamente con l'accertamento, in accordo con la Provincia, che l'impianto non produce più emissioni significative nell'atmosfera, senza procedere ad una variante del P.A.T..
13. Indicazioni operative per il Piano degli Interventi - Gli obiettivi di recupero dell'ex discarica, successivi al termine del periodo di controllo ed eventualmente di sistemazione saranno decisi con Delibera di Consiglio Comunale, in conformità con le direttive di cui al presente articolo.

TITOLO III: TAVOLA 2 – INVARIANTI

ART. 20 – SISTEMA DELLE INVARIANTI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge regionale 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, art. 13, comma 1, lettera b)
2. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Quartier del Piave, Norme Tecniche, Titolo I, Capo II.

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

3. Tavola 08.02 “Carta delle Invarianti”
4. Tavola 07.02 “Carta delle Invarianti” del P.A.T.I. del Quartier del Piave

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

5. Il P.A.T., in coerenza con i contenuti del P.A.T.I. QdP in tema di invarianti, ne sviluppa le scelte strategiche all’insegna del principio per cui non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro riqualificazione, laddove necessario, conservazione, manutenzione, valorizzazione e tutela, e ne articola ulteriormente la disciplina in riferimento alle proprie finalità ed attribuzioni di ruoli e significati.
6. Il P.A.T. considera altresì, nel classificarle e qualificarle a seconda dei propri obiettivi, le disposizioni che riguardano gli ambiti territoriali che vi rientrano contenute negli atti di pianificazione sovraordinata o in provvedimenti legislativi o regolamentari conseguenti alle politiche comunitarie in materia ambientale con particolare riferimento alla Rete Natura 2000.
7. Ognuna di esse, nell’ordine di esposizione che segue, è considerata in quanto tale ma anche in modo integrato alle altre anche nel caso di non sovrapposizione tematica e cartografica degli ambiti.
8. L’interesse pubblico che le caratterizza nel loro insieme, senza ordine gerarchico, e singolarmente, è specificato a seconda del tipo di conservazione prevista dal P.A.T., ed il suo riconoscimento è alla base delle disposizioni e dei provvedimenti in materia di riqualificazione e compensazione di cui all’art. 46.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. Le specifiche sanzioni da applicarsi in caso di violazione alle prescrizioni in materia di invarianti andranno definite mediante apposito Regolamento.

ART. 21 – INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge regionale 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, art. 13, comma 1, lettera b)
2. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Quartier del Piave

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

3. Tavola 08.02 “Carta delle Invarianti”
4. Tavola 07.02 “Carta delle Invarianti” del P.A.T.I. del Quartier del Piave

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

5. Nel recepire i contenuti e le finalità del P.A.T.I. QdP, pertinenti con i caratteri di questa invariante presenti nel territorio comunale il P.A.T. integra con le disposizioni che seguono nel presente articolo le direttive, le prescrizioni ed i vincoli cui attenersi in sede di P.I., con particolare riferimento al tematismo dell'orlo di scarpata di erosione fluviale o di terrazzo con altezza superiore ai 10 metri.
6. Non comporta Variante al P.A.T. l'approvazione di progetti strategici direttamente o indirettamente attuativi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento che interessino tale invariante.

DIRETTIVE

7. Il P.A.T., oltre a confermare e ribadire le direttive del P.A.T.I. QdP in tema di recepimento, aggiornamento e conservazione da parte del P.I. di seguito riportate, le integra per questa invariante con i contenuti di cui all'art. 20 e con ulteriori prescrizioni.
8. Il P.I. dovrà, in riferimento ai contenuti del P.A.T.I. QdP, garantire la conservazione delle invarianti geomorfologiche impedendo gli interventi che possono alterare la percezione e la consistenza delle discontinuità morfologiche quali:
 - a. la riduzione delle scarpate;
 - b. la rettifica dell'andamento sinuoso della scarpata dei paleoalvei;
 - c. la riduzione delle quote, etc..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. Il P.A.T. conferma e ribadisce le prescrizioni ed i vincoli del P.A.T.I. QdP, nelle more dell'approvazione del primo P.I..
10. Prima dell'adeguamento del PI alle direttive sopra richiamate, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione del bene protetto quali:
 - gli scavi e le movimentazioni di terreno;
 - i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale, ad esclusione delle operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici;nell'ambito dei Palù:
 - gli interventi comportanti alterazioni della morfologia e/o della sistemazione agraria tipici dei luoghi con specifico riferimento all'impianto storico del campo chiuso.
11. Il P.A.T. tutela altresì l'invariante lineare individuata nella Tav. 02 “Carta delle invarianti” costituita dall'orlo di terrazzo/scarpata lungo il fiume Piave, prescrivendo il divieto di movimenti di terra e scavi nonché ogni attività o intervento che possa provocare distruzione, danneggiamento o compromissione dello stato dei luoghi, fatti salvi i soli interventi di migliore gestione dell'ambiente o legati ad attività di studio o ricerca scientifica e all'esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni compatibili.
12. Nelle more dell'approvazione del P.I., è vietato danneggiare e/o compromettere gli elementi di cui al presente articolo, ed è fatto obbligo di ripristino allo stato originario di qualsiasi loro alterazione.

ART. 22 – INVARIANTI DI NATURA IDROGEOLOGICA - CORSI E SUPERFICI D'ACQUA

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge regionale 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", art. 13, comma 1, lettera b)
2. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Quartier del Piave

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

3. Tavola 08.02 "Carta delle Invarianti"
4. Tavola 08.02 "Carta delle Invarianti" del P.A.T.I. del Quartier del Piave

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

5. Nel recepire i contenuti e le finalità del P.A.T.I. QdP, pertinenti con i caratteri di questa invariante presenti nel territorio comunale e riferiti quindi agli ambiti del fiume Piave e dei Palù comprendendo il bacino idrografico che li collega nonché gli elementi lineari e puntuali (sorgenti, opere idrauliche storiche, etc.), nei quali sono consentiti interventi finalizzati esclusivamente alla loro conservazione, valorizzazione e tutela, il P.A.T. integra con le disposizioni che seguono nel presente articolo le direttive, le prescrizioni ed i vincoli cui attenersi in sede di P.I..
6. Non comporta Variante al P.A.T. l'approvazione di progetti strategici direttamente o indirettamente attuativi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento che interessino tale invariante.

DIRETTIVE

7. Il P.I. dovrà garantire la conservazione delle invarianti idrogeologiche ed in particolare:
 - individuare i criteri per gli interventi di sistemazione dell'alveo al fine di valorizzare l'acqua e gli elementi ad essa connessi;
 - individuare le specie arboree-arbustive presenti, meritevoli di tutela;
 - indicare le misure per la valorizzazione dei manufatti di ingegneria idraulica di particolare interesse storico ambientale;
 - individuare gli interventi finalizzati alla valorizzazione dell'ambito dei corsi d'acqua principali sotto l'aspetto turistico.
8. E' compito del P.I., in considerazione dei contenuti dell'art. 20:
 - a) individuare gli ambiti nei quali operare interventi di messa in sicurezza idraulica che rientrano nel novero delle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 37 delle presenti Norme, anche utilizzando forme di compensazione sotto forma di crediti edilizi nel caso di cessione gratuita delle aree ai sensi dell'art. 45;
 - b) individuare le forme di riqualificazione in termini di conservazione e manutenzione della rete idrografica superficiale disciplinandole come interventi in funzione della manutenzione agroambientale dei fondi rustici di cui all'art. 6, con il relativo eventuale riconoscimento di crediti edilizi ai sensi dell'art. 47.
 - c) individuare, in particolare, le forme di ripristino funzionale e riqualificazione in termini di conservazione e manutenzione del corso d'acqua cod. 26241 Rosta Roi o Roggia di Moriago.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. Prima dell'adeguamento del PI alle direttive sopra richiamate sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla compromissione delle caratteristiche del bene protetto quali:
 - gli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici ed idraulici presenti, ad esclusione delle operazioni di manutenzione dei canali e corsi d'acqua esistenti per fini idraulici;
 - la realizzazione di depositi di materiali non agricoli;nell'ambito dei Palù:
 - la manomissione di rogge, fossi, canali di irrigazione e di scolo, pozzi. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla normale manutenzione e conservazione;
 - la manomissione e/o modificazione delle aree circostanti le fonti di risorgiva;

- le attività di prelievo idrico che non garantiscono il minimo deflusso vitale e gli interventi che compromettono la qualità delle acque;
- il drenaggio tubolare sotterraneo;
- gli interventi comportanti alterazioni della morfologia e/o della sistemazione agraria tipici dei luoghi;

nell'ambito dei Fiume Piave:

- gli interventi che comportino la modifica della natura e consistenza pedologica dei terreni.

10. Sono consentite:

- le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli argini e degli alvei nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti NT;
- la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde.

11. Nelle more dell'approvazione del P.I., è vietato danneggiare e/o compromettere gli elementi di cui al presente articolo, ed è fatto obbligo di ripristino allo stato originario di qualsiasi alterazione e di ogni trasformazione della rete idrografica non autorizzata.

ART. 23 – INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge regionale 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, art. 13, comma 1, lettera b)
2. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Quartier del Piave
3. D.Lgs. n.42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

4. Tavola 08.02 “Carta delle Invarianti”
5. Tavola 07.02 “Carta delle Invarianti” del P.A.T.I. del Quartier del Piave

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

6. Nel recepire i contenuti pertinenti con i caratteri dell'invariante paesaggistica e ambientale presenti nel territorio comunale e riferiti quindi ai Palù del Quartier del Piave, al fiume Piave ed al territorio rurale integro, nonché alla struttura ambientale alla base del riconoscimento dei Siti di Importanza Comunitaria dei Palù del Quartier del Piave, e del fiume Piave, Soligo e fosso Negrizia e della Zona di Protezione Speciale delle Grave del Piave cui fa riscontro l'art. 5 delle presenti Norme, il P.A.T. integra con le disposizioni che seguono nel presente articolo le direttive, le prescrizioni ed i vincoli cui attenersi in sede di P.I., in ottemperanza ed applicazione della legge 14/2006 di recepimento della Convenzione europea del Paesaggio.
7. In particolare, il P.A.T. qualifica come paesaggi culturali, effetto dell'azione congiunta dell'uomo e della natura:
 - a) la bonifica storica dei Palù del Quartier del Piave comprensiva dei suoi ambiti pertinenziali dell'invaso dei torrenti Raboso e Rosper;
 - b) il territorio rurale integro, che testimonia della persistenza dell'assetto fondiario e poderale risalente alla matrice centuriale romana.
8. Il P.A.T. qualifica altresì il paesaggio del Piave come identitario del territorio comunale per i suoi aspetti naturalistici e storici, legati alla Battaglia della Grande Guerra cui il Comune deve la sua denominazione, da conservare e rendere fruibile da parte della collettività.

DIRETTIVE

9. Il P.I. dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Tavola n. 08.04 “Carta della Trasformabilità”, gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi per l'intero territorio oggetto di invariante:
 - difesa dell'integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo;
 - eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei coni visuali;
 - incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale compatibili con gli obiettivi di tutela definiti nel presente Articolo;
 - riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista naturalistico;
 - controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi ammessi;
 - disciplina dell'attività di recupero del patrimonio edilizio esistente;e puntualmente per:
 - a) Invariante dei Palù:
 - salvaguardia dell'assetto idraulico ed ambientale dei Palù;
 - tutela e valorizzazione dell'assetto agrario e paesaggistico tradizionale dei campi chiusi del Palù finalizzata alla salvaguardia dei caratteri peculiari del sistema paesaggistico-ambientale (sistema prato-siepe-canale) e di miglioramento strutturale degli elementi costitutivi;
 - b) Invariante del Fiume Piave:
 - salvaguardia dell'assetto idraulico ed ambientale del Fiume Piave.
10. Il P.I. dovrà operare una ricognizione di dettaglio degli elementi oggetto di invariante paesaggistica e ambientale al fine di pervenire ad una loro completa e precisa individuazione.

11. Il P.I. dovrà elaborare, per le attività ricettivo-turistiche, delle Schede Progettuali a scala adeguata (ad es. scala 1:1000) dove le indicazioni del Piano sono specificate con maggiore dettaglio al fine di indirizzare la progettazione edilizia, ambientale e/o la pianificazione attuativa sulla base di definizioni morfologiche e planimetriche tenuto conto della situazione esistente nell'intorno nonché del sito considerato con particolare attenzione a:
- qualificazione delle destinazioni d'uso principali e complementari;
 - quantificazione delle superfici destinate all'attività;
 - individuazione delle opere di urbanizzazione esistenti e/o necessarie;
 - definizione degli interventi riguardanti l'accessibilità e la sosta;
 - definizione degli interventi di sistemazione delle pertinenze.
12. E' compito del P.I.:
- a) individuare le situazioni di degrado e/o compromissione dei caratteri paesaggistici, disciplinandone la riqualificazione tramite opere ed interventi che si possono configurare come opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 37 delle presenti Norme, ed anche utilizzando forme di compensazione sotto forma di crediti edilizi nel caso di cessione gratuita delle aree;
 - b) individuare le forme di conservazione delle parti significative che la richiedono disciplinandole come interventi in funzione della manutenzione agroambientale dei fondi rustici di cui all'art. 6, con il relativo eventuale riconoscimento di crediti edilizi ai sensi dell'art. 47;
 - c) individuare le forme di valorizzazione a fini di fruizione collettiva del patrimonio storico culturale e naturalistico in termini di escursionismo e ricettività rurale, e a scopi scientifico e didattico, non escludendo la protezione civile, disciplinandone la realizzazione come interventi che si possono configurare come opere di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'art. 37 delle presenti Norme;
 - d) disciplinare il patrimonio edilizio esistente sia residenziale che agroproduttivo e produttivo extraagricolo, con particolare riferimento alle categorie degli interventi edilizi ammissibili, alle destinazioni d'uso ed alla dotazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

13. Sono vietati nell'intero ambito oggetto di invariante:

interventi edilizi

- la nuova edificazione. Negli ambiti che coincidono con le fasce di interconnessione definite dal Piano Ambientale nei Palù è ammessa la nuova edificazione per destinazioni turistico-ricettive per le quali il P.A.T. e/o il P.I. dovranno prevedere una puntuale e specifica individuazione e schedatura. L'attuazione degli interventi è subordinata alla definizione di un accordo tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/2004;

impianti e manufatti minori

- la costruzione di impianti fotovoltaici, solari ed eolici;
- la costruzione di recinzioni nei fondi agricoli se non a semplice staccato o a siepe, salvo quelle strettamente attinenti gli insediamenti agricoli e residenziali;
- le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;
- l'apposizione di cartelli pubblicitari (esclusa segnaletica stradale ed escursionistica);

difesa del suolo

- gli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici ed idraulici presenti, nonché i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale, ad esclusione delle operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici;
- l'impermeabilizzazione (in cemento, pavimentate, ecc.) delle aree pertinenziali se non per lo stretto necessario a garantire l'idoneo accesso pedonale all'edificio. E' fatta salva la possibilità di sistemare le aree pertinenziali agli edifici purché non modifichi la morfologia dei luoghi e comprometta la percezione degli stessi e quella del quadro scenico d'insieme;
- la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli;
- l'accumulo e lo stoccaggio di letame sul terreno. E' ammesso lo spargimento agronomico di liquami zootecnici e letame nei limiti imposti dalla normativa di settore.

flora e fauna

- la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della L.R. n. 53 del 15.11.1974;
 - l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone;
- e puntualmente vietati, in riferimento all'Invariante dei Palù, ogni intervento non esplicitamente ammesso dal Piano Ambientale dei Palù del Quartier del Piave.
14. Nelle more dell'adeguamento del P.I. sono vietati tutti gli interventi suscettibili di compromettere la realizzazione delle prescrizioni specifiche contenute nel presente articolo e negli altri che afferiscono alla materia trattata, con particolare ma non esclusivo riferimento ai vincoli ed alle tutele di cui al Titolo II ed al Titolo V, Capo II.
15. Nelle more dell'approvazione del P.I., è vietato danneggiare e/o compromettere gli elementi di cui al presente articolo, ed è fatto obbligo di ripristino allo stato originario di qualsiasi loro alterazione e di ogni loro trasformazione non autorizzata.

ART. 24 – INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE E/O ARCHITETTONICA

RIFERIMENTI E LEGISLATIVI

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Artt. n. 13 e n. 40.

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

2. Tavola n. 08.02, "Carta delle Invarianti"

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. definisce invarianti di natura storico monumentale e/o architettonica:
 - a) i centri storici di cui all'art. 9;
 - b) gli edifici di pregio architettonico ambientale ex art. 10 L.R. 24/1985;
 - c) le aree di interesse archeologico;
 - d) gli elementi dell'archeologia industriale;
 - e) le aree testimoniali della microcenturiazione romana.

DIRETTIVE

4. Il P.I., provvederà a completare l'individuazione, la tutela e la valorizzare degli ambiti di interesse storico e degli edifici meritevoli di tutela per la particolare rilevanza storico-monumentale e delle pertinenze degli edifici vincolati definendo misure per:
 - a) la conservazione e creazione di coni visuali e di quinte per valorizzare le visibilità dell'edificio e/o del complesso storico;
 - b) la qualità architettonica delle nuove edificazioni e la sistemazione degli spazi scoperti che rientrano nei coni visuali-paesaggistici degli edifici di pregio;
 - c) il controllo delle altezze, l'uso dei materiali, l'esposizione dei cartelli pubblicitari, le installazioni tecnologiche;
 - d) l'incentivazione di interventi di dismissione e demolizione di recenti preesistenze abitative e produttive improprie e loro delocalizzazione verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze compatibili;
 - e) l'incentivazione del "concorso" come strumento per la qualificazione dei progetti urbanistici ed architettonici d'intervento nei centri storici;
 - f) la promozione di interventi di manutenzione/rinnovo delle fronti edificate coordinati secondo indirizzi omogenei, e la soppressione o trasformazione di configurazioni architettoniche improprie;
 - g) l'estensione delle aree interessate dai progetti architettonici al fine di considerare anche la riconfigurazione degli intorni e degli spazi ineditati contigui.
5. Il P.I. provvederà altresì ad integrare le prescrizioni definite dalle presenti Norme Tecniche del P.A.T. in materia storico-architettonica e storico-monumentale, relativamente ai rinvenimenti archeologici ed alla conservazione dell'assetto fondiario legato alla microcenturiazione romana.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Per queste invarianti di natura storico-monumentale valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) il grado di protezione degli edifici è quello definito dal P.R.G. Vigente e dai PUA vigenti al momento dell'entrata in vigore del P.A.T.;
 - b) la modifica del grado di protezione è possibile attraverso il P.I. o PUA se motivata da opportuna analisi storico-morfologica, per un massimo di due gradi;
 - c) fino all'approvazione del P.I., permangono le prescrizioni del P.R.G. previgente in materia di aree di interesse archeologico e di documenti di civiltà industriale;
 - d) nelle pratiche edilizie relative a edifici esistenti, devono essere considerati gli eventuali caratteri di interesse storico-architettonico anche dell'edilizia rurale e/o esplicitata la loro assenza.

ART. 25 – INVARIANTI DI NATURA AGRICOLO-PRODUTTIVA (AREE INTEGRE)

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge regionale 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, art. 13, comma 1, lettere b) ed h) e art. 43, comma 1, lettera c).
2. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Quartier del Piave
3. D.Lgs. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

4. Tavola 08.02 “Carta delle Invarianti”
5. Tavola 07.02 “Carta delle Invarianti” del P.A.T.I. del Quartier del Piave

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

6. Il P.A.T. ribadisce e conferma il P.A.T.I. del Quartier del Piave laddove definisce invarianti di natura agricolo-produttiva gli ambiti agricoli di pianura caratterizzati da particolari aspetti di integrità territoriale, con forte vocazione produttiva, la cui tutela risulta fondamentale al mantenimento dei valori che esprimono.
7. Il P.A.T. ribadisce e conferma il P.A.T.I. del Quartier del Piave laddove promuove la difesa e la valorizzazione attiva di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di integrità e di potenzialità produttiva, vera “risorsa di spazialità” per il Quartier del Piave, fondamentali ai fini del mantenimento delle caratteristiche identitarie del territorio e della struttura paesaggistica della piana del Quartier del Piave.
8. Il P.A.T. promuove la conservazione di queste parti del territorio per le quali si riconoscono ancora peculiarità agricolo-produttive. Sono ambiti nei quali si persegue il mantenimento dei caratteri di spazialità ed integrità, nonché il potenziamento degli elementi della rete ecologica ivi presenti al fine dell'aumento del potenziale biotico, ed in particolare tutela e salvaguarda:
 - a) l'integrità della maglia poderale agricola, con particolare riferimento all'agro centuriato;
 - b) la potenzialità produttiva del suolo, nel rispetto degli assetti geomorfologici, idraulici e delle peculiarità pedologiche;
 - c) gli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il paesaggio agricolo;
 - d) le qualità percettive e di spazialità in essere.
9. Nel recepire i contenuti e le finalità del P.A.T.I. QdP, pertinenti con i caratteri dell'invariante del territorio agricolo integro presenti nel territorio comunale e riferiti quindi all'ambito agricolo identificato dal toponimo Baseghelle e area a sud-ovest di Fontigo, il P.A.T. integra con le disposizioni che seguono nel presente articolo le direttive, le prescrizioni ed i vincoli cui attenersi in sede di P.I..
10. Il P.A.T., oltre ai contenuti descritti, riconosce l'importanza delle aree agricole integre sotto il profilo dell'assetto idraulico, e prevede pertanto la possibilità di realizzare in esse opere relative alla messa in sicurezza da un punto di vista idraulico in termini di aree rurali conformate in modo tale da massimizzare la capacità di invaso e di laminazione, creazione di invasi compensativi, etc., che rientrano nel novero delle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 37 delle presenti Norme, anche utilizzando forme di compensazione sotto forma di crediti edilizi nel caso di cessione delle aree ai sensi dell'art. 46.

DIRETTIVE

11. Il P.I. dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Tavola n. 07.04 “Carta della trasformabilità”, gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - difesa dell'integrità e spazialità del territorio agricolo e contenimento del consumo di suolo;
 - valorizzazione degli assetti produttivi agricoli compatibili con le finalità di salvaguardia dei caratteri di integrità del sistema rurale;

- incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale che garantiscano la compatibilità e la sostenibilità ambientale con gli obiettivi di tutela;
 - individuazione di percorsi tematici per la riscoperta dei fattori identitari storico-territoriali;
 - riqualificazione delle parti dove vanno ricostruite le componenti storiche e naturalistiche;
 - tutela delle parti dove sono ancora conservati e riconoscibili i caratteri del paesaggio agrario di pianura tradizionale;
 - controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori ammissibili;
 - disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente.
12. Il P.I. dovrà operare una ricognizione di dettaglio delle aree oggetto di invariante agricolo-produttiva al fine di pervenire ad una più completa e precisa individuazione.
13. E' compito del P.I.:
- a) individuare gli ambiti nei quali operare interventi di messa in sicurezza idraulica che rientrano nel novero delle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 37 delle presenti Norme, anche utilizzando forme di compensazione sotto forma di crediti edilizi nel caso di cessione delle aree ai sensi dell'art. 45;
 - b) individuare le forme di riqualificazione in termini di conservazione e manutenzione della rete idrografica superficiale disciplinandole come interventi in funzione della manutenzione agroambientale dei fondi rustici, con il relativo eventuale riconoscimento di crediti edilizi ai sensi dell'art. 47;
 - c) operare una opportuna verifica periodica e ricognizione degli elementi puntuali, lineari ed areali, già individuati ed altri eventuali al fine di pervenire alla loro completa tutela e valorizzazione.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

14. Il P.A.T. recepisce le prescrizioni ed i vincoli del P.A.T.I. QdP contenuti nell'art. 25 delle NT.
15. È prescritta altresì la dotazione, per i nuovi impianti vitati, di un idoneo sistema di gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento.
16. Nelle more dell'adeguamento del P.I. sono vietati tutti gli interventi suscettibili di compromettere la realizzazione delle direttive e prescrizioni specifiche contenute nel presente articolo e negli altri che afferiscono alla materia trattata, con particolare ma non esclusivo riferimento ai vincoli ed alle tutele di cui al Titolo II ed al Titolo V, Capo II.
17. E' vietato danneggiare e/o compromettere gli elementi di cui al presente articolo, ed è fatto obbligo di ripristino allo stato originario di qualsiasi loro alterazione e di ogni trasformazione non autorizzata.
18. Al fine della salvaguardia e conservazione degli ambiti agricoli integri individuati quali invarianti di natura agricolo-produttiva, il P.I. consente gli interventi di potenziamento e rafforzamento, anche con sostituzione e riqualificazione delle specie arboree ed arbustive ivi presenti, con impiego di specie tipiche del luogo.
19. Il P.I. prevede la redazione del Piano del Verde con l'obiettivo di disciplinare, guidare e coordinare la costruzione della rete ecologica e del sistema del verde in generale, riguardante non solo gli ambiti di invariante paesaggistica ma esteso a tutto il territorio comunale. Questo Piano sarà redatto secondo lo schema seguente, che definisce:
- lo stato attuale del verde extraurbano e urbano;
 - le regole organizzative della rete ecologica e delle connessioni;
 - le regole dei nuovi impianti e della manutenzione;
 - le specie arboree ed arbustive da utilizzare negli interventi di potenziamento, riqualificazione e nuovo impianto del verde;
 - le tipologie e le modalità di impianto;
 - l'organizzazione e la compatibilità tra le diverse specie arboree ed arbustive;
 - le caratteristiche per le opere di mitigazione ambientale;
 - l'apparato normativo e regolamentare.

ART. 26 – DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE INVARIANTI PER MOTIVI STORICO – PAESAGGISTICI, AMBIENTALI ED IDROGEOLOGICI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge regionale 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, art. 13, comma 1, lettera b)
2. Piano Ambientale dei Palù del Quartier del Piave approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n. 24 del 27 giugno 2001,
3. PRGC del comune di Sernaglia della Battaglia, Norme Tecniche, art. 26 – 28 – 51 approvato con DGR n. 2558 del 16.09.2008

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

4. Tavola 13.1 ovest e 13.1 est del PRG

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

5. Il sistema delle invarianti comprende le zone considerate speciali per motivi storico paesaggistici ed ambientali che vanno tutelate nel loro patrimonio specifico. Tali aree sono di primaria importanza nell'equilibrio territoriale anche per il loro contributo al ripristino e mantenimento dell'assetto idraulico.
6. Esse comprendono zone E1s ed E2s così come definite nel P.R.G. previgente (art. 26 ed art. 28 delle NTA del P.R.G.) ed in particolare: zone soggette al Piano Ambientale dei Palù, zone che rientrano nell'ambito di tutela paesaggistica Medio Corso del Piave o contigue alle precedenti ed assimilabili sotto il profilo della necessità di salvaguardia agro ambientale, zone con caratteristiche simili presenti principalmente lungo il corso d'acqua del Soligo. Il P.A.T. integra con le disposizioni che seguono nel presente articolo le direttive, le prescrizioni ed i vincoli cui attenersi in sede di P.I..
7. Non comporta Variante al P.A.T. l'approvazione di progetti strategici direttamente o indirettamente attuativi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento che interessino tale invariante.

DIRETTIVE

8. E' compito del P.I., in considerazione dei contenuti dell'art. 20:
 - a) individuare gli ambiti nei quali operare interventi di messa in sicurezza idraulica che rientrano nel novero delle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 37 delle presenti Norme, anche utilizzando forme di compensazione sotto forma di crediti edilizi nel caso di cessione delle aree ai sensi dell'art. 45;
 - b) individuare le forme di riqualificazione in termini di conservazione e manutenzione della rete idrografica superficiale disciplinandole come interventi in funzione della manutenzione agroambientale dei fondi rustici di cui all'art. 6, con il relativo eventuale riconoscimento di crediti edilizi ai sensi dell'art. 47;
 - c) Individuare, in particolare, le forme di ripristino funzionale e riqualificazione in termini di conservazione e manutenzione del corso d'acqua cod. 26241 Rosta Roi o Roggia di Moriago.
9. Dove esiste la possibilità di intervenire nel rispetto dell'ecosistema fluviale, principalmente quindi in area rurale, potranno essere attuati provvedimenti compatibili con l'ambiente, che utilizzino tecniche fluviali per la riduzione del rischio quali:
 - aree inondabili;
 - bacini di detenzione e di ritenzione delle acque meteoriche urbane;
 - forestazione;
 - restituzione della sinuosità ai tratti rettificati;
 - ingegneria naturalistica per le difese spondali;

- fasce di vegetazione riparia.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. Le prescrizioni di cui al presente articolo recepiscono quelle dei piani di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e le rendono pertinenti alla specificità del territorio comunale di Sernaglia della Battaglia ed alle prerogative del P.A.T.. Non sostituiscono quindi l'insieme delle disposizioni contenute nei predetti Piani che trovano altresì efficacia in termini di regolamenti di settore e di gestione del Piano stesso. In caso di contrasto fra le norme, valgono quelle più restrittive.
11. Nelle more dell'approvazione del P.I., per gli interventi edilizi consentiti dagli art. 26, 28 e 51 del P.R.G. previgente che comportano consumo di suolo e quindi impermeabilizzazione:
 - a. per tutte le opere da realizzarsi in fregio ai corsi d'acqua, siano essi collettori di bonifica, acque pubbliche o fossati privati dovrà essere richiesto il parere idraulico al consorzio di bonifica. In particolare, per le opere in fregio ai collettori di Bonifica o alle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 368/1904, il Consorzio di Bonifica deve rilasciare regolari Licenze o Concessioni a titolo di precario;
 - b. non dovranno in ogni caso essere ridotti il volume d'invaso complessivo dell'area ed i tempi di corrivazione;
 - c. nelle aree adibite a parcheggio, si dovranno usare pavimentazioni drenanti allo scopo di favorire la filtrazione delle acque piovane;
 - d. per la realizzazione di ponti ed accessi sui corsi di acqua pubblica o in gestione al Consorzio di Bonifica, quest'ultimo dovrà rilasciare regolare concessione idraulica a titolo di precario;
 - e. nel caso di scarichi di acque meteoriche su corsi d'acqua:
 - i. dovranno scolare acque non inquinanti;
 - ii. dovranno essere dotati nel tratto terminale di porta a vento atta ad impedire la risalita delle acque di piena;
 - iii. la sponda dovrà essere rivestita di roccia calcarea al fine di evitare fenomeni erosivi.
12. Nelle more dell'approvazione del P.I., è vietato danneggiare e/o compromettere gli elementi di cui al presente articolo, ed è fatto obbligo di ripristino allo stato originario di qualsiasi alterazione e di ogni trasformazione non autorizzata.

TITOLO IV: TAVOLA 3 –FRAGILITA'

ART. 27 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13.

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

2. Tavola n. 08.03, "Carta delle Fragilità"

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

3. Trattasi della definizione della compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici. La classificazione delle penalità ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento:
 - a) alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione;
 - b) alla compressibilità dei terreni;
 - c) alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio idraulico;
 - d) alla stabilità dei versanti;
 - e) alla capacità di drenaggio locale;
 - f) alla profondità della superficie di falda;
 - g) alla risposta sismica locale;
 - h) ad altre caratteristiche geologiche minori.
4. Sono individuate ai sensi del precedente comma 3 del presente Articolo, le seguenti categorie di terreno:
 - a) "aree idonee a condizione" comprendenti:
aree con inclinazione del terreno da 15° a 30°;
area a pericolosità idraulica ridotta P0 (P.T.C.P. Provincia Treviso - classificate in parte a rischio di esondazione con Tr 5 anni dal P.G.B.T.T.R. Consorzio Brentella);
area a pericolosità idraulica moderata P1 (P.T.C.P. Provincia Treviso - classificate in parte a rischio di esondazione con Tr 2 anni dal P.G.B.T.T.R. Consorzio Brentella);
aree allagate nel novembre 2012 ed altre aree esondabili e soggette a ristagno idrico;
terreni con caratteristiche geotecniche variabili e localmente caratterizzati da falda superficiale e drenaggio difficoltoso delle acque;
terreni stabili suscettibili di amplificazione sismica (v. cartografia sismica);
terreni suscettibili di instabilità (v. cartografia sismica);
 - b) "aree non idonee" comprendenti:
aree di scarpata, di norma con inclinazioni maggiori di 30°;
area fluviale - P4 – Pericolosità idraulica molto elevata (P.A.I. del fiume Piave);
aree interessate da esondazione durante la piena del 1966;
zone di ex cava;
ex discarica di R.S.U.

DIRETTIVE

5. Il P.I., tenuto conto delle previsioni del P.A.T. ed in relazione anche alla classificazione sismica del comune, provvederà a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione di cui al presente Articolo, ed in conformità alle Norme tecniche emanate con il D.M. 11/3/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", con il D.M. 14.01.2008, "Norme tecniche per le costruzioni" e con la DGRV n. 3308 del 04.11.2008 Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica. (L.R. 11 del 23 aprile 2004 "Norme per il governo del territorio").

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Dal punto di vista del rischio sismico tutto il territorio comunale è classificato sismico di seconda categoria; tale classificazione è stata aggiornata, alla luce dell'Ordinanza del Presedente del Consiglio dei Ministri del 20.03.2003 n.3274 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica", con l'inserimento in zona 2 realizzato dalla Deliberazione n.67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto.
7. Le categorie individuate sono così regolamentate:
- a) l'"area idonea a condizione:" include una importante parte territorio comunale ove è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata:
- indagine geologica e geotecnica;
 - verifica di compatibilità idraulica;
 - rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico;
 - una accurata valutazione della amplificazione sismica locale e, ove necessario, una verifica della possibile instabilità (per le aree classificate instabili nello studio di compatibilità sismica);
- il tutto al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico, verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato, definire le modalità dei movimenti terra consentiti, stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale, definire i possibili rischi di liquefazione dei materiali sabbiosi e le eventuali misure correttive;
- b) le "aree non idonee", in cui l'edificazione non è consentita a causa della elevata penalizzazione locale.
- In tali aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi come definiti all'art.3 del D.P.R. 380/2001, fatti salvi:
- gli interventi sull'esistente di cui all'art.3 comma lett. a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001;
 - gli interventi previsti dal Titolo V della L.R. 11/2004 limitatamente a quanto previsto all'art.44 comma 4 lett. a) in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
 - sono ammessi interventi di nuova costruzione da sottoporre ad un accordo ex L.R. 11/2004 artt. 6 e 7 da individuare in sede di P.I..
- Nelle aree non idonee verrà prevista la possibilità di realizzare interventi di carattere infrastrutturale previo approfondimento geologico.

ART. 27BIS – COMPATIBILITÀ SISMICA

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2008, "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni"
2. D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008 Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica. (L.R. 11 del 23 aprile 2004 "Norme per il governo del territorio")
3. Altra normativa
 - a) L. 02.02.1974, n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
 - b) D.M. 11.03.1988, "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
 - c) Circ. LL. PP. 24.09.1988, n. 30483 "Norme tecniche per terreni e fondazioni - Istruzioni applicative";
 - d) Circ. Reg. 05.04.2000, n. 9, "Indirizzi in materia di prescrizioni tecniche da osservare per la realizzazione di opere pubbliche e private. Obblighi derivanti dalla L. 02.02.1974, n. 64 e dal D.M. 11.03.1988";
 - e) Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica";
 - f) Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto "Decreto legislativo n. 112/1998 articolo 94, Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n. 3274 come modificata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 02.10.2003, n. 3316. Nuova classificazione sismica del territorio regionale: Direttive";
 - g) Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 03.05.2005 "Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»";
 - h) Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone".

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

4. Elab. 52 All. 01 Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica
5. Elab. 52 All. 02 Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

6. Dal punto di vista del rischio sismico è a tener presente che il Comune di Sernaglia della Battaglia è stato classificato sismico in Zona 2 dalla Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto, in applicazione del disposto dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003; precedentemente era già stato classificato di seconda categoria - con sismicità massima $S = 9^\circ$ M.C.S. - dal D.M. 14.05.1982, "Aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche della Regione Veneto".
7. Nella "Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica" sono state riportate, a seguito di una rivisitazione mirata dei contenuti topografici, geomorfologici, geolitologici ed idrogeologici delle analisi per la formulazione della Relazione Geologica per il P.A.T., in chiave sismologica gli elementi territoriali in grado di produrre amplificazioni sismiche locali e/o situazioni di instabilità.
8. Nella "Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica" si è realizzata una mappatura del territorio del P.A.T. suddividendolo in funzione dei possibili effetti locali di amplificazione e/o di instabilità in prospettiva sismica. Le due categorie compaiono anche nella Tav. 3 – "Carta della Fragilità".

9. Relativamente ai necessari approfondimenti geologici, geotecnici, di amplificazione sismica locale e di possibile inabilità nell'ambito degli interventi puntuali di edificazione è necessario vengano realizzati a completamento della Relazione geologica e geotecnica (v. anche i punto 6 a dell'art. 27).

DIRETTIVE

10. E' compito del P.I., relativamente agli effetti dell'inserimento nelle categorie individuate negli all. 01 e 02 dell'Elab. 52 effettuare i seguenti approfondimenti:
- a) aree "suscettibili di amplificazioni sismiche"; l'utilizzo urbanistico e/o edificatorio o per realizzare sistemi, reti di comunicazione ed infrastrutturali e corridoi per il trasporto energetico dovrà essere preceduto da una accurata definizione della amplificazione sismica locale;
 - b) aree "suscettibili di instabilità"; l'utilizzo urbanistico e/o edificatorio o per realizzare sistemi, reti di comunicazione ed infrastrutturali e corridoi per il trasporto energetico, sono consentiti dopo aver approfondito le problematiche di instabilità e, ove confermate, aver prevista la realizzazione dei necessari correttivi.

Per le modalità di approfondimento, con riferimento al P.I., si rimanda al contenuto della già citata DGRV 3308/2008 ed al Paragrafo 1.4 della Relazione Tecnica dello Studio di Compatibilità Sismica.

ART. 28 – NORME IDRAULICHE PER L'EDIFICAZIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione.
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso.
3. D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006, "Valutazione della compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici" e s.m.i..

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Elab. 49 – Allegato 3 – "*Compatibilità idraulica – Dissesto idraulico*" allegato alla Relazione di Compatibilità Idraulica del presente PAT.

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Trattasi di indirizzi e prescrizioni atte a garantire la corretta progettazione e realizzazione degli interventi di urbanizzazione in relazione alle problematiche di carattere idraulico, oltre che della definizione di specifiche misure da adottarsi nelle aree individuate a rischio idraulico o per esondazione.

DIRETTIVE

6. Il P.I. ed i P.U.A. dovranno contenere:
 - a) uno studio di compatibilità idraulica per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative. In particolare lo studio dovrà assicurare che non siano significativamente variati il grado di permeabilità e le modalità di risposta agli eventi meteorici del suolo, eventualmente individuando superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque e la realizzazione di volumi di invaso compensativi. Per la determinazione delle piogge dovrà essere fatto riferimento alla seguente curva segnalatrice di possibilità pluviometrica a tre parametri valida per precipitazioni da 5 minuti a 24 ore con $T_r = 50$ anni (t espresso in minuti):

$$h = \frac{27,7 t}{(9,3 + t)^{0,75}}$$

relativa all'area dell'Alto Piave.

Le misure compensative e/o di mitigazione del rischio eventualmente previste vanno inserite nella convenzione allegata al PUA che regola i rapporti tra il Comune ed i soggetti privati. Per la valutazione della compatibilità idraulica si applica la D.G.R. 2948 del 2009, "Valutazione della compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici" e successive modifiche ed integrazioni;

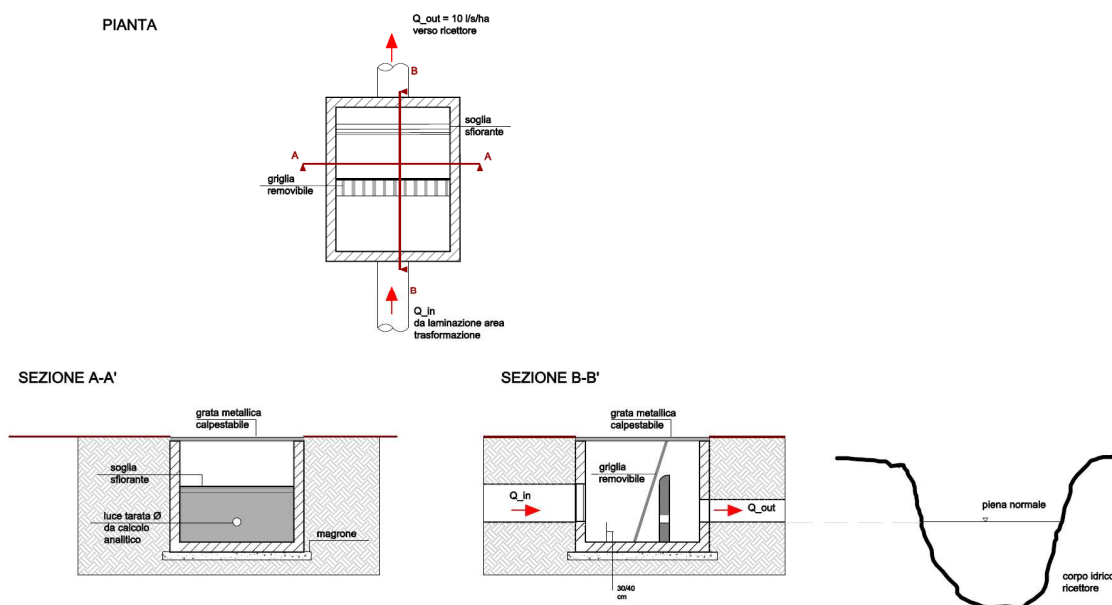
- b) specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni contenute nel P.T.C.P. e nel P.A.T.. In generale, tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

Edificazione

7. Per tutti gli interventi di nuova edificazione:
 - a) per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PAT;

- b) per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 mq e pari o inferiori a 1'000 mq, si ritiene sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PAT;
- c) per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1'000 mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nel capitolo 12 della Valutazione di Compatibilità idraulica, rispettando ad ogni modo i valori minimi di compensazione pari a:
 - 700 m³/ha per superficie impermeabilizzata delle zone artigianali / industriali;
 - 600 m³/ha per superficie impermeabilizzata delle zone residenziali.
- d) Il volume di invaso individuato potrà essere realizzato mediante sovradimensionamento di condotte di raccolta acque bianche e depressioni parziali e/o totali della aree a verde. In tal caso sarà conteggiato fra la quota di scorrimento del manufatto di laminazione e la quota di stramazzo della paratia con bocca tarata.
- e) In tutte le aree i sistemi di compensazione non dovranno unicamente garantire l'invarianza idraulica rispetto alla situazione attuale di terreno agricolo, ma anche migliorare la situazione idraulica esistente; a tal fine i bacini di compensazione dovranno essere dimensionati assumendo una massima portata uscente dall'area sottesa non superiore a 10 l/s/ha.
- f) I bacini di compensazione devono essere concentrati in modo che gli stessi risultino a servizio degli interi comparti urbani (o più lotti), al fine di raggiungere complessivamente una maggiore efficienza, funzionalità e manutenzione delle opere.
- g) L'invaso ricavato dovrà raccogliere esclusivamente il deflusso dell'ambito oggetto di intervento senza ricevere deflusso idraulico da aree limitrofe. Eventuali corsi d'acqua intersecanti l'ambito di lottizzazione dovranno defluire a valle del manufatto di laminazione.
- h) Nelle successive fasi di pianificazione e progettazione dovrà essere concordata con il Consorzio la portata massima ammissibile allo scarico per ciascun ambito di trasformazione / riconversione, indicativamente pari a 10 l/sec*ha su tutto il territorio interessato dal PAT.
- i) Per favorire la laminazione delle piene, in corrispondenza del collegamento fra le reti di raccolta a servizio delle nuove costruzioni e la rete di scolo superficiale di recapito, è necessario realizzare manufatti di controllo aventi bocca tarata in grado di scaricare una portata specifica di 10 l/s*ha, aventi soglia sfiorante di sicurezza e griglia removibile tale da consentire l'ispezione visiva e la pulizia degli organi di regolazione. La soglia sfiorante dovrà avere un'altezza rispetto al fondo tale da consentire il progressivo riempimento dei sistemi di invaso ubicati a monte del manufatto di controllo, e dovrà avere una larghezza ed un carico al di sopra di essa tali da consentire lo scarico della portata massima (per tempo di ritorno di 50 anni), in caso di ostruzione completa della bocca tarata. Facoltativamente la bocca tarata potrà essere dotata di porta a clapet per evitare eventuali rigurgiti dal corpo idrico ricettore. Il diametro della bocca tarata dovrà essere calcolato in maniera precisa in sede di PI quando si è in grado di definire in modo più preciso l'esatta portata da scaricare. Qualora, per vincoli altimetrici presenti nell'area di intervento o per la coesistenza con altri sottoservizi, non sia possibile predisporre le nuove reti meteoriche con pendenza longitudinale dell'ordine dell'1‰, è opportuno predisporre più manufatti di regolazione di portata lungo le stesse reti per ottenere il volume di invaso richiesto.



- j) La quota di imposta dei fabbricati e delle vie di accesso più depresse (rampe, bocche di lupo) dovrà essere mantenuta superiore di almeno cm 20 rispetto alla minore quota del piano viario. Eventuali locali interrati, peraltro sconsigliati, dovranno essere dotati di idonea impermeabilizzazione oltre che di efficienti ed affidabili dispositivi di aggettamento. Si evidenzia inoltre che la ordinanza n. 3 del 22 gennaio 2008, recante “Disposizioni inerenti il rilascio di titoli abilitativi sotto i profili edilizio ed urbanistico” del “Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito il territorio della Regione Veneto” subordina il rilascio degli atti abilitativi collegati alla realizzazione di locali interrati e seminterrati alla “presentazione di atto d'obbligo registrato, con il quale il richiedente rinuncia a pretese di risarcimento danni in caso di allagamento di locali interrati”.
- k) Dovrà essere mantenuto in costante efficienza idraulica il sistema di laminazione e le affossature private.
- l) Per lo smaltimento di una parte delle acque meteoriche in eccesso (fino al 50% della maggior portata generata da piogge con $T_r=50$ anni e fino al 75% per le piogge con $T_r=200$ anni in pianura), qualora il terreno risulti sufficientemente permeabile (coefficiente di filtrazione maggiore di 10^{-3} m/s e frazione limosa inferiore al 5%) e la falda freatica sufficientemente profonda, si possono adottare pozzi disperdenti o trincee drenanti. Le trincee drenanti saranno costituite da tubazioni forate o fossati a cielo aperto che conservino sia una funzione di vaso che di graduale dispersione in falda. I pozzi disperdenti andranno previsti nel numero di n. 1 ogni 500 mq di superficie impermeabilizzata. Ogni pozzo deve avere diametro interno minimo 1.5 m e profondità 5 m dal piano campagna, purché esista un franco di almeno 2 m tra il fondo del pozzo e la falda, con riempimento laterale costituito da materiale sciolto di grande pezzatura. E' opportuno che lo scarico delle acque meteoriche sui pozzi perdenti costituisca una misura di troppo pieno verso la rete di scolo superficiale: le tubazioni di raccolta delle acque meteoriche a servizio delle nuove costruzioni dovranno essere collegate con la rete di scolo, sia essa a cielo aperto o intubata, a mezzo di manufatto di regolazione di portate, e le tubazioni di convogliamento delle acque verso i pozzi dovranno essere posizionate con quota di scorrimento pari alla quota di massimo vaso delle tubazioni. In questo modo, le acque di prima pioggia defluiscono in superficie e l'acqua che viene dispersa nella falda subisce prima un processo di sedimentazione.
- m) Nelle aree individuate a rischio di esondazione dal Consorzio di Bonifica Piave e nelle aree a pericolosità idraulica individuate dal PTCP della Provincia di Treviso, la quota di imposta dei fabbricati e degli accessi dovrà essere mantenuta superiore di almeno 20 – 40 cm rispetto al

piano stradale o al piano campagna medio circostante. Eventuali locali interrati, peraltro sconsigliati, non dovranno avere accessi diretti con l'esterno e dovranno essere dotati di idonea impermeabilizzazione, oltre che di efficienti ed affidabili dispositivi di aggettamento. In alternativa si prescrive che qualora si vogliano realizzare prese d'aria o bocche di lupo, l'altezza di posizionamento delle stesse rispetto al piano campagna dovrà essere valutata mediante verifica idraulica e topografica effettuata da parte di tecnico abilitato da sottoporre all'approvazione del Consorzio di Bonifica competente. Si evidenzia inoltre che la ordinanza n. 3 del 22 gennaio 2008, recante "Disposizioni inerenti il rilascio di titoli abilitativi sotto i profili edilizio ed urbanistico" del "Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito il territorio della Regione Veneto" subordina il rilascio degli atti abilitativi collegati alla realizzazione di locali interrati e seminterrati alla "presentazione di atto d'obbligo registrato, con il quale il richiedente rinuncia a pretese di risarcimento danni in caso di allagamento di locali interrati".

- n) In corrispondenza dei corsi d'acqua presenti, particolare attenzione dovrà essere posta per il rispetto della fascia di rispetto dagli stessi e nella realizzazione degli interventi che non dovranno ridurre le sezioni idrauliche. Quindi eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua dovranno essere tali da non pregiudicare gli eventuali ampliamenti degli stessi.
- o) Nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, che interrompono la continuità idraulica dei corsi d'acqua o comunque dei deflussi naturali, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte.
- p) Qualora le aree interessate da trasformazione ricadano all'interno dei perimetri di pericolosità idraulica secondo il PAI sono da ritenersi valide le Norme di Attuazione dello stesso.

Viabilità e parcheggi

8. Gli interventi di nuova realizzazione:

- a) degli accessi devono:
 - Prevedere la quota di sottotrave dell'impalcato pari alla quota del piano campagna o del ciglio dell'argine, in modo da non ostacolare il libero deflusso delle acque;
 - Privilegiare la realizzazione di pontiletti a luce netta o scatolari anziché tubazioni in cls;
 - Prevedere adeguato rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura a monte, a valle e al di sotto del ponte, da concordare con il Consorzio all'atto esecutivo.
- b) della viabilità devono:
 - Essere dotati di una relazione idraulica specifica con il dimensionamento degli interventi di tipo idraulico proposti;
 - Garantire la continuità idraulica dei fossi e dei corsi d'acqua attraversati dal tracciato stradale attraverso tombotti di attraversamento adeguatamente dimensionati; in particolare gli interventi non dovranno ridurre la sezione idraulica degli stessi. Eventuali attraversamenti dovranno essere tali da non pregiudicare gli eventuali ampliamenti dei corsi d'acqua e dovranno inoltre essere concordati con gli Enti competenti (Genio Civile, Consorzio di Bonifica).
 - Prevedere fossi di raccolta delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionati, in modo tale da compensare la variazione di permeabilità causata dalla realizzazione delle infrastrutture al fine di non sovraccaricare i ricettori finali delle acque, oltre che adeguati volumi di invaso compensativi in grado di ottenere una riduzione dell'esistente grado di sofferenza idraulica, se presente. Salvo che verifiche di dettaglio dimostrino la necessità di misure ancor più cautelative, va adottata per la nuova viabilità una capacità di invaso minima dei fossi di guardia di 800 mc/ha di superficie di impermeabilizzata;
- c) delle superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d'accesso devono:
 - Utilizzare, preferibilmente, materiali drenanti ed assorbenti posati su appositi sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione del terreno. Va verificata caso per caso l'applicabilità di tale indicazione, tenendo conto delle limitazioni in merito alla qualità delle acque infiltrabili direttamente nel sottosuolo dettate dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto.

Rete Fognaria

9. Il rilascio dei Certificati di Agibilità da parte del Comune è subordinato:
 - a) all'attestazione di compatibilità del progetto di allacciamento alla rete fognaria delle acque bianche o miste emessa dal soggetto gestore, fatto salvo eventuale sistema di smaltimento alternativo autorizzato dalle autorità competenti;
 - b) alle condizioni, fissate dal soggetto gestore, finalizzate a garantire il trattenimento delle "acque di supero" all'interno dell'area di pertinenza, con realizzazione di opportuni sistemi di invaso e di infiltrazione, in modo da convogliarle alla fognatura, con sistemi idonei, in tempi successivi alle precipitazioni meteoriche.
10. Nel caso di insediamenti produttivi, come quelli indicati nell'allegato F del Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale Veneto con atto n. 107 del 5-11-2009, le acque meteoriche di prima pioggia prima di essere convogliate verso la rete di scolo superficiale o nel sottosuolo, dovranno essere adeguatamente trattate da sistemi di sedimentazione e disoleatura, aventi specifiche tecniche e dimensioni indicate nell'art. 39 delle Norme di Attuazione dello stesso PTA.

Rete idraulica

11. Lo scarico nei fossati e nei corsi d'acqua delle portate di pioggia o depurate è subordinato a:
 - a) rispetto delle modalità e limitazioni indicate dall'Ente gestore degli stessi a tutela dell'idoneità all'uso in cui le acque fluenti nei canali sono destinate e a tutela della sicurezza idraulica del territorio;
 - b) rispetto dei limiti qualitativi imposti dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto e dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
12. Le tombinature e le coperture dei corsi d'acqua che non siano dovute a evidenti e motivate necessità di pubblica incolumità sono vietate, come previsto dall'Articolo 115 del D. Lgs. 152/2006, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata (massimo 8 metri e con diametro interno almeno di 80 cm). Le eventuali tombinature devono comunque:
 - a) essere sottoposte a parere del Consorzio di Bonifica;
 - b) avere diametro minimo di 80 cm ed in ogni caso garantire la stessa capacità di portata del fossato di monte, con pendenza di posa tale da evitare ristagni e discontinuità idrauliche;
 - c) essere dotate di adeguato rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura a monte e a valle, da concordare con il Consorzio all'atto esecutivo.
 - d) recuperare, nei casi di chiusura dei fossati, l'invaso sottratto mediante realizzazione di nuovi fossati perimetrali o mediante l'abbassamento del piano campagna relativamente alle zone adibite a verde;
 - e) garantire, oltre che la perfetta funzionalità idraulica, anche una facile manutenzione (canal-jet, mezzi meccanici).

Generali

13. Nel dimensionamento dei volumi di laminazione deve essere:
 - a) garantito il rispetto del limite di portata scaricabile;
 - b) invasata l'eccedenza per tutta la durata dell'evento di progetto.Il limite di portata scaricabile, pari a 10 l/sec*ha su tutto il territorio, dovrà essere specificatamente concordato con il Consorzio di Bonifica competente sul territorio.
14. Dovranno essere esplicitate le prescrizioni di carattere idraulico nei permessi a costruire e nelle autorizzazioni edilizie (per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi, etc.) nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, verificato il rispetto delle prescrizioni stesse, in particolare per quanto concerne le quote altimetriche e le dimensioni dei manufatti.
15. La progettazione sotto il punto di vista idraulico delle nuove urbanizzazioni non dovrà limitarsi al solo ambito di intervento, ma dovrà considerare lo stato di fatto delle zone contermini e del bacino idrografico di appartenenza; in particolare ai fini del rispetto dell'invarianza idraulica delle future trasformazioni territoriali (così come previsto dalla D.G.R.V. n. 02948 del 06.10.2009), l'eventuale innalzamento della quota media del piano campagna dovrà essere compensato attraverso la

realizzazione di volumi di invaso, aggiuntivi rispetto a quelli definiti in funzione della superficie impermeabilizzata, intervenendo sulla rete superficiale esistente. Tali volumi compensativi, da realizzarsi preferibilmente a cielo aperto, dovranno inoltre essere posti a tutela di quelle zone che per effetto delle modifiche altimetriche introdotte dovessero risultare sfavorite dal punto di vista idraulico, ovvero assumere il valore di "barriera idraulica";

16. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

TITOLO V: TAVOLA 4 –TRASFORMABILITA'

CAPO I: AZIONI STRATEGICHE

ART. 29 – URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge regionale 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", art. 13, comma 1, lettera o)
2. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Quartier del Piave

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

3. Tavola 08.04 "Carta della Trasformabilità"
4. Tavola 07.04 "Carta della Trasformabilità" del P.A.T.I. del Quartier del Piave

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

5. Le aree di urbanizzazione consolidata, così definite ai sensi dell'art. 13, comma 1., lettera o) della LR 11/04, in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle presenti norme tecniche ovvero la riqualificazione e riconversione di edifici ed aree degradate attraverso i relativi strumenti urbanistici attuativi, sono articolate dal P.A.T. in:

A - "Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente residenziale":

individuate dal P.A.T.:

- a) negli ambiti territoriali in cui l'esistenza e dotazione delle opere di urbanizzazione primaria consentono l'intervento diretto senza ulteriori prescrizioni, individuati dal P.A.T. nelle Zone di Tipo A, B e C1 del P.R.G. previgente;
- b) negli ambiti territoriali classificati dal P.R.G. previgente come "Zone B, e C1 oggetto di Normativa Specifica", dei quali il P.A.T. riconosce e conferma la vocazione a fini residenziali, anche per contiguità ai precedenti della lettera a), ma che, per dotazione non ottimale delle principali opere di urbanizzazione e dei sottoservizi ai sensi del DPR 380/2001, art. 12 comma 2, nonché delle dotazioni territoriali comunali, possono essere fruiti ai fini della destinazione di zona esclusivamente previo impegno da parte degli interessati di farsi carico dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione, contemporaneamente all'intervento oggetto del permesso di costruire, delle opere di urbanizzazione mancanti, da individuare caso per caso a cura dell'amministrazione comunale; la realizzazione a valenza perequativa delle suddette opere di urbanizzazione esclude la possibilità di scomputo delle somme di contributo di costruzione dovute;
- c) negli ambiti territoriali di edificazione consolidata, anche all'interno dei centri storici, che presentano caratteri di obsolescenza e degrado o nei quali è venuta meno la funzione originaria e necessitano di interventi di riqualificazione e/o riconversione, individuati dal P.A.T. nelle Zone di Tipo "A, B e C1 di degrado" del P.R.G. previgente nonché in altre con le medesime caratteristiche;
- d) negli ambiti territoriali cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, che interessano gli elementi storici del territorio comunale e che comprendono sia le aree individuate come Centri Storici sia quelle ad essi assimilate grazie alla persistenza di aspetti edilizi, antropici e culturali tali da costituire i caratteri identitari del Comune di Sernaglia della Battaglia.

B - "Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente produttiva":

individuate dal P.A.T.:

- e) negli ambiti territoriali destinati dal P.R.G. vigente a zone territoriali omogenee di tipo D – produttive, differenziate dal P.A.T. in "Zone per attività produttive di rilevanza provinciale" di cui all'art. 38 e "Zone per attività produttive di rilevanza locale" di cui all'art. 39.

6. Il P.A.T. recepisce i contenuti e le finalità del P.A.T.I. QdP espressi nelle sue NT, prescrivendo che gli interventi di ampliamento e nuova costruzione di cui al presente articolo devono essere altresì compatibili con il P.A.T.I. e non comprometterne le scelte strutturali.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

A - "Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente residenziale".

7. Il P.I. articola la disciplina di queste aree precisando i perimetri:
- a) delle porzioni di area ad urbanizzazione consolidata sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi con eventuale inclusione, ai sensi e secondo le modalità di cui al comma 10, di aree adiacenti classificate ai sensi dell'art. 30 e/o dell'art. 33, prevedendo, nei limiti del dimensionamento dell'A.T.O. di appartenenza, l'adeguamento degli indici di edificabilità secondo criteri di ottimale utilizzo della risorsa suolo e la possibilità di recupero e riconversione dei corpi edilizi eventualmente adibiti ad attività produttive in zona impropria;
 - b) delle porzioni di area ad urbanizzazione consolidata interstiziali o di frangia di cui al comma 5.b), non sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi, prevedendo, nei limiti del dimensionamento dell'A.T.O. di appartenenza, la possibilità di ampliamento e/o di nuova edificazione.
8. Il P.I. disciplina le aree di cui al comma 5.b) del presente articolo attraverso l'adeguamento degli indici di edificabilità nei limiti del dimensionamento dell'A.T.O. di appartenenza, in modo che possano essere fruite, ai fini della destinazione di zona, esclusivamente previo impegno da parte degli interessati di farsi carico dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione, contemporaneamente all'intervento oggetto del permesso di costruire, delle opere di urbanizzazione mancanti, da individuare caso per caso a cura dell'amministrazione comunale; la realizzazione a valenza perequativa delle suddette opere di urbanizzazione esclude la possibilità di scomputo delle somme di contributo di costruzione dovute.
9. Il P.I., in coerenza con il disposto di cui al comma precedente, disciplina altresì le aree di cui al comma 5.b) del presente articolo prescrivendo che: la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria è commisurata ai costi reali, valutati nel rispetto delle caratteristiche di legge vigenti in materia, e secondo stime analitiche in base alle opere previste nell'intervento specifico; il rilascio del permesso di costruire è comunque subordinato alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo, con cui vengono definiti le modalità, i tempi e tutti gli obblighi, gli oneri e le eventuali garanzie fideiussorie da prestare in ordine all'adempimento delle obbligazioni assunte.
10. Il P.I. può individuare ulteriori situazioni interstiziali e/o di frangia, analoghe a quelle già classificate dal P.A.T. ai sensi dell'art. 33, comma 6. lett. c), purché contigue alle aree ad urbanizzazione consolidata e rientranti nei limiti di trasformabilità di cui al combinato disposto degli art. 30 e 34, e/o nelle linee preferenziali di sviluppo insediativo di cui all'art. 33, che possono essere assoggettate alla disciplina di cui al comma 5.b) del presente articolo nel rispetto dei commi 8 e 9.
11. Il P.I., nei casi di cui al comma 10, precisa altresì le modalità di assolvimento dell'obbligo del rispetto delle misure perequative di cui all'art. 45.
12. Le porzioni delle Zone classificate dal P.R.G. vigente come residenziali di Tipo B e C1 con attribuzione di capacità edificatoria predefinita in luogo dell'indice di edificabilità contraddistinte dai cartigli: B/36, C1/13 della "Zona Significativa A – Sernaglia"; C1/2, C1/3, C1/5 della "Zona Significativa B – Fontigo"; B/13, C1/1, C1/3, C1/5, C1/18 della Zona Significativa C – Falzè Sud; C1/21 della Zona Significativa D – Falzè Nord), edificabili in quanto su di esse insistono i bollini cui corrisponde la volumetria ammissibile, sono confermate dal P.A.T. nella loro vocazione residenziale e classificate ai sensi del comma 5.a) del presente articolo.
13. Le porzioni delle Zone classificate dal P.R.G. vigente come residenziali di Tipo B e C1 con attribuzione di capacità edificatoria predefinita in luogo dell'indice di edificabilità contraddistinte dai cartigli: B/36, C1/13 della "Zona Significativa A – Sernaglia"; C1/2, C1/3, C1/5 della "Zona Significativa B – Fontigo"; B/13, C1/1, C1/3, C1/5, C1/18 della Zona Significativa C – Falzè Sud; C1/21 della Zona Significativa D – Falzè Nord), diverse da quelle di cui al comma precedente e quindi non edificabili, sono confermate dal P.A.T. nella loro vocazione residenziale e classificate ai

sensi del comma 5.b) del presente articolo, e possono quindi essere fruite nella loro capacità edificatoria esclusivamente secondo le prescrizioni di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo.

14. Nelle more dell'approvazione del P.I., per le Z.T.O. di Tipo B e C1 non classificate ai sensi dei commi 12 e 13 vale la normativa di cui al P.R.G. previgente.
15. Per gli ambiti territoriali di edificazione consolidata, anche all'interno dei centri storici, che presentano caratteri di obsolescenza e degrado o nei quali è venuta meno la funzione originaria e necessitano di interventi di riqualificazione e/o riconversione di cui al comma 5.c) si applicano le norme di cui all'art. 31.
16. Per gli ambiti territoriali di edificazione consolidata cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, che interessano gli elementi storici del territorio comunale e che comprendono sia le aree individuate come Centri Storici sia quelle ad essi assimilate grazie alla persistenza di aspetti edilizi, antropici e culturali tali da costituire i caratteri identitari del Comune di Sernaglia della Battaglia si applicano le norme di cui all'art. 42.
17. Il P.I. dovrà censire il fabbisogno edilizio residenziale al fine di verificare il grado di utilizzo del patrimonio edilizio coerentemente con i limiti fissati dal P.T.C.P..

ART. 30 – EDIFICAZIONE DIFFUSA E NUCLEI EDIFICATI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge regionale 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, art. 13, 43 e 44
2. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Quartier del Piave

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

3. Tavola 08.04 “Carta della Trasformabilità”
4. Tavola 07.04 “Carta della Trasformabilità” del P.A.T.I. del Quartier del Piave

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

5. Sono ambiti extraurbani o periurbani caratterizzati da forme di edificazione:
 - spontanea e sparsa di matrice rurale, peculiare del modello territoriale veneto, precedente l'entrata in vigore dei titoli abilitativi e delle prescrizioni edilizie in seguito dominanti nelle regole insediative (1967-1968);
 - disposta in modo discontinuo lungo un asse stradale ordinatore che garantisce l'accessibilità, con presenza anche di nuclei rurali isolati;
 - eterogenea sotto il profilo delle funzioni ospitate e della consistenza edilizia, espresse: dalla residenza originariamente agricola insieme con i relativi annessi rustici, di differente stato di conservazione compresi fenomeni di abbandono e degrado, ma anche dalle attività manifatturiere che si sono innestate sui corpi di fabbrica rurali, spesso ampliandoli e adattandoli alle specifiche esigenze produttive;
 - dotata delle opere di urbanizzazione essenziali, carente nei sottoservizi e sostanzialmente priva dei servizi collettivi propri delle zone residenziali.
6. Il P.A.T. riconosce questa specificità insediativa, nella consapevolezza tuttavia dei suoi limiti relativamente alle prospettive di sviluppo territoriale proprie e dell'intera collettività comunale, ed è inteso a governarne l'evoluzione sulla base di tale considerazione.
7. Riconosce altresì il paesaggio frastagliato e discontinuo, di parziale diaframma verso gli spazi aperti rurali e naturali retrostanti percepiti dalla viabilità principale, con il quale si esprime visivamente tale peculiarità, e intende mantenerlo riqualificandolo e, laddove ancora significativo, evitando forme di saldatura e riempimento dei varchi e con visuali esistenti lungo gli assi viari che garantiscono l'accessibilità.
8. Il P.A.T. individua tali ambiti nelle Schede identificative dei perimetri e della caratteristiche edilizie, urbanistiche, ambientali e di accesso dei singoli edificati diffusi e nella Tav. 08.04 Carta della Trasformabilità, in modo articolato a seconda della loro morfologia a nucleo, a nastro e di frangia, rispettivamente identificati negli elaborati: Schede “A – Edificato diffuso a nucleo”, Schede “B – Edificato diffuso a nastro” con limite di trasformabilità di primo livello” di cui all'art. 34, e Schede “C – Edificato diffuso di frangia” con limite di trasformabilità di secondo livello” di cui all'art. 34.”
9. Le azioni e gli interventi previsti dal P.A.T. per questi ambiti sono riferiti in primo luogo al patrimonio edilizio esistente al fine di adeguarlo alle esigenze abitative, produttive e di servizio dei residenti e di governarlo in modo sostenibile nelle possibili trasformazioni.
10. Il P.A.T. prevede la possibilità di nuova edificazione residenziale nel limite massimo di 800 mc per ogni intervento, condizionata all'atterraggio dei crediti edilizi di cui all'art. 47, nel rispetto comunque del principio perequativo di cui all'art. 45.
11. In coerenza con le disposizioni relative all'urbanizzazione consolidata, gli ambiti oggetto del presente articolo sono suscettibili di variazione di perimetro in senso complementare conseguente all'applicazione del disposto di cui all'art. 29, commi 10 e 11, con i medesimi limiti e modalità.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

12. Il P.A.T. attribuisce al P.I. il compito di governare operativamente tali operazioni individuando:

- a) le dotazioni territoriali specifiche necessarie per assimilare queste forme di edificazione nella struttura di reti tecnologiche e di infrastrutture soprattutto stradali che garantiscono la sostenibilità ambientale dell'intera struttura insediativa comunale;
 - b) le misure di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità con particolare riferimento agli accessi carrai alle strade principali;
 - c) l'integrazione, il miglioramento e la messa in sicurezza dei percorsi di viabilità alternativa ai mezzi motorizzati, in connessione con la rete di fruizione del territorio agro-ambientale;
 - d) le categorie specifiche di intervento sugli edifici residenziali esistenti e sui manufatti edilizi suscettibili di riuso a fini residenziali, che il P.A.T. indica: dalla manutenzione, alla ristrutturazione edilizia, all'ampliamento per esigenze del nucleo familiare;
 - e) l'istituzione del Registro dei Crediti Edilizi e la disciplina della realizzazione degli stessi crediti edilizi nei limiti di cui al comma 10, distinguendo in percentuale minima e massima il riconoscimento di quelli maturati per effetto della riqualificazione e compensazione urbanistica di cui all'art. 46 dai casi in cui essi siano derivanti da demolizioni di edifici con le caratteristiche di opera incongrua, e quindi del tutto prive di elementi di aspetto storico-architettonico;
 - f) l'eventuale possibilità, in caso di assenza o indisponibilità di crediti edilizi riscontrata in base al Registro dei Crediti Edilizi, di nuova edificazione di cui al comma 10 previa corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore dei crediti necessari alla nuova edificazione;
 - g) le categorie specifiche di intervento su edifici ad uso di attività produttive esistenti classificate da bloccare o da confermare dal P.R.G. previgente ai fini di: cessazione, variazione di ciclo produttivo per adeguamento alla normativa: ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro, trasferimento, riconversione dell'edificio e della sua pertinenza, nel rispetto comunque delle direttive e prescrizioni di cui all'art. 32;
 - h) gli strumenti in grado di implementare l'insieme delle operazioni descritte, che il P.A.T. individua in linea preferenziale nelle consuete categorie di Piano costituite: dal riconoscimento dello stato di scioglimento del rapporto funzionale con il fondo rustico con precisazione progettuale dello stato finale dei luoghi mediante apposita scheda, e, limitatamente ai casi di trasferimento di attività produttiva con riconversione dell'area dismessa, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 32 ed alle N.T. del P.A.T.I., dalla procedura dello sportello unico per le attività produttive prevista dal DPR 160/2010, prevedendo anche modalità di intervento tramite strumento urbanistico attuativo con accordo tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004;
 - i) le eventuali carenze delle opere di urbanizzazione esistenti e le forme di impegno da parte degli interessati di sopperire realizzando le opere carenti contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso;
 - j) le eventuali misure perequative che si rendano necessarie per il corretto inserimento nel contesto urbano e per il conseguimento della dotazione territoriale comunale di servizi complessivamente intesa.
13. Il P.I. precisa altresì i perimetri degli ambiti di edificazione diffusa indicati dal P.A.T., in senso complementare all'analoga operazione relativa all'urbanizzazione consolidata ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 29.
14. Il P.I. individua le opere incongrue da riqualificare anche attraverso la demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 36 della LR 11/04, eventualmente riconoscendo i crediti edilizi previsti agli artt. 46 e 47.
15. Nelle more dell'approvazione del P.I., fatte salve diverse previsioni del previgente P.R.G., non sono ammessi interventi edilizi se non nell'ambito delle previsioni di tutela ed edificabilità del territorio agricolo di cui al titolo V della L.R. 11/2004, e secondo le prescrizioni e vincoli già previsti per le zone a prevalente destinazione agricola.
16. Nelle more dell'approvazione del P.I. sono ammessi sugli edifici esistenti gli interventi già previsti da schedatura puntuale compresa quella relativa alle attività produttive da confermare.
17. Nelle more dell'approvazione del P.I., il P.A.T. prevede altresì la possibilità di applicazione del disposto di cui agli artt. 36 e 37 della LR 11/04, ai sensi degli artt. 46 e 47.

ART. 31 – AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE E PER PROGRAMMI COMPLESSI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. n. 13, comma 1, lettera l)

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

3. Tavola 08.04, “Carta della Trasformabilità”
4. Tavola 07.04 “Carta della Trasformabilità” del P.A.T.I. del Quartier del Piave

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

5. Le “Aree di riqualificazione e riconversione e per Programmi complessi” includono ambiti territoriali consolidati che presentano caratteri di criticità od obsolescenza dovuti principalmente a processi di dismissione di attività produttive o di progressiva loro incompatibilità con l'evoluzione del contesto urbano e territoriale di riferimento, o di interventi eterogenei ed incoerenti cui il P.A.T. attribuisce un ruolo strategico ai fini sia del superamento delle situazioni di degrado sia del soddisfacimento futuro del fabbisogno collettivo di qualità urbana e territoriale.
6. Il P.A.T. differenzia tali ambiti a seconda delle loro caratteristiche ed al rapporto con le aree ad urbanizzazione consolidata, distinguendoli nella Tav. 08.04 Carta della Trasformabilità in “Aree di riqualificazione e riconversione”, “Aree di riqualificazione e riconversione da assoggettare a Programmi complessi” e “Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e riconversione o al riordino in zona agricola”.
7. Le “Aree di riqualificazione e riconversione” si riferiscono a Zone di degrado o assoggettate a Procedura SUAP ex art. 8 del DPR 160/2010 ed ai sensi dell'art. 48, comma 7 bis 2 della LR 11/04, di trasferimento attività e riclassificazione dell'area dismessa, così come classificate dal PRG previgente, nonché ulteriori ambiti riconosciuti dal P.A.T. in quanto presentano le medesime caratteristiche.
8. Le “Aree di riqualificazione e riconversione da assoggettare a Programmi complessi” si riferiscono ai compendi edilizi e territoriali ove le trasformazioni edilizie ed urbanistiche comportano una trasformazione tale da richiedere l'individuazione dei vari soggetti da coinvolgere, la verifica delle condizioni di praticabilità amministrativa, di compatibilità temporale e di sostenibilità economica per l'attuazione degli interventi.
9. Le “Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e riconversione o al riordino in zona agricola” si riferiscono ad ambiti territoriali quali: porte di ingresso ai centri urbani, aree di frangia, di intermezzo tra centri urbani, in fase di trasformazione, caratterizzati da disordine insediativo, privi di fisionomia morfologica riconoscibile e quindi tali da rientrare nella categoria dei paesaggi degradati, ai quali il P.A.T. attribuisce un valore strategico proprio ai fini del miglioramento dell'identità paesaggistica del territorio comunale. La loro individuazione cartografica è di carattere tematico ed indicativo della necessità, nella progettazione e realizzazione degli interventi, di considerare gli obiettivi di qualità insediativa e paesaggistica di cui al comma 21.
10. Il P.A.T. individua le Aree classificate ai sensi del comma 8.
11. Il P.A.T. contempla altresì, pur non individuandola nella Tav. 08.04, e demandandone la disciplina al P.I., l'esistenza di singoli fabbricati con relative pertinenze inedificate dimensionalmente minori ma comunque significative in quanto possono prestarsi al riuso con valenze di interesse pubblico (orti sociali con relative strutture agricole, locali ove raccogliere e conservare oggetti e testimonianze propri dei modi tradizionali della cultura rurale locale, così come di eventi storici come la Grande Guerra, luoghi di carattere ludico/ricettivo/ricreativo, e per associazioni proprie della cultura locale, etc.).

12. Le destinazioni d'uso ammissibili per tutte le zone considerate nel presente articolo sono previste dal P.A.T. e dal P.I. in modo ampio ed atto a favorire o consentire la pluralità di funzioni, con la sola esclusione di quelle produttive dei settori secondario e primario.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

13. La modalità di intervento prevista dal P.A.T. per le "Aree di riqualificazione e riconversione" è il PUA con i contenuti e l'efficacia del piano di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia popolare" e successive modificazioni, con destinazioni d'uso coerenti con quelle previste dal PRG previgente e/o con le prescrizioni di cui al comma 12, nel rispetto dei criteri perequativi di cui all'art. 45 modulati considerando le caratteristiche specifiche dovute al non consumo di suolo agricolo e di S.A.U..
14. La modalità di intervento prevista dal P.A.T. per le "Aree di riqualificazione e riconversione da assoggettare a Programmi complessi" di cui al comma 8 è il PUA con i contenuti e l'efficacia del programma integrato di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, previa la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR 11/04 o di accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della LR 11/04 laddove il rilevante interesse pubblico è stabilito secondo criteri perequativi e compensativi tali da considerare le caratteristiche specifiche dovute al non consumo di suolo agricolo e di S.A.U..
15. Il P.I. può individuare zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia popolare" e successive modificazioni, tali da comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature così come trattate al comma 11 del presente articolo con modalità di intervento anche diretto, previa la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR 11/04 o di accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della LR 11/04 secondo criteri perequativi e compensativi tali da considerare le caratteristiche specifiche dovute al non consumo di suolo agricolo e di S.A.U..
16. Il P.I. può introdurre nuove "Aree di riqualificazione e riconversione da assoggettare a Programmi complessi", anche riclassificando quelle definite dal P.A.T. "Aree di riqualificazione e riconversione", o modificare i parametri edificatori ed il perimetro di quelle individuate nel P.A.T., senza procedere ad una variante dello stesso P.A.T., ferme restando le seguenti regole:
- a) la riqualificazione delle aree non può superare i limiti dell'A.T.O. di appartenenza;
 - b) la riqualificazione deve essere condotta nel rispetto degli indirizzi formulati negli elaborati del P.A.T.;
 - c) tutte le aree di riqualificazione dovranno essere soggette a PUA con i contenuti e l'efficacia del programma integrato di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, previa la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR 11/04 o di accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della LR 11/04;
 - d) la riqualificazione deve essere limitata agli ambiti di urbanizzazione consolidata e in quelli individuati dal livello di trasformabilità di I e II livello nella tavola 08.04 "Carta della trasformabilità";
 - e) il rispetto dei criteri perequativi di cui all'art. 45 criteri pur considerando le caratteristiche specifiche dovute al non consumo di suolo agricolo e di S.A.U..
17. La riqualificazione si attua con interventi estesi all'intero ambito o a parti di esso attraverso:
- a) il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche attraverso l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell'arredo urbano;
 - b) il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche mediante il completamento dell'edificato;
 - c) il miglioramento della qualità urbana mediante una maggiore dotazione di spazi e servizi pubblici;
 - d) una più omogenea individuazione dei caratteri planivolumetrici degli edifici, anche mediante interventi di trasferimento tra diversi lotti delle volumetrie edificate o di diradamento delle stesse.
18. Prima dell'approvazione del P.I., fatte salve diverse previsioni del previgente P.R.G., sono ammessi interventi edilizi nei limiti di cui alla lettera d) Art. 3, comma 1 del D.P.R. 380/2001.

19. Prima dell'approvazione del P.I., è ammessa altresì l'approvazione di Programmi integrati ai sensi e secondo le modalità previste al comma 8.
20. Nelle more dell'approvazione del PI sono ammessi sugli edifici esistenti gli interventi già previsti da schedatura puntuale di PRG previgente, anche in riferimento alle attività produttive "da confermare" o, in caso contrario, delle sole categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria e del restauro e di risanamento conservativo.
21. Per le "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e riconversione o al riordino in zona agricola" il P.I., sulla base dell'individuazione degli elementi qualificanti e detrattori, determina gli obiettivi di qualità paesaggistica da perseguire negli interventi pubblici e privati.
22. Il P.I. può altresì introdurre nuove "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e riconversione o al riordino in zona agricola".
23. Nelle more dell'approvazione del P.I., gli interventi ammissibili a seconda della destinazione di Zona devono illustrare i criteri e le scelte progettuali di inserimento paesaggistico attraverso elaborati che ne consentano la valutazione.
24. Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi interventi che demandano al P.I. e ad un PUA l'attuazione, sia relativi ad aree di riqualificazione e riconversione e per programmi complessi, sia relativi ad aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013.

ART. 32 – CRITERI PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA, E PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DI CUI AL D.P.R. 160/2010.

A – MITIGAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ESSERE DA BLOCCARE E DA CONFERMARE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
3. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Quartier del Piave

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola n. 08.04, "Carta della Trasformabilità"
5. Tavola n. 07.04, "Carta della Trasformabilità" del P.A.T.I. del QdP

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Il P.A.T. recepisce il P.A.T.I. nell'identificare le attività produttive collocate in zona impropria, che debbono essere oggetto di rilocalizzazione in zona propria di tipo produttivo di rilevanza provinciale, sulla base di quanto individuato dal P.R.G. vigente alla data di entrata in vigore del P.A.T.I. come attività da trasferire.

DIRETTIVE

7. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi fissati dal P.A.T.I. e le direttive dei Progetti Strategici definisce:
 - a) gli interventi di mitigazione da realizzare in riferimento a:
 - tipologia di attività in essere;
 - dimensioni aziendali;
 - destinazioni d'uso attigue l'attività;
 - specificità urbanistiche e territoriali del contesto;
 - specificità ambientali e paesaggistiche del contesto;
 - b) il regime urbanistico ed edilizio vigente sino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente punto a);
 - c) eventuali interventi di compensazione ambientale.
8. Il P.I. monitora ed aggiorna le attività esistenti in zona impropria da mitigare sulla base di criteri ambientali ed urbanistici, quali a titolo esemplificativo:
 - la prossimità alle aree di pregio ambiente e/o paesaggistico;
 - la prossimità alle aree residenziali e/o servizi;
 - la dotazione di opere di urbanizzazione;
 - la tipologia di attività;
 - il possesso di certificazioni e/o autorizzazioni in materia ambientale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. Gli interventi di ristrutturazione e/o eventuale ampliamento delle superfici non specificatamente destinate alla produzione del bene quali a titolo esemplificativo gli uffici, le sale mostre, le sale riunioni, etc., vengono definiti dal P.I. e devono essere accompagnati dagli interventi di mitigazione. Gli eventuali ampliamenti delle superfici sopra richiamate sono consentiti fino ad un massimo di 1.500 mq. e comunque nel limite dell'80 per cento della superficie coperta esistente.
10. In assenza di tali interventi e in attesa che il P.I. definisca il regime urbanistico ed edilizio vigente si applicano le NTA del P.R.G. vigente.
11. Per le attività produttive ricomprese all'interno dei "contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" si applica quanto previsto all'art. 31 delle presenti NT.

12. Nelle more dell'approvazione del P.I., per le attività produttive classificate "da confermare" dal P.R.G. previgente sono ammessi sugli edifici esistenti gli interventi già previsti da schedatura puntuale.
13. Il P.I. può riclassificare le attività produttive collocate in zona impropria senza comportare una variante al P.A.T., solo nel caso in cui vengano declassate ad attività produttive da trasferire come regolamentate dalla successiva lettera B di cui ai commi seguenti del presente articolo.

B – ATTIVITÀ PRODUTTIVE DA TRASFERIRE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

14. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
15. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
16. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Quartier del Piave

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

17. Tavola n. 08.04, "Carta della Trasformabilità"
18. Tavola n. 07.04, "Carta della Trasformabilità" del P.A.T.I. del QdP

CONTENUTI E FINALITÀ

19. Il P.A.T. recepisce il P.A.T.I. nell'identificare le attività produttive collocate in zona impropria, che debbono essere oggetto di rilocalizzazione in zona propria di tipo produttivo di rilevanza provinciale, sulla base di quanto individuato dal P.R.G. vigente alla data di entrata in vigore del P.A.T. come attività da trasferire.
20. Le attività che si rilocalizzano dovranno attivare processi di riqualificazione e riconversione, ad altro uso, delle aree di provenienza in applicazione della procedura del credito edilizio di cui all'art. 47 e di quanto previsto al successivo comma 21.

DIRETTIVE

21. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi fissati dal P.A.T.I. e le direttive dei Progetti Strategici definisce le priorità di trasferimento delle attività produttive sulla base dei seguenti criteri:
 - a) vicinanza ad aree di pregio ambientale e paesaggistico;
 - b) vicinanza ad ambiti residenziali e di servizi;
 - c) assenza di adeguate opere di urbanizzazione;
 - d) presenza di scarichi ed emissioni significative;
 - e) presenza di certificazioni e/o autorizzazioni ambientali;e le modalità di riutilizzo dei siti dismessi in riferimento a:
 - f) riqualificazione ambientale del sito;
 - g) destinazioni d'uso attigue all'attività;
 - h) specificità urbanistiche e territoriali del contesto;
 - i) specificità ambientali e paesaggistiche del contesto;
 - j) gli strumenti attuativi garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e valutando la possibilità di operare con programmi complessi nel rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica;
 - k) eventuali interventi di compensazione ambientale.
22. Il P.A.T. ed il P.I. monitorano ed aggiornano le attività esistenti in zona impropria da trasferire sulla base di criteri ambientali ed urbanistici, quali a titolo esemplificativo:
 - la prossimità alle aree di pregio ambiente e/o paesaggistico;
 - la prossimità alle aree residenziali e/o servizi;
 - la dotazione di opere di urbanizzazione;
 - la tipologia di attività;
 - il possesso di certificazioni e/o autorizzazioni in materia ambientale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

23. Per queste attività, in attesa che il P.I. definisca il nuovo regime urbanistico ed edilizio, non sono ammissibili interventi edilizi specifici eccedenti la lettera b) comma 1 del DPR 380/2001.
24. Per le attività produttive ricomprese all'interno dei "contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" si applica quanto previsto all'art. 31 delle presenti NT.

C – APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

25. DPR 7 settembre 2010, n. 160, "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
26. L. n. 241 del 07.08.1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
27. L.R. 55/2012 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materie varie".
28. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
29. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Quartier del Piave

CONTENUTI E FINALITÀ

30. Il P.A.T., a recepimento della normativa del P.A.T.I. prevede la possibilità di utilizzare la procedura dello sportello unico in variante esclusivamente per la rilocalizzazione o ampliamento delle attività in essere nei casi ed entro i limiti previsti al Titolo II delle NT del P.A.T.I. come integrati dal presente Articolo.

DIRETTIVE

31. Il P.A.T., a recepimento della normativa del P.A.T.I. assume quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello SUAP per le varianti di cui al DPR 160/2010, quelli contenuti nella Circolare Regionale n. 16 del 30/7/2001, in quanto applicabili per effetto delle disposizioni introdotte dalla L.R. n. 11/2004 e della Direttiva comunitaria 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica. In particolare, nella valutazione dei progetti è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:
 - a) è da escludere la possibilità di:
 - recuperare edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive;
 - ampliare l'area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto;
 - interessare aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano;
 - interessare attività già oggetto di variante di P.R.G. redatta ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 61/1985 o ai sensi della L.R. n. 11/1987 e stralciata dalla Regione Veneto in sede di approvazione, qualora non risultino evidenti modifiche di contesto o comunque non siano venuti a decadere i motivi che hanno indotto la Regione ad esprimersi negativamente;
 - interessare gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività produttive, che devono invece essere trasferite in idonee zone di P.R.C., sempre che il progetto non si configuri come "realizzazione" di un nuovo impianto;
 - ledere l'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, crinali, visuali panoramiche, ecc.;
 - b) è necessario:
 - verificare l'integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell'Art. 41 delle Norme Tecniche del P.T.R.C. sull'intero territorio del Quartier del Piave e delle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale e provinciale;
 - verificare la compatibilità con le zone di tutela e le zone di vincolo;

- garantire il rispetto degli standards urbanistici;
- ricondurre le NTO degli interventi in variante al PRC ai principi definiti dall'art. 45 delle presenti NT riguardanti la perequazione;
- convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento;
- prevedere tutti gli interventi utili per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

32. L'applicazione della procedura dello SUAP, di cui al D.P.R. n. 160/2010 e successive modificazioni, deve avvenire in coerenza con la disciplina del territorio definita dal presente P.A.T. e dal P.A.T.I. ed è ammissibile solo ed esclusivamente in applicazione all'istituto del credito edilizio di cui al successivo Art. 47 delle presenti NT. L'ammontare del credito edilizio destinato all'ampliamento dei fabbricati e delle pertinenze destinate all'attività è pari alla superficie lorda di pavimento maturata per effetto della dismissione e conseguente demolizione dei fabbricati (previa riqualificazione/bonifica ambientale dell'area) occupati da attività produttive collocati in zona impropria, già individuate nei PI dei singoli comuni.
33. L'applicazione della procedura dello SUAP in Variante al P.I. non potrà interessare le attività produttive collocate in zona impropria (attività da trasferire) di cui al precedente punto B delle presenti NT.
34. Nelle fattispecie diverse da quelle individuate al precedente comma 33 del presente Articolo l'applicazione della procedura dello SUAP è ammissibile solo ed esclusivamente:
- a) per gli interventi collocati nelle zone per attività produttive di rilevanza provinciale anche in ampliamento alla Z.T.O. di appartenenza;
 - b) per gli interventi collocati nelle zone per attività produttive di rilevanza locale senza ampliamento della Z.T.O. di appartenenza;
 - c) per gli interventi riguardanti le strutture ricettivo-turistiche;
 - d) per gli interventi riguardanti le strutture agroindustriali;
- alle seguenti condizioni:
- e) la superficie lorda di pavimento destinata all'ampliamento dell'attività non può essere superiore a tre volte di quella esistente alla data di adozione del P.A.T.I.;
 - f) la superficie lorda di pavimento destinata all'ampliamento dell'attività non può essere superiore a 5.000 mq.
35. Le procedure di cui ai precedenti commi 32, 33 e 34 sono assoggettate alla:
- a) applicazione dell'istituto perequativo;
 - b) definizione di un accordo pubblico privato ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/2004 o di similari forme di convenzionamento.

ART. 33 – LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
2. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Quartier del Piave

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

3. Tavola 08.04, “Carta della Trasformabilità”

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il P.A.T. fissa le “Linee preferenziali di sviluppo insediativo” rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata di cui all’art. 29 ed alle trasformazioni previste dal P.R.G. vigente alla data di adozione del P.A.T..
5. Il P.A.T., facendo riferimento a zone di possibile ampliamento delle aree di urbanizzazione consolidata, prevede e distingue le “Linee preferenziali di sviluppo insediativo” in:
 - a) “Linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione residenziale previste dal P.R.G.” individuate nelle Zone di Tipo C2 non attuate del PRG previgente;
 - b) “Linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione residenziale definite dal P.A.T. assoggettate a PUA”;
 - c) “Linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione residenziale definite dal P.A.T. a intervento diretto”, individuate dal P.A.T. in riferimento alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22.04.2013 che individua situazioni specifiche sulla base dei criteri perequativi riportati in Allegato B alle presenti NT:
relativamente al sistema residenziale e dei relativi servizi, e
 - d) “Linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione produttiva”,
relativamente al sistema produttivo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi del P.A.T. ed i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O., definisce gli ambiti di sviluppo edilizio individuando specifiche zone residenziali e di servizio sulla base dei seguenti criteri:
 - a) la nuova espansione edilizia deve essere prevista prioritariamente seguendo le “linee preferenziali di sviluppo insediativo”;
 - b) tutte le nuove aree di espansione dovranno essere soggette a PUA ad eccezione dei casi di cui al comma 5.c);
 - c) la possibilità di individuare ulteriori situazioni analoghe a quelle di cui al comma 5.c) applicando i medesimi criteri localizzativi di contiguità rispetto all’urbanizzazione consolidata e perequativi contenuti nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22.04.2013 e riportati in Allegato B alle presenti NT, nonché le prescrizioni di cui ai commi 10 e 11;
 - d) la possibilità di introdurre criteri più restrittivi nei casi di cui alla precedente lettera c);
 - e) sia la modalità di intervento attraverso P.U.A. sia l’intervento diretto dovranno essere applicati con il principio della perequazione di cui all’art. 45 delle presenti N.T..
7. Nelle more dell’approvazione del P.I., le modalità di intervento per gli ambiti interessati dalle “Linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione residenziale” sono:
 - a) per gli edifici esistenti, intervento diretto per interventi di cui alle lettere a), b) c) d) del comma 1 dell’art. 3 del DPR 380/01, fatte salve disposizioni di livello superiore,. E’ ammessa la demolizione con ricostruzione a parità di volume. E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso per gli edifici esistenti alla data di approvazione del P.A.T. con il recupero degli standard primari minimi a parcheggio e la monetizzazione degli altri (primari e secondari) secondo le Tabelle vigenti;

- b) per gli interventi di cui alle lettere e), f) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/01 è necessaria la previa approvazione di apposito P.U.A. su aree individuate dal P.R.G. previgente ad eccezione dei casi di cui al comma 5.c).
8. Nelle more dell'approvazione del P.I., il rilascio del permesso di costruire nei casi di cui al comma 5.c) è subordinato al rispetto dei criteri esplicitati nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22.04.2013 e delle condizioni di cui ai commi 10 e 11.
9. Il P.I., nel caso di individuazione di ulteriori aree che possono rientrare nella fattispecie di cui al comma 5.c), le ammette esclusivamente in adiacenza all'urbanizzazione consolidata ed all'interno degli ambiti di edificazione diffusa di cui all'art. 30 entro i limiti di trasformabilità di cui all'art.34. Deve altresì disciplinare tali aree attraverso l'adeguamento degli indici di edificabilità nei limiti del dimensionamento dell'A.T.O. di appartenenza, nonché in modo che possano essere fruite, ai fini della destinazione di zona, esclusivamente previa verifica dello stato di attuazione delle opere di urbanizzazione e dell'impegno da parte degli interessati di farsi carico dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione delle opere carenti e/o eccedenti per importo il contributo di costruzione di legge, contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso di costruire, nonché di ottemperare alle misure perequative di cui all'art. 45 che si rendono necessarie per il corretto inserimento nell'assetto urbano e per la dotazione territoriale comunale; la realizzazione delle suddette eventuali opere di urbanizzazione è comunque intesa escludendo la possibilità di scomputo delle somme di contributo di costruzione dovute.
10. Il P.I., in coerenza con il disposto di cui al comma precedente, disciplina altresì le medesime aree prescrivendo che: la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria è commisurata ai costi reali, valutati nel rispetto delle caratteristiche di legge vigenti in materia, e secondo stime analitiche in base alle opere previste nell'intervento specifico; la determinazione degli oneri di urbanizzazione secondaria è commisurata in riferimento alle misure perequative di cui all'art. 45; il rilascio del permesso di costruire è comunque subordinato alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo, con cui vengono definiti le modalità, i tempi e tutti gli obblighi, gli oneri e le eventuali garanzie fideiussorie da prestare in ordine all'adempimento delle obbligazioni assunte.
11. Nelle more dell'approvazione del P.I., le previsioni relative agli ambiti interessati dalle "Linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione produttiva" non possono essere oggetto di approvazione del prescritto P.U.A. né oggetto di attuazione di P.U.A. approvato qualora per quest'ultimo non sia stata stipulata la convenzione di legge e sia stato dato inizio ai lavori.

ART. 34 – LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

RIFERIMENTI CARTOGRAFI

2. Tavola n. 08.04, "Carta della Trasformabilità"

DEFINIZIONI CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. fissa i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alla strategia insediativa definita per i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambiti funzionali, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali ed agronomiche ed agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio comunale.

Il P.A.T. individua tre livelli di definizione delle linee di contenimento, così definite:

- Linee di contenimento della nuova edificazione;
- Livello di trasformabilità di primo livello, che ha riscontro cartografico negli elaborati "Schede B – Edificato diffuso a nastro";
- Livello di trasformabilità di secondo livello, che ha riscontro cartografico negli elaborati "Schede; Edificato diffuso di frangia".

Per ogni livello il P.A.T. definisce ambiti, criteri e linee guida di riferimento per la redazione del P.I..

4. Gli ambiti in cui insiste il "Livello di trasformabilità di primo livello" mirano alla tutela dei sistemi naturali, ambientali, rurali, culturali e storici di rilevante valenza locale e territoriale, anche dal punto di vista percettivo o cinematico. Le linee di contenimento così definite sono strutturate su una serie di criteri di indirizzo per la presentazione di possibili nuove edificazioni, i quali mirano alla salvaguardia di sistemi o forme del paesaggio individuate e riconoscibili.
5. Gli ambiti in cui insiste il "Livello di trasformabilità di secondo livello" mirano alla tutela di sistemi agricoli e urbano-rurali di rilevante valenza locale, anche questi sono tutelati altresì dal punto di vista percettivo o cinematico. Le linee di contenimento così definite sono strutturate su una serie di criteri di indirizzo per la presentazione di possibili nuove edificazioni, i quali mirano alla salvaguardia di sistemi o forme del paesaggio individuate e riconoscibili.
6. Il P.I. precisa i rispettivi criteri di indirizzo indicati ai commi 4 e 5 con particolare riferimento all'eventuale nuova edificazione sotto il profilo tipologico e di inserimento paesaggistico.
7. Il P.I. nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal P.A.T. può prevedere limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni urbanistiche che evidenziano l'opportunità di:
 - Riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi d'acqua) o antropici (infrastrutture quali strade, muri di contenimento) al fine di evitare la formazione di aree di risulta;
 - Preservare l'integrità dell'assetto fondiario (per evitare la formazione di sfridi inutilizzabili) purché non in contrasto con il punto precedente;
 - Garantire una migliore organizzazione dell'insediamento e comunque per una superficie non superiore al 10% di quella interessata dall'intervento.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal P.A.T. sono ammesse esclusivamente:
 - Opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate secondo le procedure di legge in variante ai predetti strumenti.
9. Prima dell'approvazione del P.I. adeguato al P.A.T. nelle aree ricadenti all'interno del limite fisico alla nuova edificazione e ricomprese nel P.R.G. previgente in zona agricola o prive di destinazione

urbanistica per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti sino alla lettere a) b), c), e d) Art. 3, D.P.R. 380/2001, e le opere pubbliche e/o di interesse pubblico, approvate in conformità alla disciplina generale e/o speciale che regola le singole fattispecie.

ART. 35 – SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIORE RILEVANZA

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”
2. Piano di Area dell’Alta Marca e Prealpi Vittoriesi

RIFERIMENTI CARTOGRAFI

3. Tavola n. 08.04, “Carta della Trasformabilità”

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il P.A.T. classifica quali “Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza” le aree e/o complessi di servizi istituzionali pubblici a scala territoriale di rilevanza comunale e/o sovracomunale esistenti, da potenziare e/o di nuova collocazione.

DIRETTIVE

5. Il P.I. provvederà a disciplinare:
 - a) le funzioni da confermare;
 - b) le funzioni da trasferire;
 - c) le funzioni da riconvertire;
 - d) i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le strategie di Piano e le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.
6. Il P.I., in coerenza con gli indirizzi del P.A.T.:
 - a) disciplina gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.;
 - b) indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti;
 - c) prevede interventi di miglioramento qualitativo delle strutture con adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione urbana e dalla rete dei percorsi ciclopeditoni, adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria, prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura ed eliminazione delle barriere architettoniche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Fino all'approvazione del P.I. restano confermate le previsioni del P.R.G. previgente. L'attuazione delle previsioni del P.A.T. potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.
8. Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi interventi che demandano al P.I. la disciplina delle funzioni da confermare, da trasferire, da riconvertire, e la definizione puntuale degli interventi, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013.

ART. 36 – INFRASTRUTTURE DI MAGGIOR RILEVANZA

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”

RIFERIMENTI CARTOGRAFI

2. Tavola n. 08.04, “Carta della Trasformabilità”

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. individua quali assi infrastrutturali di maggiore rilevanza i seguenti:
 - a) S.P. 34;
 - b) Direttrice Sernaglia della Battaglia – Col San Martino;
 - c) Direttrice Sernaglia della Battaglia – Falzè – Colfosco – Ponte della Priula;
 - d) Direttrice Sernaglia della Battaglia – Villanova – Farra di Soligo.
4. Il P.A.T. definisce quale obiettivo prioritario la realizzazione di una serie di interventi di nuova costruzione, mitigazione ambientale e riqualificazione geometrica e/o funzionale degli assi infrastrutturali appartenenti alla rete della mobilità, come elencata al comma terzo del presente Articolo, al fine di conseguire il miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale.

DIRETTIVE

5. Il P.I. provvederà a disciplinare:
 - a) la categoria di appartenenza della infrastruttura;
 - b) le sue modalità di realizzazione, in modo coerente e compatibile con le linee guida e i criteri individuati ed esplicitati dal P.A.T.;
 - c) gli interventi di compensazione ambientale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Sono vietati gli interventi che possono interferire con la viabilità di riportata nella Tavola 08.04 “Carta della Trasformabilità” se non preventivamente concordati con gli enti preposti.

ART. 37 – DOTAZIONE DEI SERVIZI

1. Ai sensi dell'art. 31 della LR 11/2004, il P.A.T., attraverso la realizzazione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e le opere di urbanizzazione secondaria, prevede le dotazioni minime di attrezzature e servizi che riguardano in particolare:
 - a) istruzione;
 - b) assistenza, servizi sociali e sanitari;
 - c) pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile;
 - d) attività culturali, associative e politiche;
 - e) spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, parchi urbani, aree boscate pubbliche;
 - f) spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi;
 - g) parcheggi, spazi di sosta pubblici, attrezzature per la mobilità e la rete di percorsi ciclo-pedonali urbani ed extraurbani;
 - h) elementi di riqualificazione urbana.
2. Ai fini di quanto disposto dall'atto di indirizzo di cui all'art. 50, comma 1, lettera h) "Opere di urbanizzazione" della LR 11/2004, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178 del 8 ottobre 2004 il P.A.T. individua quali opere di urbanizzazione primaria:
 - a) strade;
 - b) spazi di sosta o di parcheggio;
 - c) fognature;
 - d) rete idrica;
 - e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
 - f) pubblica illuminazione;
 - g) spazi di verde attrezzato;
 - h) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazione;
 - i) le opere relative alla messa in sicurezza da un punto di vista idraulico (utilizzo di pavimentazioni drenanti su fondo permeabile per i parcheggi, aree verdi conformate in modo tale da massimizzare la capacità di invaso e di laminazione, creazione di invasi compensativi, manufatti di controllo delle portate delle acque meteoriche; etc.);
 - j) e geologico (rilevati e valli artificiali, paramassi, opere di difesa fluviale quali briglie e muri di contenimento laterale);
 - k) opere di ripristino ambientale;
 - l) bonifica ambientale dei terreni;
 - m) raccordi e svincoli stradali;
 - n) barriere antirumore (preferibilmente in terra o con piantumazioni) ed altre misure atte ad eliminare l'inquinamento acustico (asfalto fonoassorbente);
 - o) formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva, adatti alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio;
 - p) piazzole di sosta per gli autobus; piste ciclabili con relativi stalli e percorsi ciclopeditoni urbani;
 - q) spazi attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (eco piazzole);
 - r) interventi eco-tecnologici per il trattamento delle acque reflue (fitodepurazione);
 - s) bacini di raccolta per il riuso delle acque piovane.
3. Il P.A.T. individua altresì quali opere di urbanizzazione secondaria le restanti opere necessarie a garantire la dotazione di aree per servizi di cui al precedente comma 1.
4. Il P.A.T. contempla altresì, pur non individuandola nella Tav. 08.04, e demandandone la disciplina al P.I., l'esistenza di singoli fabbricati con relative pertinenze inedificate dimensionalmente minori ma comunque significative in quanto possono prestarsi al riuso con valenze di interesse pubblico (orti sociali con relative strutture agricole, locali ove raccogliere e conservare oggetti e testimonianze propri dei modi tradizionali della cultura rurale locale, così come di eventi storici come la Grande Guerra, luoghi di carattere ludico/ricettivo/ricreativo, e per associazioni proprie della cultura locale, etc.).

ART. 38 – ZONE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE- DI RILEVANZA PROVINCIALE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
3. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Quartier del Piave

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

4. Tavola n. 08.04, “Carta della Trasformabilità”
5. Tavola n. 07.04, “Carta della Trasformabilità” del P.A.T.I. del Quartier del Piave

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

6. Gli ambiti destinati ad attività produttive già riconosciuti dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I. del Quartier del Piave che interessano il territorio comunale di Sernaglia della Battaglia sono circoscritti alla “Zona Industriale Falzè di Piave” che si sviluppa in parte anche nel territorio comunale di Pieve di Soligo.
7. Tale ambito è considerato dal P.A.T., a recepimento del P.A.T.I. del Quartier del Piave, di carattere strategico sovracomunale ed è pertanto finalizzato a:
 - a) rilocalizzazione e/o dismissione di attività produttive site in zona D come definite al successivo art. 39;
 - b) rilocalizzazione e/o dismissione di attività produttive localizzate in zona impropria come definite all'art. 32;
 - c) ampliamento di unità locali già presenti nel territorio del Quartier del Piave; per una riorganizzazione complessiva delle aree produttive ed una qualificazione della struttura interna di servizi di rilevanza comunale ed intercomunale.
8. Il P.A.T. articola le previsioni relative a questa zona distinguendo, nella Tavola n. 08.04, “Carta della Trasformabilità” con la grafia di “Linee preferenziali di sviluppo insediativo a prevalente destinazione produttiva” di cui all'art. 33 gli ambiti nei quali le previsioni stesse non possono trovare attuazione nelle more dell'approvazione del P.I.
9. Le procedure per implementare gli obiettivi elencati al comma precedente sono quella dello SUAP di cui al DPR 160/2010 e quella degli Accordi pubblico-privato di cui all'art.6 della L.R. 11/2004.

DIRETTIVE

10. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni fissate dal P.A.T.I. e recepite dal P.A.T. persegue le finalità di cui al comma 7 del presente articolo definendo:
 - a) gli ambiti destinati alla rilocalizzazione delle attività produttive, mediante l'applicazione dello SUAP, individuando:
 - le specifiche zone territoriali omogenee;
 - i parametri urbanistici;
 - la disciplina delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie e stradali ammesse.
 - b) gli ambiti esclusi dallo sviluppo insediativo e dall'applicazione dello SUAP tra cui:
 - quelli interessati dalle invarianti di cui al precedente Titolo III;
 - quelli sottoposti a vincolo ex 431/85 esterni all'urbanizzazione consolidata e all'edificazione diffusa;
 - quelli interessati dalle fasce di tutela dell'idrografia principale ai sensi del precedente art. 12 delle presenti Norme Tecniche;
 - c) gli strumenti attuativi garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e valutando la possibilità di operare con programmi complessi nel rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica;
 - d) la priorità per l'insediamento di tipologie produttive:
 - omogenee e di filiera;
 - a basso grado di inquinamento;
 - che garantiscano un'occupazione qualificata.

- e) le destinazioni d'uso ammesse tra:
- usi ricettivi alberghieri ed extralberghieri, residence;
 - commercio al dettaglio, pubblici esercizi, artigianato di servizio, attività terziarie;
 - centri direzionali e uffici;
 - attività fieristiche, ricreative, di rappresentanza;
 - attività industriali;
 - artigianato produttivo;
 - commercio all'ingrosso, centri per la logistica;
 - servizi prescolastici, asili nido e scuole materne;
 - attrezzature per il verde e lo sport;
 - parcheggi pubblici e di uso pubblico e parcheggi pertinenziali;
 - laboratori di ricerca.
11. Il P.I. potrà individuare apposite zone destinate all'insediamento di attività terziarie e a servizio dell'ambito produttivo, già definite al comma 10 lettera e) del presente articolo, definite in relazione a:
- a) criteri di **concentrazione** geografica areale e lineare degli insediamenti, in cui gli indirizzi progettuali fanno riferimento a:
- preferenza di localizzazione lungo i fronti stradali principali;
 - continuità spaziale dell'area individuata;
- b) criteri di **dotazioni infrastrutturali (servizi e sottoservizi)** in cui gli indirizzi progettuali fanno riferimento a:
- presenza di allacciamento dell'area alla rete acquedottistica;
 - presenza di fognatura separata (acque bianche e acque nere);
 - presenza di allacciamento all'impianto di depurazione;
- c) criteri di **compatibilità ambientale** in cui gli indirizzi progettuali fanno riferimento a:
- utilizzo di aree non contigue con attività classificate di classe I e II (attività insalubri);
 - utilizzo di aree non contigue con attività che comportano emissione di polvere, rumore e fonti di inquinamento;
 - utilizzo di aree non comprese all'interno delle reti ecologiche;
 - utilizzo di aree non comprese all'interno di coni visuali, quinte paesaggistiche, contesti figurativi;
 - utilizzo di aree non comprese all'interno del sistema di invariants;
 - realizzazione di una fascia arborata con piante autoctone di mascheratura nei lati contigui ad attività produttive esistenti;
- d) criteri di **funzionalità interna** (condizioni minime per l'insediamento funzionale) in cui gli indirizzi progettuali fanno riferimento a:
- presenza di standard minimi di parcheggio;
 - presenza di standard minimi di aree a verde;
 - mantenimento di superficie permeabile congrua;
 - mantenimento di allineamento del fronte stradale (anche con arretramento dal bordo stradale);
- e) criteri di **accessibilità** in cui gli indirizzi progettuali fanno riferimento a:
- presenza di accessibilità esistente;
 - connessione alla rete della mobilità lenta;
 - controllo e unitarietà degli accessi e/o loro separazione dalle zone a destinazione produttiva secondaria.
12. Il P.I., in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni fissate dal P.A.T.I. e recepite dal P.A.T., in riferimento all'ambito di zona produttiva rientrante nelle linee preferenziali di sviluppo insediativo a carattere prevalentemente produttivo di cui all'art. 33, stabilisce altresì i criteri e le modalità di attuazione che il P.U.A. dovrà seguire in applicazione del principio della perequazione di cui all'art. 45 delle presenti N.T..
13. Il P.I., in coerenza con le indicazioni della VAS del P.A.T.I. e del P.A.T., monitora le trasformazioni territoriali riguardanti il sistema produttivo e individua gli interventi di trasformazione urbanistica in attuazione delle previsioni del P.A.T.I. sulla base dei seguenti indicatori:

- a) stato di attuazione delle aree esistenti;
- b) stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
- c) quantificazione e qualificazione della domanda generata dalla:
 - rilocalizzazione e/o dismissione di attività produttive site in zona D come definite al successivo art. 39;
 - rilocalizzazione e dismissione di attività produttive site in zona impropria come definite all'art. 32;
 - ampliamento di attività già presenti nel territorio del QdP;
 - riorganizzazione delle aree produttive.
- d) presenza di vincoli urbanistici e territoriali;
- e) presenza di ambiti di degrado paesaggistico e ambientale;
- f) presenza di ambiti ad elevata vulnerabilità ambientale;

procedendo contestualmente all'aggiornamento del censimento delle attività produttive in zona impropria e ad alto impatto ambientale ed antropico e delle relative priorità di trasferimento sulla base criteri definiti all'art. 32.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

14. Gli interventi di trasformazione urbanistica sono subordinati alla redazione di PUA che assumono i contenuti e l'efficacia del Programma di Intervento di cui all'Art. 16 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179 e alla definizione, nel caso di coinvolgimento di più comuni, di un accordo di programma, ai sensi dell'Art. 7 della LR 11/04, sottoscritto obbligatoriamente da:
- a) Comuni il cui territorio è interessato dall'ampliamento;
 - b) Comuni di residenza delle attività da ampliare o rilocalizzare;
 - c) Provincia di Treviso;
- che preveda l'utilizzo e la ripartizione su base comunale delle specifiche risorse finanziarie generate dagli interventi:
- d) oneri di urbanizzazione secondari;
 - e) contributi correlati al costo di costruzione;
 - f) imposte da aree fabbricabili;
 - g) imposte sui fabbricati;
 - h) eventuali altri contributi esterni;
- finalizzati alla riqualificazione ambientale e urbanistica del territorio.
15. Nelle aree sottoposte ad obbligo di PUA dal P.R.G. vigente alla data adozione del P.A.T.I., qualora sussista una delle seguenti condizioni:
- a. il PUA non sia vigente;
 - b. siano decorsi i termini per la decadenza del PUA e della relativa convenzione e non siano state realizzate le opere di urbanizzazione primaria;
- il P.I. dovrà riservare una quota della superficie territoriale (nella fattispecie a), o fondiaria (nella fattispecie b) uguale al 50% alla rilocalizzazione di attività produttive site in:
- c. zona impropria come definite all'art. 32;
- ed in subordine site in:
- d. zona D come definite al successivo art. 39.
16. Nel caso in cui il Comune accerti che il territorio oggetto del P.A.T.I. del QdP non necessiti, o necessiti parzialmente, di aree per la rilocalizzazione delle attività produttive di cui alle precedenti lettere c) e d) è consentito nel P.I. compensare la mancata riserva della quota di superficie territoriale e/o fondiaria mediante un Accordo tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/2004 che preveda:
- a) la cessione al Comune di una quota delle aree;
 - b) la realizzazione di opere di urbanizzazione,
- in proporzione al valore economico della riserva e nel rispetto degli istituti perequativi previsti dal P.R.C..
17. Il P.A.T. e il P.I., nella valutazione di compatibilità territoriale per la localizzazione di nuovi impianti RIR dovranno tenere in considerazione la tav.2.3 del P.T.C.P. in cui sono indicate le aree di incompatibilità assoluta, e comunque la loro localizzazione dovrà essere individuata esclusivamente

all'interno della zona per attività produttive di rilevanza provinciale; la sua localizzazione dovrà comunque risultare compatibile con gli usi del territorio circostante.

ART. 39 – ZONE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RILEVANZA LOCALE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio"
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
3. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Quartier del Piave

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

4. Tavola n. 08.04, "Carta della Trasformabilità"
5. Tavola n. 07.04, "Carta della Trasformabilità" del P.A.T.I. del Quartier del Piave

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

6. Ai sensi delle NT del P.A.T.I. del Quartier del Piave, gli ambiti destinati ad attività produttive di rilevanza locale sono tutti quelli destinati dal P.R.G. vigente alla data di entrata in vigore del P.A.T.I. a zone di tipo D produttive ad esclusione di quelle individuate nel precedente art. 38.
7. Tali ambiti sono considerati di carattere non strategico e sono finalizzati all'organizzazione delle attività in essere o alla riconversione funzionale e insediativa secondo quanto previsto dal P.T.C.P. di Treviso e nelle direttive e prescrizioni del presente articolo.

DIRETTIVE

8. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati dal P.A.T.I. e dal P.A.T. e le direttive dei Progetti Strategici definisce le destinazioni d'uso, con esclusione di quelle secondarie, tra le quali:
 - usi ricettivi alberghieri ed extralberghieri, residence;
 - commercio al dettaglio, pubblici esercizi, artigianato di servizio, attività terziarie;
 - centri direzionali e uffici;
 - attività fieristiche, ricreative, di rappresentanza;
 - commercio all'ingrosso, centri per la logistica;
 - servizi prescolastici, asili nido e scuole materne;
 - attrezzature per il verde e lo sport;
 - parcheggi pubblici e di uso pubblico e parcheggi pertinenziali;
 - laboratori di ricerca,individuando nel contempo le azioni di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale e le modalità di applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica e del credito edilizio.
9. Il P.I., in coerenza con le indicazioni della VAS del P.A.T.I., monitora le trasformazioni territoriali riguardanti il sistema produttivo e individua gli interventi di trasformazione urbanistica in attuazione delle previsioni del P.A.T.I. sulla base dei seguenti indicatori:
 - a) stato di attuazione delle aree esistenti;
 - b) stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
 - c) quantificazione e qualificazione della domanda generata dalla:
 - rilocalizzazione di attività produttive site in zona D come definite nel presente articolo;
 - rilocalizzazione di attività produttive site in zona impropria come definite all'art. 32;
 - ampliamento di attività già presenti nel territorio del QdP da realizzarsi nelle zone per attività produttive di rilevanza provinciale come definite nel precedente art. 38 o nelle aree riservate dal P.I. ai sensi dell'art. 38 e del comma 10 del presente articolo;
 - riorganizzazione delle aree produttive.
 - d) presenza di vincoli urbanistici e territoriali;
 - e) presenza di ambiti di degrado paesaggistico e ambientale;
 - f) presenza di ambiti ad elevata vulnerabilità ambientale,procedendo contestualmente all'aggiornamento del censimento delle attività produttive in zona impropria e ad alto impatto ambientale ed antropico e delle relative priorità di trasferimento sulla base criteri definiti all'art. 32.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. Gli interventi di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale del sistema insediativo produttivo sono ammessi esclusivamente all'interno delle zone individuate dal P.A.T. e dal P.I..
11. Gli interventi che comportino modifica ai perimetri e trasposizioni di zona come definiti nel precedente comma 8, sono subordinati alla procedura dello SUAP di cui al DPR 160/2010 definita all'art. 32 delle presenti NT. La modifica non può comportare aumenti della superficie territoriale totale
12. Gli interventi di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale sono subordinati alla redazione di PUA.
13. Nelle aree sottoposte ad obbligo di PUA dal P.R.G. vigente alla data adozione del P.A.T.I., qualora sussista una delle seguenti condizioni:
 - a) il PUA non sia vigente;
 - b) siano decorsi i termini per la decadenza del PUA e della relativa convenzione e non siano state realizzate le opere di urbanizzazione primaria;il P.I. dovrà riservare una quota della superficie territoriale (nella fattispecie a), o fondiaria (nella fattispecie b) uguale al 50% alla rilocalizzazione di attività produttive in zona impropria.
14. Nel caso in cui il Comune accerti che il territorio oggetto del P.A.T.I. del QdP non necessiti, o necessiti parzialmente, di aree per la rilocalizzazione delle attività produttive di cui alle precedenti lettere c) e d) è consentito nel P.I. compensare la mancata riserva della quota di superficie territoriale e/o fondiaria mediante un Accordo tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/2004 che preveda:
 - a) la cessione al Comune di una quota delle aree;
 - b) la realizzazione di opere di urbanizzazione,in proporzione al valore economico della riserva e nel rispetto degli istituti perequativi previsti dal P.R.C..
15. Il P.A.T. non può prevedere nuove zone produttive di rilevanza locale oltre a quelle già presenti nei P.R.G. vigenti alla data di adozione del P.A.T.I., fatte salve le previsioni di varianti elaborate ai sensi della LR 61/85 approvate dalla regione successivamente alla stessa data di adozione del P.A.T.I..

CAPO II: VINCOLI E TUTELE

ART. 40 – AREE AGRICOLE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio"

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 08.04, "Carta della Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. individua nella Tav. di Progetto 08.04 "Carta della Trasformabilità" le "Aree agricole" che interessano le parti extraurbane, poste oltre il limite edificato e destinate:
 - a) all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica;
 - b) alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche;
 - c) alle attività ricreative, sociali, turistiche e culturali;
 - d) agli insediamenti abitativi.
4. Per questi ambiti gli obiettivi che il P.A.T. persegue sono:
 - a) la tutela dell'integrità del territorio rurale;
 - b) la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le modalità della compensazione urbanistica e del credito edilizio di cui alle presenti N.T.;
 - c) la tutela del patrimonio storico, architettonico, archeologico ed identitario;
 - d) il recupero dell'edificazione esistente, incongrua e non più funzionale al fondo;
 - e) la salvaguardia ed il potenziamento della rete ecologica;
 - f) il contributo all'assetto idrogeologico del territorio comunale ed alla prevenzione del rischio idraulico.

DIRETTIVE

5. Sono affidati al P.I. compiti di:
 - conservazione e potenziamento dei corridoi ecologici e delle connessioni a verde;
 - ricorso al credito edilizio;
 - consolidamento dei nuclei rurali presenti;
 - individuazione dei percorsi ed itinerari per uso turistico.
6. Il P.I. provvederà ad individuare e definire:
 - a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti, anche attraverso la ricognizione e l'aggiornamento della schedatura puntuale;
 - b) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti fisici alla nuova edificazione, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, indicate dal P.A.T.;
 - c) gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;
 - d) la ricognizione e l'adeguamento delle indicazioni su tipologie e caratteristiche costruttive relative all'edificazione in zona agricola, anche attraverso la redazione di uno specifico Prontuario;
 - e) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, modificando ed integrando le schede contenute nello specifico Allegato, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli edifici con valore storico-ambientale;
 - f) le modalità costruttive e le relative misure di mitigazione ambientale per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolte delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività;

- g) le modalità di attuazione e la sostenibilità ambientale di determinati interventi in zona agricola, individuati in relazione alla loro dimensione e alla loro rilevanza in termini urbanistici e ambientali.
7. Il P.I. detta specifiche prescrizioni riguardanti l'attività edilizia in "Area agricola" con particolare riferimento a:
- a) rispetto delle tipologie e delle caratteristiche costruttive tradizionali;
 - b) demolizione di costruzioni legittime prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si configurino quali opere incongrue, elementi di degrado e che in ogni caso si qualificano quali elementi contrastanti le finalità e gli obiettivi fissati nel presente articolo;
 - c) riconversione del patrimonio edilizio dismesso in funzione di attività agrituristiche o di servizio connesse con i servizi alla persona e con la fruizione sociale, turistica e ricettiva del territorio agricolo (ristorazione, vendita prodotti locali, foresteria, aree ludico-ricreative ed assimilate);
 - d) divieto di realizzare nuovi allevamenti zootecnici intensivi, o l'ampliamento di quelli esistenti rilevati alla data di adozione del presente P.A.T., di cui al titolo V della legge regionale n. 11/2004 che siano non in coerenza con il sistema delle invarianti e con le strategie definite dal P.A.T..
8. Il P.I. provvederà alla ricognizione ed all'aggiornamento degli elementi vegetali lineari ed areali quali, siepi, filari, macchie ed aree boscate, provvedendo a recepire quanto indicato dalle presenti norme per gli elementi della rete ecologica.
9. Sono altresì affidate al P.I. le azioni rivolte alla tutela e valorizzazione del paesaggio agrario, ai fini delle quali devono essere conservati e valorizzati, i seguenti elementi:
- la rete dei fossi, dei canali di irrigazione e di scolo, dei collettori;
 - l'assetto viario podereale ed interpodereale, con riguardo al divieto di impermeabilizzazione permanente del suolo;
 - i segni sul territorio che testimoniano precedenti assetti morfologici;
 - le recinzioni, ovvero le delimitazioni, le arginature ed i marginamenti, realizzati con materiali ed in forme tradizionali;
 - le steli, le edicole, le cappellette, i capitelli tradizionali ed i capitelli verdi.
10. Il P.I. prescrive che ogni intervento di trasformazione edilizia ed ogni miglioramento fondiario in territorio agricolo deve concorrere al ripristino del paesaggio agrario attraverso adeguati interventi di piantumazione degli assi interpoderali e dei corsi d'acqua minori con specie planiziali, da scegliere tra le specie autoctone.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. Nelle more di approvazione del P.I., vanno conservati gli elementi vegetali lineari ed areali quali, siepi, filari, macchie ed aree boscate.

ART. 41 – ZONE AGRICOLE INTEGRE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio"
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso
3. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Quartier del Piave

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola n. 08.04, "Carta della Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Il P.A.T. individua nella Tav. di Progetto 4 "Carta della Trasformabilità" le "Zone integre" che interessano le aree agricole ancora intatte, ossia non occupate in tutto o in parte da preesistenze edificatorie, che si riferiscono agli ambiti dell'invariante di cui all'art. 25 con le corrispondenti direttive e prescrizioni.

DIRETTIVE

6. Il P.I., in attuazione e coerenza del P.A.T. e del P.A.T.I. del Quartier del Piave precisa i perimetri delle zone agricole integre e ne dispone apposita normativa perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) difesa dell'integrità del territorio;
 - b) eliminazione dei manufatti esistenti previo riconoscimento del credito edilizio;
 - c) salvaguardia della biodiversità e delle dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile;
 - d) contributo all'assetto idraulico.
7. Il P.I. favorisce e incentiva prioritariamente la demolizione dei manufatti esistenti previo riconoscimento del credito edilizio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Nelle more di approvazione del P.I., valgono le prescrizioni contenute nell'art. 25 e nell'art. 25 delle N.T. del P.A.T.I. con particolare riferimento alla conservazione dei tradizionali impianti poderali, in particolare i segni ordinatori (siepi, canali, filari) nel territorio.
9. Non è ammesso l'incremento delle consistenze edilizie a carattere residenziale o produttivo esistenti né la realizzazione di discariche, di cave o di depositi di materiali non agricoli. E' ammesso il recupero delle strutture esistenti.

ART. 42 – AMBITI TERRITORIALI CUI ATTRIBUIRE OBIETTIVI DI TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio"
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 08.04, "Carta della Trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il P.A.T. individua nella Tav. di Progetto 08.04 "Carta della Trasformabilità" gli "Ambiti territoriali cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione" che interessano gli elementi storici del territorio comunale, che comprendono sia le aree individuate come Centri Storici ai sensi dell'art. 9 sia quelle ad essi assimilate grazie alla persistenza di aspetti edilizi, antropici e culturali che costituiscono caratteri identitari del Comune di Sernaglia della Battaglia.
5. Il P.A.T. è inteso a migliorare la qualità urbana delle componenti storiche e ad affermare in tal senso il ruolo cardinale dei Centri Storici riconosciuti a livello regionale e provinciale, in continuità con la storia della pianificazione previgente testimoniata dalla predisposizione in momenti successivi di una serie di Piani di Recupero di iniziativa pubblica che hanno progressivamente interessato i singoli nuclei.
6. Il P.A.T. è inteso altresì, conseguentemente, a rendere coerenti ed aggiornati tali strumenti ricorrendo sistematicamente all'intera gamma di istituti giuridici disponibili e pertinenti.

DIRETTIVE

7. Il P.I. definisce il quadro dei Piani di Recupero vigenti e da elaborare, ne verifica l'attuazione con particolare riferimento a quelli decaduti in termini di efficacia precisando gli interventi ammissibili, ne armonizza gli apparati normativi rendendoli univoci e coerenti,
8. Il P.I. favorisce altresì processi di riqualificazione dei centri storici, dei documenti di civiltà industriale e delle altre componenti storiche con particolare riferimento agli edifici di pregio storico-architettonico, e incentiva prioritariamente la demolizione delle opere incongrue previo riconoscimento del credito edilizio ai sensi dell'art. 47.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. Nelle more di approvazione del P.I., valgono le prescrizioni contenute all'art. 9 estese a tutti gli Ambiti territoriali cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione individuati nella Tav. di Progetto 08.04 "Carta della Trasformabilità".

ART. 43 – CONI VISUALI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 08.04, “Carta della Trasformabilità”

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. individua nella Tav. di Progetto 08.04 “Carta della Trasformabilità” i “Con visuali” di rispetto delle visuali panoramiche e delle zone di interesse paesaggistico che, pur non essendo oggetto di vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 richiedono interventi di riqualificazione eliminando le opere incongrue esistenti e l’inserimento paesaggistico dell’eventuale nuova edificazione laddove ammissibile.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Il P.I. recepisce il P.A.T. nella materia di cui al presente articolo favorendo l’eliminazione delle opere incongrue e prescrivendo l’obbligo del parere sui progetti di eventuale nuova edificazione, ristrutturazione edilizia e ampliamento laddove ammissibile da parte della Commissione Edilizia Integrata o Commissione locale per il Paesaggio a seguito della sua istituzione.
5. Il P.I. dovrà procedere alla:
 - a) Precisazione della loro localizzazione;
 - b) Determinazione della distanza in cui l’edificazione sarà da vietare, considerando il vertice in cui viene posto il cono visuale e l’angolo ad esso assegnato;
 - c) Determinazione degli interventi sugli edifici esistenti;
 - d) Definizione degli interventi ammissibili.
6. Il P.I. può estendere le prescrizioni relative ai Coni visuali a situazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle indicate dal P.A.T. nella Tav. 08.04 “Carta della Trasformabilità”.

ART. 44 – RETE ECOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992)
2. Direttiva Habitat 92/43/CEE
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13 comma 1 lett. d)
4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso
5. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Quartier del Piave

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

6. Tavola n. 08.04, "Carta della Trasformabilità"
7. Tavola n. 07.04, "Carta della Trasformabilità" del P.A.T.I. del QdP

CONTENUTI E FINALITÀ

8. La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte.
9. La "Rete ecologica" è definita dall'insieme degli elementi costitutivi di livello intercomunale:
 - a) core area (area nucleo): area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducendosi. Costituisce l'ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento;
 - b) buffer zone (area di connessione naturalistica): fascia adiacente alla core area che costituisce il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali e svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione (effetto filtro);
 - c) corridoi ecologici principali: sono fasce di ambiente omogeneo, che si differenziano dalla natura della matrice in cui sono collocati, fondamentali per la costruzione di connessioni nelle aree rurali e con specifica attenzione alle relazioni con gli ambiti che presentano idonee caratteristiche nei comuni contermini;
 - d) varchi: punti in cui è necessario mantenere libero il territorio da infrastrutture ed edificazione o, se non possibile, prevedere una urbanizzazione tale da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e sovrappassi faunistici) alla fauna. Unitamente ai corridoi, sono determinanti per gli spostamenti (a fini trofici, di riproduzione, ecc.) della fauna, così importante nei processi di trasformazione energetica dell'ecosistema.
10. Le finalità dell'individuazione e regolamentazione delle rete ecologica sono legate al mantenimento dello spazio necessario per l'evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli di autopoiesi del sistema ambientale.

DIRETTIVE

11. Il P.I. sulla base degli indirizzi del P.A.T.I. QdP e del P.A.T. dovrà prevedere una specifica disciplina degli elementi della rete ecologica attraverso:
 - il miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea;
 - la conservazione ed il potenziamento della naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, macchie boscate, ecc);
 - gli interventi di ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica;
 - la tutela, riqualificazione e miglioramento del verde pertinenziale, in particolare di quello inserito nella rete ecologica;
 - l'indicazione degli interventi atti a consentire la connessione dei corridoi ecologici in presenza di barriere di origine antropica.

- la valutazione di compatibilità ambientale delle opere ed infrastrutture che possono comportare ulteriore antropizzazione in corrispondenza dei varchi della rete ecologica.
12. Il P.I., in rapporto alle previsioni del P.A.T.I. QdP e del P.A.T., definirà:
- gli interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, contestuali o preventivi, al fine di potenziare e garantire l'efficacia della rete ecologica e risolvere le discontinuità/interruzioni evidenziate dal P.A.T.I.;
 - le modalità di incentivazione della rete ecologica promuovendo forme di adozione e gestione da parte di soggetti pubblici e/o privati di aree e spazi integrati o da integrare, nella rete ecologica intercomunale.
13. Il P.I. dovrà recepire le indicazioni riguardanti la costruzioni delle reti ecologiche a livello sovracomunale, definite dalla pianificazione di livello superiore e in ogni caso definire:
- fasce periurbane di miglioramento ecologico;
 - perimetri di aree produttive potenzialmente critici;
 - nodi di rete ecologica;
 - aree tampone;
 - opere lineari previste;
 - siepi e filari;
 - ambiti agricoli ad elevata permeabilità residua;
 - ambiti agricoli con presenza significativa di siepi e filari.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

14. Nelle aree interessate dagli elementi costitutivi della rete ecologica:
- è vietata la realizzazione di recinzioni e manufatti con effetti di barriera faunistica;
 - è vietata l'apertura di discariche;
 - è prescritto il suo mantenimento.
15. Il P.I. e i P.U.A. possono prevedere delle modifiche alla localizzazione degli elementi costitutivi della rete ecologica conseguenti la implementazione degli interventi, previa puntuale descrizione delle ragioni che giustificano un miglior esito progettuale. Le eventuali modifiche introdotte in sede di P.I. e di P.U.A. non possono comunque stravolgere gli obiettivi ed i contenuti progettuali del P.A.T.I. e del P.A.T. e la qualità complessiva della rete ecologica.
16. In tutti gli ambiti interessati dagli elementi costitutivi della rete ecologica sono vietati tutti gli interventi indicati rispettivamente ai commi 12, 13 e 14 dell'art. 30 delle NT del P.A.T.I..
17. Le violazioni delle prescrizioni citate al presente Articolo comportano la sanzione accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese.

TITOLO VI: ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI

ART. 45 – PEREQUAZIONE URBANISTICA E CESSIONE DI AREE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge regionale 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, art. 35, 39 e 17.
2. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Quartier del Piave

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

3. Il P.A.T. recepisce il principio della perequazione urbanistica di cui all'art. 35 della LR 11/2004 che persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.
4. Il parametro assunto dal P.A.T. ai fini della determinazione dei termini del rapporto perequativo è la plusvalenza economica generata dalla trasformazione d'uso degli immobili per effetto della pianificazione urbanistica, costituita dalla differenza tra valore originario e valore finale degli immobili stessi reso possibile a seguito della trasformazione stessa, da destinare nella misura massima del 60% del valore complessivo ai titolari dei diritti edificatori e nella misura minima del restante 40% alla realizzazione e fruizione delle dotazioni territoriali.
5. Le modalità di applicazione dei criteri di attuazione del principio perequativo fissate dal P.A.T. consistono:
 - a) relativamente alle aree di espansione e di riconversione soggette a PUA: nelle forme contenute nel P.A.T.I. e nella normativa di P.R.G. previgente di cessione a titolo gratuito di quota parte delle aree oggetto di trasformazione con relativa edificabilità, ai sensi dell'art. 39 della LR 11/2004, nonché nella corresponsione in numerario al Comune del valore perequativo di cui al comma 4 destinato alle dotazioni territoriali;
 - b) in riferimento alle aree di espansione senza obbligo di PUA, sotto forma di impegno da parte degli interessati di farsi carico dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione delle opere carenti e/o eccedenti per importo il contributo di costruzione di legge, contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso di costruire e di ottemperare alle altre misure dettate dai criteri perequativi di cui al presente articolo che si rendono necessarie per il corretto inserimento nell'assetto urbano e per le dotazioni territoriali comunali complessivamente intese, precisando che la realizzazione delle suddette eventuali opere di urbanizzazione è comunque intesa escludendo la possibilità di scomputo delle somme di contributo di costruzione dovute;
 - c) in riferimento alle aree di riconversione e riqualificazione, precisando in tal senso che le modalità di attuazione in questi ambiti ne deve considerare le caratteristiche in quanto non comportano sottrazione di suolo agricolo e non significano riduzione della S.A.U.;
 - d) in riferimento alla definizione e quantificazione del rilevante interesse pubblico previsto dall'art. 6 della LR 11/2004, come condizione necessaria per la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati al fine di assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative da parte di questi ultimi.
6. La quota di superficie territoriale oggetto di trasformazione da cedere a titolo gratuito al Comune insieme con la relativa edificabilità nelle aree soggette a PUA, e/o la quota di plusvalenza economica da corrispondere al Comune a copertura degli oneri di dotazione territoriale, stabilite dal P.A.T. nella misura minima del 40% (quarantapercento), sono suscettibili di incremento da parte del P.I. in ragione di motivate esigenze e del Programma triennale delle opere pubbliche di riferimento.
7. Il P.I., per gli ambiti subordinati a strumenti urbanistici attuativi, può altresì destinare una percentuale di superficie da cedere a titolo gratuito al Comune superiore al 40%, da definirsi in considerazione della quantità di crediti edilizi prevedibile nel periodo di efficacia del P.I., secondo le finalità di utilizzazione dei crediti edilizi stessi.

8. Il P.I., può ridurre la percentuale minima del 40% esclusivamente nel caso e nella misura in cui l'intervento di progetto comporti la realizzazione di dotazioni territoriali tali da poter essere considerate come misure compensative ai sensi dell'art. 46.
9. Le aree cedute a titolo gratuito al Comune possono essere fruite dallo stesso per:
 - a) l'utilizzo, da parte degli aventi titolo dei crediti così come disciplinati all'art. 47 e secondo le modalità stabilite dall'art. 35 della LR 11/2004;
 - b) servizi che eccedono le dotazioni minime previste dal P.A.T. all'art. 37 a soddisfacimento degli standard di legge;
 - c) fruizione per edilizia residenziale pubblica per le categorie di cittadini identificate per bando sulla base di apposito Regolamento;
 - d) recuperare risorse economiche necessarie per la realizzazione e/o manutenzione di opere pubbliche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. In riferimento all'art. 44 delle Norme Tecniche del P.A.T.I., il P.A.T. conferma e ribadisce gli ambiti territoriali già presenti con le caratteristiche di cui al comma 5 nel P.R.G. previgente insieme con le finalità che li hanno introdotti, ed assoggetta al principio perequativo tutte le altre situazioni rientranti nella fattispecie di cui al comma 5 dal P.A.T. prevedendo la possibilità di procedere anche ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 laddove già non esplicitato.
11. L'utilizzo dei crediti edilizi di cui all'art. 47, deve avvenire nel rispetto del principio perequativo ai sensi del presente articolo laddove previsto dal P.A.T. o dal P.I. e non comporta riduzione dell'importo dovuto.
12. In sede di P.I. ed ai sensi dell'art. 17, comma 4 della LR 11/2004, per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il Comune può attivare procedure ad evidenza pubblica, anche nella forma del dialogo competitivo, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T.. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'articolo 6 della LR 11/2004.
13. In sede di P.I. il Comune può concedere la monetizzazione delle aree da cedere di cui al comma 9 con le caratteristiche indicate nello stesso comma.

ART. 46 – COMPENSAZIONE URBANISTICA

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge regionale 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", art. 37
2. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Quartier del Piave

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

3. Il P.A.T. recepisce il principio della compensazione urbanistica di cui all'art. 37 della LR 11/2004 secondo il quale sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo, nelle forme contenute nel P.A.T.I. e nella normativa di P.R.G. previgente, legata quest'ultima alla realizzazione di opere di messa in sicurezza idraulica in ambiti già specificati o da specificare ulteriormente.
4. In riferimento ed attuazione delle proprie finalità il P.A.T. prevede l'estensione del concetto di compensazione anche ai meccanismi di riqualificazione, conservazione e manutenzione agroambientale che non comportano la previa cessione dell'area e si caratterizzano in termini di rilevante interesse pubblico comportando in tal senso le procedure di cui all'art. 6 della LR 11/2004.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. La quota di diritti edificatori da riservarsi per le finalità del P.A.T. di cui al comma 3, è confermata nelle modalità e quantità determinate dal PRG previgente.
6. Il P.A.T. prevede l'estensione del campo applicativo del principio della compensazione per le finalità di conservazione e riqualificazione delle invariati così come definite nel Titolo III.
7. Il P.I. specifica la quota di diritti edificatori da riservarsi per le finalità di cui al comma precedente e le modalità di applicazione, anche sotto forma di riconoscimento di crediti edilizi in funzione della manutenzione e conservazione dei fondi rustici ubicati nelle aree considerate invariati.

ART. 47 – CREDITO EDILIZIO

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge regionale 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", art. 36.
2. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del Quartier del Piave

DEFINIZIONI, CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

3. Il P.A.T. recepisce l'istituto giuridico del credito edilizio inteso come una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione attraverso la demolizione delle opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale nonché a seguito delle compensazioni di cui all'art. 46.
4. Il P.A.T. definisce altresì le modalità indicative di calcolo dei crediti edilizi maturati:
 - a) per effetto della cessione di aree per opere che rientrano nel dispositivo di compensazione di cui all'art. 46, nella misura di 0,20 mc di credito edilizio ogni mq ceduto;
 - b) per effetto della demolizione di opere incongrue in zona agricola, e quindi del tutto prive di elementi di aspetto storico-architettonico, purché legittime o legittimate a seguito di concessione in sanatoria o condono edilizio, che rientrano nel dispositivo di compensazione di cui all'art. 46, nella misura di mc di crediti edilizi pari al 10% della volumetria demolita in caso di edificio con attività in zona impropria o dismesso nonché di allevamento zootecnico, ed al 15% della volumetria demolita in caso di annessi rustici;
 - c) per effetto della demolizione di opere incongrue negli Ambiti territoriali cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, e quindi del tutto prive di elementi di aspetto storico-architettonico, purché legittime o legittimate a seguito di concessione in sanatoria o condono edilizio, che rientrano nel dispositivo di compensazione di cui all'art. 46, nella misura di mc di crediti edilizi fino al 100% della volumetria demolita;
 - d) per interventi, sempre rientranti nel dispositivo di compensazione di cui all'art. 46, che non comportano la previa cessione dell'area in quanto in funzione della manutenzione dei fondi rustici all'interno delle aree assoggettate ad invariante ai sensi dell'art. 23, e si caratterizzano in termini di rilevante interesse pubblico comportando in tal senso le procedure di cui all'art. 6 della LR 11/2004, nella misura di 50 mc ogni ettaro di fondo oggetto di manutenzione e conservazione per un periodo non inferiore a 30 anni.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. I crediti edilizi sono annotati nel Registro di cui all'articolo 17, comma 5, lett. e) della LR 11/2004 e sono liberamente commerciabili.
6. Il P.A.T. conferma e recepisce il P.R.G. previgente relativamente alle parti delle Zone classificate residenziali di espansione C2 che contengono superfici con relativa volumetria edificabile da cedere al Comune, estendendo l'obbligo di tale previsione anche alle Zone classificate residenziali di espansione C2 che non contengono superfici con relativa volumetria edificabile da cedere al Comune nonché alle altre aree rientranti nelle linee preferenziali di sviluppo insediativo previste dallo stesso P.A.T., ed assume le aree gratuitamente cedute come ambiti nei quali è possibile utilizzare i crediti edilizi maturati per effetto della compensazione, e del rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004.
7. Il P.A.T. individua altresì nelle possibilità di nuova edificazione di cui all'art. 30, comma 10 un altro ambito in cui utilizzare i crediti edilizi.
8. In coerenza con le prescrizioni di cui all'art. 30, il P.I. introduce l'istituzione del Registro dei Crediti Edilizi e disciplina la realizzazione degli stessi crediti edilizi nei limiti di cui al comma 10, distinguendo in percentuale minima e massima il riconoscimento di quelli maturati per effetto della riqualificazione e compensazione urbanistica di cui all'art. 46 dai casi in cui essi siano derivanti da

demolizioni di edifici con le caratteristiche di opera incongrua, e quindi del tutto prive di elementi di aspetto storico-architettonico.

9. Il P.I. individua e disciplina gli ulteriori ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi, prevedendo l'attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi e degli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T..
10. Il P.I. individua e disciplina le regole di utilizzo del credito edilizio per la delocalizzazione di fabbricati esistenti in aree a rischio idraulico elevato e collocati in zone di vincolo idraulico prevedendone la ricostruzione in zone sicure ed a quote più elevate se in zone allagabili.
11. Il P.I. verifica, precisa ed eventualmente modifica ed articola le modalità indicative di calcolo dei crediti edilizi di cui al comma 4, mantenendone la natura in funzione degli obiettivi e degli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T..
12. Nelle more dell'approvazione del P.I., restano invariate le modalità di applicazione dei crediti edilizi contenute nel P.R.G. previgente al P.A.T..

ART. 48 – ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge regionale 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, art. 6

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

2. Il P.A.T. recepisce il principio del partenariato tra soggetti pubblici e privati introdotto dall’art. 6 della LR 11/2004 secondo il quale il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla stessa legge, può concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
3. Le previsioni del contenuto discrezionale di cui al comma precedente sono individuate dal P.A.T. nelle iniziative con riscontri definibili di rilevante interesse pubblico in quanto eccedono gli ambiti e le quantità della dotazione minima delle aree per servizi di cui all’art. 37, osservano i criteri di perequazione di cui all’art. 45 e sono in grado di contribuire significativamente alle finalità del P.A.T., con particolare riferimento alla conservazione delle invarianti di cui al Titolo III nonché alle opere ed azioni volte alla realizzazione della rete ecologica di cui all’art. 44.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Il P.A.T. prevede l'applicazione dell'istituto degli accordi tra soggetti pubblici e privati nelle Aree di riqualificazione e riconversione e per Programmi complessi così come disciplinate all'art. 31 e individuate nella tav. 08.04 – “Carta della Trasformabilità”.
5. Il P.A.T. prevede altresì la possibilità di applicazione dell'istituto degli accordi tra soggetti pubblici e privati anche in altri casi, con particolare riferimento alle finalità perequative nelle aree di espansione sia assoggettate a PUA sia ad intervento diretto.
6. Ai sensi del presente articolo, in sede di P.I., per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di ulteriore riqualificazione, il Comune può attivare procedure ad evidenza pubblica anche nella forma del dialogo competitivo, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T..
7. Al fine di agevolare le proposte ed i criteri di valutazione del rilevante interesse pubblico, il P.I., anche sulla base ed in riferimento al Programma triennale delle Opere pubbliche, può preventivamente indicare le opere e gli interventi che possono rientrare in tale categoria, ed il loro ammontare in caso di monetizzazione.

ART. 49 – ACCORDI DI PROGRAMMA

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Legge regionale 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, art. 7.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

2. Il P.A.T. recepisce il principio del coordinamento istituzione e di partenariato tra soggetti pubblici e privati in termini di accordo di programma introdotto dall'art. 7 della LR 11/2004 secondo il quale per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I rapporti con i privati sono disciplinati da un atto unilaterale d'obbligo o da una convenzione da allegare all'accordo di programma.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Il P.A.T. prevede l'applicazione dell'istituto degli accordi di programma con particolare riferimento alle opere di messa in sicurezza e di assetto idraulico, nonché di manutenzione, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-ambientale, come nel caso dei Palù del Quartier del Piave nel senso esteso anche alle aree di riconversione e riqualificazione ad essi connesse, e del fiume Piave, nelle forme di cui agli artt. 6, 7, 8 e 50 nonché di realizzazione delle opere previste per la realizzazione, manutenzione e gestione delle rete ecologica di cui all'art. 44 ed alla tav. 08.04 – Trasformabilità.
4. Ai sensi del presente articolo, il P.I., individua le opere e le aree nelle quali realizzare gli interventi di cui al comma precedente, al fine di soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T..

ART. 50 – PROGETTI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEFINITI DAL P.A.T.I.

1. Il P.A.T. individua le aree di intervento di particolare rilevanza sovracomunale.
2. I progetti di interesse sovracomunale sono rappresentati nella Tavola n. 07.04 “Carta della trasformabilità” del P.A.T.I. del Quartier del Piave.
3. Il P.A.T.I. conferma gli obiettivi già individuati dal P.T.C.P. e specifica ulteriormente quanto segue.
4. Le trasformazioni conseguenti l’implementazione dei progetti di interesse sovracomunale dovranno essere ordinate ai seguenti principi:
 - a) obbligo di redazione di PUA che assuma i contenuti e l’efficacia del Programma di Intervento di cui all’Art. 16 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179;
 - b) definizione di un Accordo di Programma, ai sensi dell’Art. 7 della LR 11/04, sottoscritto obbligatoriamente da:
 - Comuni il cui territorio è interessato dal progetto;
 - Provincia di Treviso;
 - Regione Veneto;che preveda l’utilizzo e la ripartizione su base comunale delle specifiche risorse finanziarie generate dagli interventi:
 - oneri di urbanizzazione secondari;
 - contributi correlati al costo di costruzione;
 - ICI da aree fabbricabili;
 - ICI sui fabbricati;
 - altre risorse legate alla perequazione urbanistica;finalizzate alla riqualificazione ambientale e urbanistica del territorio come previsto dall’Art. 49 delle presenti Norme Tecniche.
 - c) deroga ai limiti massimi, previsti dal P.A.T. in applicazione del comma 1, lettera f) dell’Articolo 13 della LR 11/04, riguardanti la zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa calcolati sulla base del rapporto tra S.A.U. e S.T.C..

TITOLO VII: FORMAZIONE DEL P.I.

ART. 51 – NORME SPECIFICHE PER IL P.I.

1. Il P.I. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio in coerenza e in attuazione del P.A.T.. Il P.I. può non coincidere rigorosamente con il P.A.T. ma deve rispondere ad un principio di congruenza in modo da potersi adattare agevolmente alle necessità ed esigenze emergenti nei diversi ambiti territoriali.
2. Il P.I. può modificare il P.A.T., senza procedere ad una variante dello stesso, nei casi specifici di:
 - a) localizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico;
 - b) recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - c) applicazione di norme giuridiche che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - d) variazione dei riferimenti alla normativa e/o agli strumenti di pianificazione;
 - e) limitate variazioni al perimetro degli A.T.O., nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche;ed in generale nell'ipotesi di:
 - f) introduzione di modifiche di carattere meramente operativo che assicurino la flessibilità del sistema di pianificazione a condizione che:
 - non vengano stravolte le linee direttrici ed i contenuti sostanziali del P.A.T.;
 - non siano compromessi gli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S.;
 - non siano previste o richieste specifiche varianti di adeguamento;
 - g) modifica del grado di protezione degli edifici di interesse storico-monumentale, se motivata da opportuna analisi storico-morfologica, per un massimo di due gradi;
 - h) modifica dei parametri urbanistici e delle prescrizioni particolari definite nelle schede puntuali.
3. Il P.I. può apportare variazioni alle quantità previste nei singoli A.T.O., definiti nel successivo articolo, solo nel caso non venga superato il rapporto Superficie Agricola Utile/Superficie Territoriale Comunale (S.A.U./S.T.C.) stabilito dalla L.R. n. 11/2004 per l'intero territorio comunale e definito nell'elaborato n. 43 "Dimensionamento", e nelle altre fattispecie richiamate nelle presenti N.T..
4. Il P.I. individua gli interventi di trasformazione edilizia, come previsto dall'art. 52 delle presenti N.T., e li vincola alla realizzazione degli interventi ambientali, strutturali e infrastrutturali di compensazione ritenuti prioritari e riguardanti i progetti/argomenti di seguito elencati:
 - a) Patrimonio edilizio storico;
 - b) Edificazione diffusa;
 - c) Attrezzature interesse collettivo;
 - d) Rete e corridoi ecologici;
 - e) Sicurezza idraulica ;
 - f) Tutela del paesaggio;
 - g) Sistema depurazione;
 - h) Allevamenti;
 - i) Aree industriali;
 - j) Aree servizi;
 - k) Traffico calmano.
5. Il P.I. individua le priorità di cui al precedente comma 4 del presente articolo sulla base dei seguenti criteri:
 - a) andamento demografico e composizione popolazione;
 - b) adeguatezza strutture e servizi pubblici e di interesse pubblico;
 - c) andamento mercato immobiliare;

- d) criticità ambientali;
 - e) sicurezza del territorio;
 - f) stato dell'ambiente (aria, acqua, suolo);
 - g) andamento attività settore primario;
 - h) andamento attività settore secondario e terziario;
 - i) domanda/offerta di mobilità;
 - j) programmazione comunitaria, nazionale e regionale;
 - k) pianificazione territoriale e di settore di livello sovracomunale.
6. Le modalità di attuazione di quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo sono ordinate all'osservanza degli indirizzi e prescrizioni dettati dalla V.A.S. ed alla sua implementazione e monitoraggio nella fase di predisposizione del P.I..

ART. 52 – NORME SPECIFICHE PER LE A.T.O.

1. Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) sulla base di specifici caratteri insediativi, morfologici e ambientali.
2. La Tavola di Progetto n. 08.04 “Carta della trasformabilità” evidenzia la suddivisione del territorio comunale in n.6 A.T.O.
3. Il dimensionamento degli A.T.O. è organizzato puntualmente in uno specifico documento di Piano, identificabile come Elaborato 42 “Dimensionamento”.

TITOLO VIII: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA

ART. 53 – INDICAZIONI E PRESCRIZIONI EMERSE NELLO STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
2. Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici
3. DPR 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche
4. Allegato A alla DGR 10 ottobre 2006 n. 3173 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative"

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Al fine di tutelare i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) IT3240030 "Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrizia" e IT3240015 "Palù del Quartier del Piave" e la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3240023 "Grave del Piave", lo studio di Valutazione di Incidenza individua, per le norme di Piano ritenute maggiormente significative in quanto contemplanti una potenziale trasformazione dello stato di fatto, indicazioni e prescrizioni da attuarsi in fase di cantiere e fruizione delle opere connesse con la realizzazione delle previsioni di Piano.

DIRETTIVE

6. Il P.I. assume e fa proprie le indicazioni e prescrizioni individuate nella Valutazione di Incidenza e riportate nel successivo comma 8 e recepisce e attua le prescrizioni in esse contenute per la parte di sua competenza.
7. In fase di applicazione degli strumenti di attuazione degli interventi dovrà essere prevista la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella DGR 3173/2006.

PRESCRIZIONI

8. Si riportano di seguito le prescrizioni dettate dalla Valutazione di Incidenza da osservare in fase di attuazione del Piano.

INDICAZIONI - PRESCRIZIONI	NORME TECNICHE ALLE QUALI SI RIFERISCONO LE PRESCRIZIONI
I La gestione delle acque superficiali prevista nei nuovi interventi dovrà essere progettata ai sensi della normativa regionale (PTA) e provinciale vigente e applicando tecniche che tengono conto dell'elevata vulnerabilità della falda. In particolare, con riferimento alle tipologie di insediamento elencate in allegato F del PTA, dovranno essere tenute in considerazione le prescrizioni di cui all'art. 39 delle NT del PTA sulle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio.	Articoli 30, 31 e 33
II Per le nuove edificazioni, riqualificazioni ed interventi diretti al miglioramento della qualità urbana che riguardano opere edili dovrà essere previsto, ove possibile, l'allacciamento alla rete fognaria esistente. Qualora non fosse possibile l'allacciamento alla rete fognaria esistente, andranno comunque previsti dei sistemi alternativi di gestione delle emissioni liquide al fine di non alterare l'ecosistema idrico.	Articoli 30, 31 e 33
III In fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione alla produzione di rumore e di polveri e agli sversamenti di sostanze nocive. I macchinari dovranno essere controllati dal punto di vista del loro buon stato di conservazione e della loro messa a norma con particolare riferimento alle emissioni (rumori, scarichi e perdite di carburanti, oli etc.). Al fine di escludere	Articoli 30, 31 e 33

qualsiasi possibilità di alterazione della qualità delle acque durante la fase di cantiere andrà posta particolare attenzione nella movimentazione dei materiali in prossimità dei corsi d'acqua.	
IV In fase di realizzazione degli interventi il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato secondo la normativa attualmente vigente.	Articoli 30, 31 e 33
V Qualora in fase di cantiere i terreni movimentati fossero particolarmente secchi e causassero una notevole produzione di polveri, si prevede la bagnatura degli stessi.	Articoli 30, 31 e 33
VI Per i sistemi di illuminazione pubblica si consiglia l'utilizzo di corpi illuminanti totalmente schermanti (full cut – off) che garantiscano assenza di dispersione luminosa verso l'alto in maniera tale da non arrecare disturbo alle specie faunistiche presenti nel Sito	Articoli 30, 31 e 33

1. Relativamente alla presenza nel territorio comunale dei siti della Rete natura 2000 (SIC IT3240015 Palù del Quartiere del Piave, ZPSIT3240023 Grave del Piave, SICIT3240030 Grave de Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrizia), sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 09/147/CE, come prescritto nel parere motivato della Commissione VAS n. 154 del 29/07/2014, si prescrive:
 - a) di analizzare, in sede di strumenti di pianificazione comunale derivanti dall'attuazione delle norme tecniche del PAT, le aree residenziali con l'obiettivo di dare efficacia alle fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettera B, §3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006 al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti e interventi;
 - b) che gli strumenti attuativi, gli accordi di programma e le azioni svolte in attuazione del piano non interessino ambiti riconosciuti come habitat, habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
 - c) di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.L., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma), in particolare in riferimento agli strumenti attuativi, progetti e interventi e azioni facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano:
 - art. 30 (in particolare in riferimento all'azione ubicata in località Case Mira);
 - art. 31 (in particolare in riferimento alle Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e riconversione o al riordino in zona agricola” a ridosso dell'area dei Palù del Quartier del Piave;
 - e inoltre alle azioni dei progetti strategici di cui all'allegato A alle norme tecniche
 - o Art. 1 – il paesaggio storico, culturale e ambientale dei Palù del Quartier del Piave
 - o Art. 2 – l'ambito naturalistico e ambientale del Piave
 - o Art. 3 – mobilità ciclo-pedonale e fruibilità del territorio
 - o Art. 4 – percorso “roggia dei mulini”
 - d) di assoggettare l'attuazione del PI e degli strumenti attuativi relativi alle azioni di cui al Piano Ambientale dei Palù del Quartier del Piave e al PATI del Quartier del Piave e recepiti nel PAT in argomento, alla valutazione e verifica del mantenimento del grado di conservazione delle specie di interesse comunitario significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000;
 - e) che i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale individuati con gli art. 5 e 6, riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, vengano sviluppati secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento “Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000 (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;
 - f) di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione attiva di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 - g) che nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico venga prevista:

- la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purchè sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;
- l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi.

ART. 54 – ACCORGIMENTI E MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE IN RIFERIMENTO ALLA V.A.S.

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
2. Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell'ambiente” e s.m.i.
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
4. Deliberazione della Giunta Regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, “Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative.”
5. Deliberazione della Giunta Regionale n. 2649 del 7 agosto 2007, “Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.
6. Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. “Codice Ambiente”, apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali”.

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Al fine di assicurare la sostenibilità delle azioni di Piano lo studio di V.A.S. individua misure di mitigazione e compensazione e accorgimenti relativi a diverse tematiche ambientali.

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

8. Il P.I. assume e fa proprie le misure individuate nella VAS e recepisce e attua le prescrizioni in esse contenute per la parte di sua competenza.
9. Si riportano di seguito le prescrizioni dettate dalla VAS da osservare in fase di attuazione del Piano anche nel caso di applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 32 delle presenti NT.

PROTEZIONE DI FOSSI E CORSI D'ACQUA

- I Non dovranno essere realizzati scarichi diretti sui corsi d'acqua e dovranno essere rispettate tutte le norme del PTA per la protezione della qualità delle acque.

SICUREZZA IDRAULICA DEGLI INSEDIAMENTI

- II Nella realizzazione degli interventi e delle previsioni del PAT in prossimità di corsi d'acqua dovrà essere rispettata la normativa vigente, ed in particolare il RD 368/1904 ed il RD 523/1908, oltre che le indicazioni della relazione di compatibilità idraulica allegata al PAT (Elab. 49 del PAT).
- III Gli interventi dovranno garantire la continuità idraulica di fossi e corsi d'acqua; mantenendo la sezione idraulica degli stessi ed evitando il tombinamento. Gli attraversamenti non dovranno pregiudicare gli eventuali ampliamenti dei corpi idrici e dovranno essere concordati con gli Enti competenti.

TUTELA DELLA RISORSA IDRICA SOTTERRANEA

- IV Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo. La progettazione attuativa degli interventi di edificazione e riqualificazione/riconversione dovrà prevedere il collegamento alla rete fognaria esistente o l'utilizzo di sistemi di depurazione alternativi nel caso di difficoltà di collegamento. In particolare le reti fognarie di nuova realizzazione dovranno essere di tipo separato.
- V A tutela della risorsa idrica sotterranea nelle nuove zone produttive, in particolare nelle zone destinate a piazzali di manovra e nelle aree di sosta degli automezzi industriali, si dovrà valutare la necessità di predisporre vasche di prima pioggia ed eventuali disoleatori in particolare nelle zone destinate a piazzali di manovra e nelle aree di sosta degli automezzi industriali delle nuove zone produttive. Dovrà in ogni caso essere rispettato quanto disposto dall'art. 39 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio. Potrà essere valutata la necessità di predisporre vasche di prima pioggia e di raccolta degli idrocarburi e disoleatori per la nuova viabilità di progetto.
- VI In caso di PIRUEA e riconversione di ex aree industriali – produttive, al fine di eliminare potenziali rischi di inquinamento delle falde sotterranee, del suolo e del sottosuolo, si ritiene opportuno prescrivere, nel Permesso di Costruire inerente tali aree, la predisposizione di un'indagine ambientale preliminare.

SOTTOSERVIZI

- VII Nella realizzazione degli interventi dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni degli enti gestori dei sottoservizi. In fase attuativa dovranno essere contattati gli enti gestori dei sottoservizi al fine di valutare l'effettiva sostenibilità degli allacciamenti.
- VII **Bis** Il PAT dovrà altresì dare indirizzi al PI perché si provveda anche alla mappatura e all'aggiornamento delle infrastrutture di interesse generale presenti nel sottosuolo e si fissino criteri metodologici uniformi per la posa di ulteriori infrastrutture

TUTELA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

VIII Nelle aree che ricadono all'interno delle fasce di rispetto dai pozzi di emungimento ad uso idropotabile dovranno essere rispettate le limitazioni d'uso previste dall'art. 94 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..

ATTIVITÀ INSALUBRI

IX Nel caso di espansioni di tipo residenziale prossime ad attività insalubri (compresi allevamenti), in sede di attuazione dovranno essere valutate opportune misure di mitigazione (piantumazione di fasce vegetazionali – arboree- arbustive) in relazione ad eventuali disturbi (anche legati alle emissioni odorose) determinati dalle attività esistenti.

X Particolare attenzione deve essere posta in merito all'insediamento e/o all'espansione degli allevamenti, in particolare in merito al rispetto delle distanze dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali in coerenza con quanto disposto dagli atti di indirizzo regionali (approvati con DGRV n. 3178 del 2004, così come modificati dalla DGRV n. 329 del 2010). In fase attuativa sarà opportuno verificare l'effettiva consistenza degli allevamenti intensivi, nel caso questi fossero siti in vicinanza degli ambiti di trasformazione dovrà essere seguita la disciplina prevista dalla normativa regionale ed in particolare rispettate le suddette distanze reciproche.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE

XI Dovrà essere rispettato quanto previsto dalla Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, del 4 febbraio 1977, in merito alla edificabilità in prossimità dell'impianto di depurazione; in particolare in conformità alle richiamate disposizioni legislative, dovrà essere considerata una fascia di rispetto dall'impianto di depurazione della larghezza di m 100 su ogni lato, all'interno della quale sono vietati sia la costruzione di nuovi edifici che la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici esistenti, nei quali sono ammessi solo interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo.

EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

XII In prossimità di stazioni radio base, o altre sorgenti di CEM, dovrà essere posta attenzione alla salute degli utenti dell'area, in particolare non dovranno esservi inseriti siti sensibili quali asili, scuole, ospedali, etc. Qualora gli interventi di nuova edificazione interessino ambiti posti ad una distanza inferiore ai 200 m da Stazioni Radio Base o da ripetitori radio-televisivi, a tutela della salute della popolazione residente si ritiene opportuno che, in sede di progettazione degli interventi, venga effettuata la verifica del CEM esistente nei volumi interessati dal nuovo edificio, considerando quindi il suo sviluppo verticale e le variazioni del CEM in relazione alle diverse quote dal piano campagna.

XIII In sede di PI dovrà essere aggiornata la normativa di riferimento relativa alle fasce di rispetto dagli elettrodotti presenti sul territorio (cfr. art. 14 delle NTA del PRG vigente) con quanto previsto dal DM 29/05/2008. In fase di pianificazione attuativa dovranno essere puntualmente verificate le fasce di rispetto dagli elettrodotti (da richiedersi all'Ente Gestore e il cui calcolo deve seguire la metodologia indicata dal DM 29/05/2008) al fine di verificare la compatibilità dei nuovi interventi con le stesse. All'interno delle fasce di rispetto non potranno essere individuate destinazioni d'uso che comportino una permanenza prolungata oltre le quattro ore giornaliere. Le fasce di rispetto, che dovranno essere fornite dall'ente gestore, possono quindi essere considerate come limite all'edificazione.

XIV La localizzazione di elettrodotti sul territorio è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della L. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente. Nella costruzione ed esercizio di nuove linee elettriche si suggerisce l'adozione della posa in cavo interrato rispetto alle altre soluzioni.

COMPENSAZIONE ECOLOGICA

XV Ciascun intervento di nuova urbanizzazione (nuova edificazione o ampliamenti di edifici ad uso residenziale, produttivo, commerciale, direzionale, etc; interventi di nuova viabilità; realizzazione di aree a servizi compresi parcheggi, etc. anche relativo ad ambiti non attuati del PRG vigente) nonché di trasformazione culturale che comporti piantumazioni ad alto impatto ambientale quali i vigneti ed i frutteti, dovrà essere accompagnato dalla realizzazione di interventi di compensazione ecologica, da realizzarsi in funzione dell'aggravio di carico ambientale e diretti al miglioramento della qualità ambientale. Tali interventi di compensazione ambientale devono essere ordinati in primo luogo alla implementazione degli elementi della rete ecologica mediante processi di afforestazione – riforestazione ed alla riqualificazione dell'agroecosistema mediante la piantumazione di elementi vegetazionali (filari, siepi, etc.). Il PI stabilirà le tipologie di opere di compensazione ambientale, anche sulla base di quanto indicato dal PTRC (art. 34 comma 2 e 3 delle NTA), ed i parametri sulla base dei quali calcolare l'entità di tali opere in relazione ai diversi interventi di Piano, secondo criteri di equità in modo che gli stessi siano proporzionati nelle dimensioni e nel costo agli interventi di nuova urbanizzazione / edificazione in progetto. A titolo di esempio parametri minimi di compensazione da applicare agli interventi di trasformazione del territorio (comprese le aree non attuate del PRG vigente) possono essere:

- 3 m di siepi ovvero 1 m² di bosco per m³ di nuova edificazione e/o ampliamento; 5 m² di bosco, od ecosistema equivalente, per m² di strada; 3 m² di bosco od ecosistema equivalente per m² di disboscato;
- per interventi relativi a case singole, i parametri sopra sono ridotti ad 1/3;
- opere di mitigazione e compensazione pari al 15% della superficie dedicata alla coltivazione nel caso di realizzazione di nuove piantumazioni o reimpianti di frutteti e vigneti laddove ammessa.

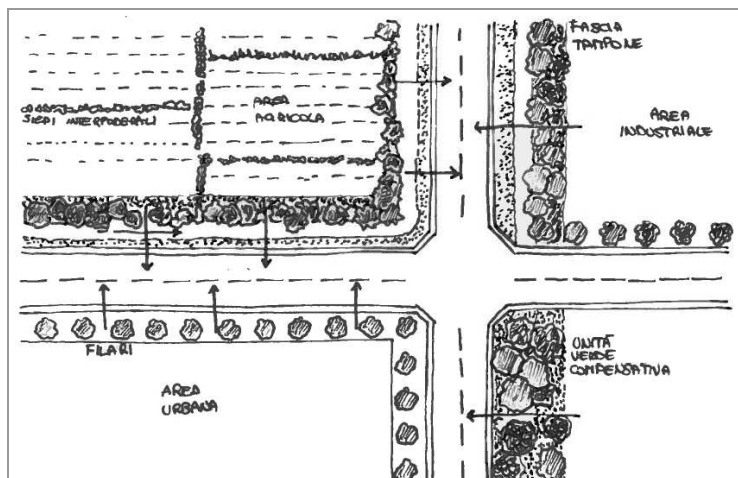
Il PI specificherà inoltre gli ambiti del territorio comunale dove realizzare gli interventi di compensazione ambientale. Gli interventi di compensazione potranno in particolare contribuire alla realizzazione della rete ecologica comunale. La realizzazione degli interventi di compensazione ambientale non esime dall'attuazione degli interventi di mitigazione indicati nelle presenti prescrizioni definite in sede di Rapporto Ambientale della VAS. Il PI dovrà altresì prevedere che gli interventi di compensazione siano garantiti da fideiussione ad onere del loro responsabile, a meno che non siano realizzati prima dell'intervento cui sono riferiti.

TUTELA DEL PAESAGGIO

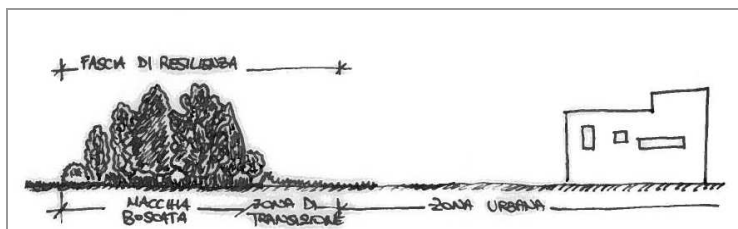
XVI Gli interventi dovranno tenere conto del contesto paesaggistico e della possibile vicinanza ad edifici tutelati e centri storici. La scelta delle tipologie costruttive del nuovo edificato dovrà essere coerente con il contesto paesaggistico. In sede di PI e Regolamento Edilizio dovranno essere individuate le tipologie costruttive più idonee.

XVII Ove gli spazi a disposizione lo consentano sarà opportuno inserire, in modo particolare nel caso di vicinanza tra aree residenziali e produttive, fasce di resilienza urbana tra le varie zone urbanistiche. Una fascia di resilienza è costituita da una zona di transizione o cuscinetto, fascia di prato mantenuto basso da frequenti sfalci dove trovano posto attrezzature sportive, panchine, percorsi ciclabili, etc.; a questa segue una fascia intermedia dove la frequentazione è minore e più estensiva (attività di relax, passeggio) e la gestione è informale con sfalci meno frequenti che permettono le fioriture. In questa zona vengono impiantati alcuni alberi ed arbusti. Nella zona più lontana e

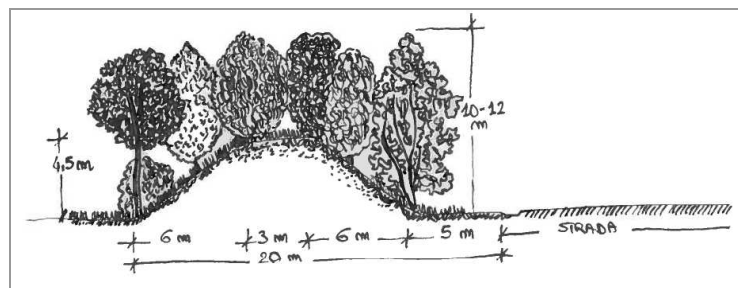
meno frequentata si colloca la macchia boscata a dominanza arborea-arbustiva. Questa è zona di rifugio per la fauna e la manutenzione è ridotta al minimo, garantendo uno sviluppo spontaneo e libero della vegetazione. L'utilizzazione da parte dell'uomo è limitata all'osservazione della natura e all'educazione ambientale. La zona può essere recintata e l'accesso regolamentato.



Fasce resilienti tra le varie zone urbane

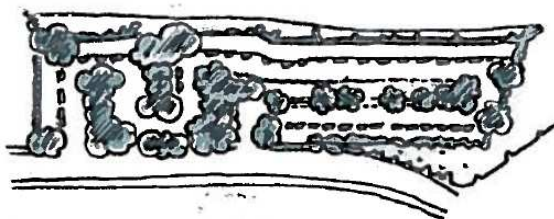


Esempio di una fascia di resilienza

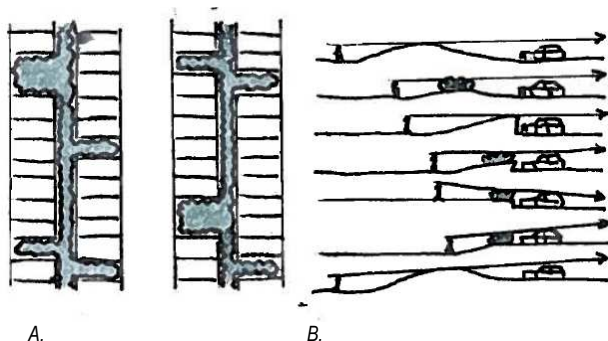


Esempio di barriera verde composta da una banda arborata e cespugli su terrapieno

XVIII Per le nuove aree destinate a parcheggi si propone di adottare una disposizione degli elementi vegetazionali che riprenda le soluzioni progettuali indicate dagli schemi seguenti:



Esempio di sistemazione di un'area a parcheggio



A. Esempio di inserimento di arbusti lungo gli allineamenti degli stalli in modo da interrompere la vista monotona delle auto.

B. Schema grafico relativo ad alcune soluzioni di delimitazione e separazione visiva di un'area parcheggio rispetto all'ambiente esterno

Dovranno inoltre essere inseriti elementi arborei allo scopo di garantire un maggiore benessere micro-climatico ai fruitori dell'area, in particolare nei mesi estivi (ombreggiamento stalli di sosta). Si ricorda che la presenza di elementi arborei nei parcheggi può rappresentare una misura in grado di accrescere notevolmente il benessere degli utilizzatori dell'area in particolare nei mesi estivi (basti pensare che la temperatura di sensazione al di sotto di una chioma densa è di 6 – 7 °C inferiore a quella in uno spazio urbano privo di elementi vegetazionali). A tale scopo è necessario optare per specie o varietà con chioma a portamento espanso. Alberi colonnari, fastigiati e piramidali non hanno efficienza ombreggiante con il sole alto e presentano rami bassi che possono interferire con le auto parcheggiate e con la mobilità pedonale. Per lo stesso motivo è meglio evitare le specie con portamento ricadente dei rami. Solo a titolo indicativo specie idonee possono essere il *Fraxinus ornus*, il *Crataegus oxyacantha*, il *Liriodendron tulipifera*, specie che presentano anche buona capacità di assorbimento dei principali inquinanti atmosferici.

TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALL'ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

XIX Per le aree a destinazione residenziale poste in prossimità ad assi viari interessati da traffico intenso si ritiene opportuna l'applicazione di misure perequative al fine di garantire la presenza di aree verdi di separazione tra le nuove zone residenziali e i principali assi infrastrutturali. Le aree verdi dovranno essere piantumate preferibilmente con essenze scelte anche in funzione della capacità di assorbimento dei principali inquinanti atmosferici quali a titolo d'esempio l'Olmo, il Frassino, l'Acero, il Tiglio, il Bagolaro, l'albero dei Tulipani, la Sofora, il Biancospino, la Betulla Bianca, il Cerro. Nel caso di singoli edifici si consiglia l'adozione di siepi con capacità filtrante nei confronti dei principali inquinanti, rappresentate ad es. da conifere (prediligendo le specie con migliori doti di resistenza e durata quali ad es. la Tuja e il tasso) o arbusti a foglia larga, come aucuba e lauro.

PROTEZIONE ACUSTICA

XX Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi. In fase di pianificazione attuativa dovrà essere aggiornato il Piano di classificazione acustica di cui alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, recependo quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (DGR n. 4313 del 21 settembre 1993) e prevedendo, ove necessari, eventuali piani di risanamento acustico. Ai fini della zonizzazione acustica devono essere previste fasce intermedie fra le zone produttive e le zone prevalentemente residenziali o quelle ricadenti in fasce più tranquille.

XXI Per le nuove zone residenziali dovrà essere valutata la necessità di introdurre misure di protezione, mitigazione e dissuasione del traffico di attraversamento. In linea con quanto richiesto dall'art. 8 comma 3 della Legge 447/95, allo scopo di garantire un idoneo clima acustico per le nuove trasformazioni è fatto obbligo di produrre, in sede di pianificazione attuativa degli interventi, una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

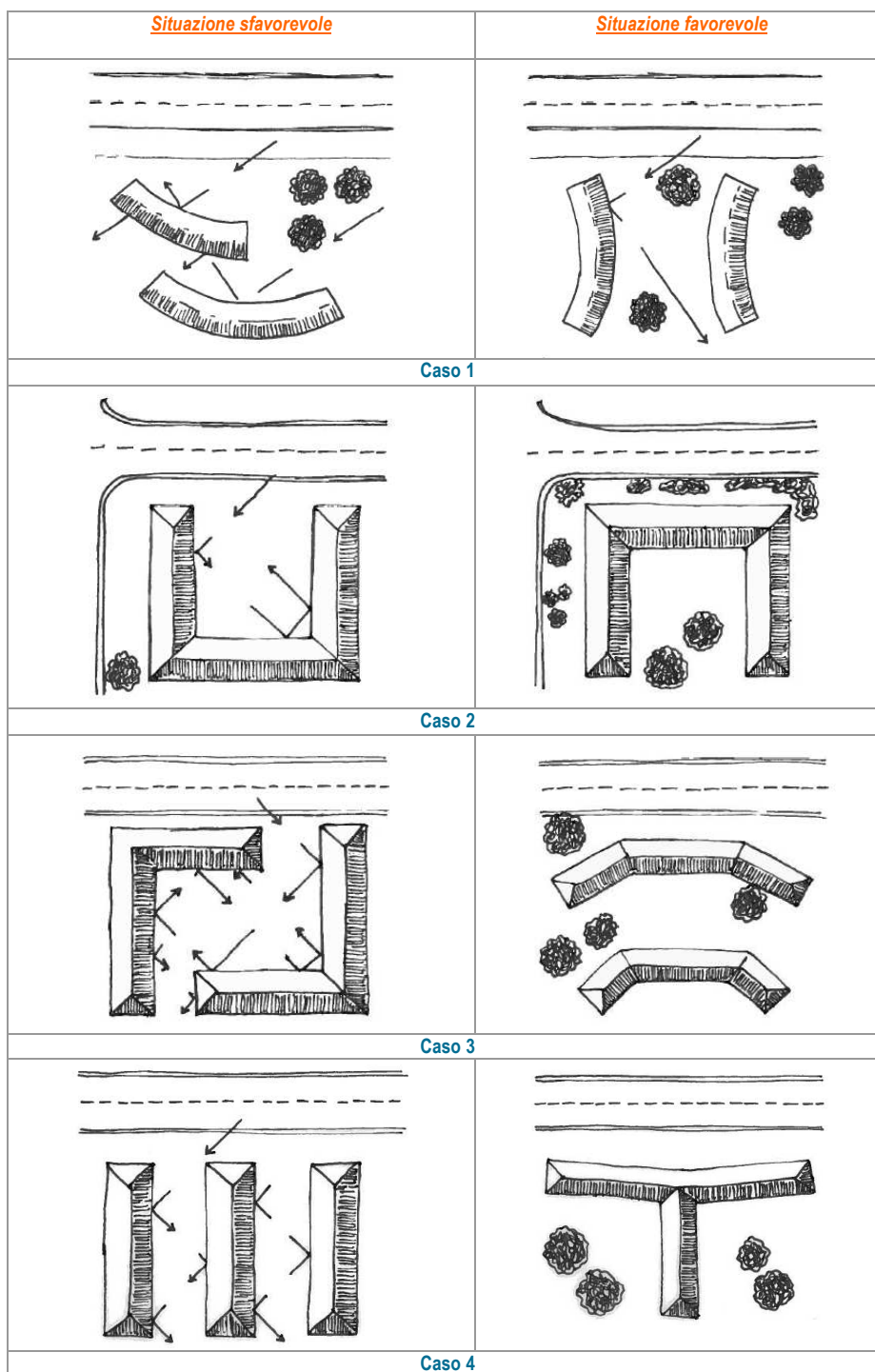
- suole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi al tracciato della viabilità principale o al tracciato ferroviario

La documentazione è resa, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1, lettera l), della legge 447/95, con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15. La valutazione di clima acustico dovrà inoltre permettere l'individuazione di eventuali misure di mitigazione dell'impatto acustico da adottarsi quali in particolare la predisposizione di fasce di vegetazione e terrapieni che prevedano anche l'inserimento di elementi vegetazionali, permettendo quindi un migliore inserimento anche paesaggistico dei nuovi interventi nel contesto. Tali fasce potranno essere realizzate, qualora l'entità dell'impatto dell'infrastruttura lo richieda anche su terrapieni (come da immagine riportata di seguito) e dovranno contribuire alla mitigazione anche paesaggistica degli elementi infrastrutturali individuati.



Esempio di effetto di attenuazione determinato dalle fasce di vegetazione associate anche alla formazione di terrapieni (in particolare per le aree prossime ad edificio residenziale esistente o in progetto)

Inoltre allo scopo di migliorare l'attenuazione del rumore dal fronte stradale sarà opportuno nella progettazione degli interventi valutare la migliore disposizione degli edifici rispetto a questo, unitamente alla disposizione interna dei vani e alla progettazione delle facciate.



Schemi grafici relativi alla progettazione di edifici in corrispondenza di una strada rumorosa

XXII Fasce di mitigazione paesaggistica dovranno essere predisposte nel caso di vicinanza tra aree residenziali e produttive di nuova realizzazione (anche nel caso gli interventi si riferiscano ad ambiti non attuati già previsti dal PRG vigente). Dette fasce dovranno prevedere la predisposizione di elementi vegetazionali (cespugli e alberature). Le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al contesto paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità.

SICUREZZA STRADALE

XXIII La progettazione dei nuovi tratti di viabilità dovrà garantire la sicurezza degli utenti delle piste ciclo-pedonali qualora si prevedano intersezioni con le stesse. In particolare si ritiene opportuna l'adozione di limitatori di velocità in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

XXIV Al fine di garantire la sicurezza degli utenti le intersezioni principali dovranno essere realizzate preferibilmente mediante la predisposizione di rotonde e si ritiene opportuno che vengano attentamente studiate le migliori soluzioni allo scopo di garantire la sicurezza dei pedoni in particolar modo in corrispondenza degli attraversamenti pedonali (ad es. mediante la predisposizione di rallentatori del traffico). In ogni caso la progettazione dovrà seguire la normativa vigente in materia.

- XXV** Gli spazi esterni ed i percorsi pedonali dovranno essere realizzati in modo da consentire l'accesso e la percorribilità da parte dei disabili nel rispetto del D.P.R. 24.7.1995 n. 503.
- XXVI** In fase di PI o di progettazione attuativa degli interventi dovrà essere valutata attentamente l'accessibilità per le nuove aree di trasformazione (nelle diverse destinazioni: residenziale, produttiva, commerciale, etc.).

TRAFFICO

- XXVII** In relazione agli interventi di nuova edificazione ad uso produttivo e commerciale, in fase attuativa si ritiene opportuno un approfondimento delle tematiche relative al corretto smaltimento dei flussi di traffico provenienti dalle nuove aree.

RADON

- XXVIII** Al fine di prevenire e limitare i rischi potenzialmente connessi all'esposizione al gas radon proveniente dal terreno, in considerazione di quanto contenuto all'art. 31 delle NTA del PTRC si ritiene opportuno che all'interno del Regolamento Edilizio vengano inserite indicazioni che assicurino, in tutti gli edifici di nuova costruzione, tecniche costruttive cautelari obbligatorie per la protezione degli edifici, da estendersi anche agli edifici soggetti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria, qualora tali attività comportino interventi sull'attacco a terra. Si consiglia inoltre di sensibilizzare la popolazione residente al problema del radon in particolare informando anche delle buone pratiche utili a ridurre il livello di inquinamento.

FLORA, FAUNA, BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO

- XXIX** Nella fase esecutiva degli interventi dovranno preferibilmente essere mantenute le aree boscate, le siepi e i filari esistenti. Se tale mantenimento fosse oggettivamente non possibile dovranno essere comunque ricreate in modo tale da garantire la continuità ecologica.
- XXX** In fase di realizzazione degli interventi dovranno essere preservate le colture di pregio e gli alberi monumentali.
- XXXI** Gli interventi dovranno garantire la tutela dell'integrità degli elementi della rete ecologica nel rispetto della normativa specifica del PAT. Le trasformazioni del territorio dovranno garantire la continuità ecologica dei corridoi ecologici.
- XXXII** In fase attuativa dovranno essere adottate le misure mitigative previste dallo Studio di Valutazione di Incidenza (Elab. 48 del PAT).
- XXXIII** Nella realizzazione degli interventi ammessi dal PAT dovranno preferibilmente essere mantenuti gli elementi di particolare valenza paesaggistica e naturalistica presenti quali filari, siepi, etc.

RIFIUTI E TERRE DA SCAVO

- XXXIV** Risulta di primaria importanza l'adozione di procedure e materiali che minimizzino la produzione di rifiuti, in particolare di quelli non riciclabili e particolarmente dannosi per l'ambiente, oltre che incentivare il riciclo dei rifiuti garantendo la sicurezza nella gestione degli stessi.
- XXXV** Gli scarti di lavorazione, in fase di realizzazione degli interventi, dovranno essere correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di evitare fenomeni di percolazione.
- XXXVI** In fase di realizzazione degli interventi il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato secondo la normativa attualmente vigente.

INQUINAMENTO LUMINOSO

- XXXVII** Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre. E' fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria. Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità e all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o al più tardi entro l'orario di chiusura dell'esercizio. E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e, in particolare, verso la volta celeste. Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica). E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto. I sistemi di illuminazione pubblica dovranno essere provvisti di corpi illuminanti totalmente schermati (full cut-off) che garantiscano assenza di dispersione luminosa verso l'alto.
- XXXVIII** Si segnala l'importanza di ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale ed artificiale negli ambienti interni ai fini del risparmio energetico, del comfort microclimatico e visivo e di perseguire il contenimento dell'inquinamento luminoso nell'illuminazione privata attraverso l'utilizzo di lampade opportunamente schermate verso la volta celeste.

SENSIBILIZZAZIONE DELLA COLLETTIVITÀ

- XXXIX** Si ritiene opportuno provvedere ad un'adeguata istruzione e sensibilizzazione dei proprietari delle attività produttive in merito alla tutela dell'ambiente naturale e delle risorse. Per la tutela della risorsa idrica sotterranea e del suolo è possibile incentivare l'adozione di opportuni sistemi di collettamento e smaltimento delle acque reflue, in particolare adottando lo smaltimento a reti separate e sistemi di depurazione dei reflui che riducano l'impatto ambientale dei processi depurativi. Anche importante è la riduzione dei consumi e la differenziazione degli approvvigionamenti in funzione degli usi, attraverso l'adozione di sistemi per il riutilizzo dell'acqua meteorica e dei reflui recuperabili.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE TRASFORMAZIONI – USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE

- XL** Al fine di promuovere, nel campo dell'edificazione, i principi della bioarchitettura si ritiene di primaria importanza che il Regolamento Edilizio sia integrato con norme volte all'adozione di tecnologie per la riduzione dei consumi energetici ed idrici degli edifici; in particolare si suggerisce di condizionare sempre il rilascio del permesso di costruire, anche relativo ad interventi di ristrutturazione, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia termica che permettano la copertura di almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia per la produzione di acqua calda mediante l'uso di fonti rinnovabili. Si consiglia inoltre l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna abitazione. Si ritiene altrettanto importante che il Regolamento Edilizio introduca specifiche prescrizioni, applicabili esclusivamente per le nuove costruzioni, che prevedano l'adozione di sistemi per il recupero di acque piovane e grigie da utilizzare per gli scarichi del water, la realizzazione di pavimenti drenanti nelle superfici scoperte impermeabilizzabili lasciate libere (ad esclusione ovviamente delle superfici coperte dagli edifici e delle aree a verde), l'utilizzo di materiali naturali e di tecniche costruttive per incrementare l'efficienza energetica, l'installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria, il controllo automatizzato dell'illuminazione delle parti comuni, il posizionamento e orientamento degli edifici per utilizzare al meglio il rapporto luce-ombra. Il Regolamento Edilizio comunale dovrà inoltre recepire quanto stabilito dalla Regione in materia di edilizia sostenibile, ed in particolare quanto indicato all'interno delle linee guida in materia di edilizia sostenibile come individuato all'art. 2, comma 2, della L.R. 09/03/2007, n. 4, anche al fine di permettere l'applicazione degli incentivi e delle agevolazioni introdotte dalla legge citata e dalle successive deliberazioni regionali (DGR n. 2398 del 31/07/2007, DGR n. 1579 del 17/06/2008 e n. 2063 del 07/07/2009).
- XLI** Si ritiene opportuno che la realizzazione delle aree verdi segua criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici allo scopo di limitare la necessità del condizionamento nei mesi estivi. In particolare per il territorio in esame si consiglia di preferire specie caducifoglie che permettano ai raggi solari di raggiungere le pareti degli edifici nei mesi freddi e garantiscono un adeguato ombreggiamento in quelli estivi.
- XLII** Nella realizzazione di nuove aree a destinazione produttiva si ritiene che dovranno essere applicate le seguenti misure:
- realizzare un sistema di reti idriche separate, per gli usi civili e quelli industriali, privilegiando comunque il recupero ed il riutilizzo della risorsa anche attraverso l'utilizzo di dispositivi per lo stoccaggio delle acque piovane;
 - prevedere reti di illuminazione pubblica ed impianti di illuminazione dei piazzali privati studiati per ridurre l'inquinamento luminoso in un'ottica di risparmio energetico;
 - organizzare i lotti in modo da massimizzare l'utilizzo della luce naturale all'interno degli edifici ed ottimizzare l'energia solare passiva;
 - prevedere il fronte strada dei vari lotti con una fascia minima dello spessore di 10 m da destinare a verde e parcheggi privati che costituisca una "barriera verde" per la riduzione dell'impatto acustico e visivo;
 - favorire l'utilizzo, per la realizzazione di infrastrutture ed edifici, di materiali prevalentemente ecologici, riciclabili, non inquinanti ed a basso impatto ambientale;
- XLIII** Per l'ambito oggetto di accordo pubblico - privato che interessa l'ex cava non attiva localizzata in zona agricola di tipo E2, in relazione alla possibilità che in corrispondenza dell'area di cava venga realizzato un bacino di laminazione, si ritiene opportuno che, al fine di non compromettere la qualità paesaggistica del territorio e incrementare la valenza ambientale – naturalistica dell'area, vengano impiegate tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione del bacino di laminazione. Si suggerisce inoltre di operare una risagomatura delle sponde: il perimetro della vasca dovrà prevedere tratti curvilinei che nascondano il più possibile l'artificialità dell'opera (si eviti di creare una vasca squadrata dalla chiara origine artificiale). Di particolare interesse è anche il miglioramento della qualità ambientale e funzionale del luogo mediante l'inserimento di nuove specie vegetali. La realizzazione del bacino di laminazione può comportare impatti in relazione al paesaggio. Per tale motivo in fase di progettazione dovrà essere effettuato uno studio mirato alla valutazione dell'inserimento paesaggistico dell'opera anche in relazione alla sua visibilità dai con visuali presenti sul territorio (cfr. Tav. 4 del PAT). Eventuali impatti rilevati dallo studio dovranno essere mitigati mediante opere a verde (piantumazione di alberi, filari, siepi, etc.) che limitino la visuale dell'area interessata dall'intervento e dei manufatti ad essa associati. L'attenta progettazione paesaggistica dell'opera potrà consentirne un secondario utilizzo di fruizione e di parco pubblico attrezzato e contribuirà ad incrementare la valenza naturalistica dell'area. Potrà essere quindi valutata l'opportunità di inserimento di aree attrezzate per attività per il tempo libero e/o la didattica e la creazione di semplici percorsi inseriti nell'ambiente. In relazione alle possibilità edificatorie che vengono associate all'area si ritiene opportuno che anche gli interventi di nuova edificazione vengano accompagnati da una valutazione paesaggistica che dovrà accompagnare il progetto delle nuove edificazioni e garantire un'integrazione delle nuove opere con il paesaggio agrario circostante.
- XLIV** In relazione all'accordo pubblico – privato relativo alla riqualificazione di una porzione di territorio a Falzè di Piave (riconversione manufatti artigianali dismessi e residenziali esistenti per attività turistico-ricettive e nuova volumetria) si ritiene opportuno che in fase attuativa venga effettuato un approfondimento delle tematiche relative al corretto smaltimento dei flussi di traffico provenienti dalle nuove aree. Si consiglia, inoltre, l'applicazione delle seguenti misure:
- In relazione ai consumi di risorse (acqua, energia elettrica, etc.) e alla produzione di reflui si ritiene di primaria importanza l'adozione di tecnologie per la riduzione dei consumi energetici ed idrici delle nuove strutture; a tal fine si suggerisce di valutare la possibilità di adottare coperture a pannelli fotovoltaici (in particolare per la nuova piscina coperta) e idonei sistemi di ricircolo e depurazione delle acque.
 - prevedere reti di illuminazione pubblica ed impianti di illuminazione dei piazzali privati studiati per ridurre l'inquinamento luminoso in un'ottica di risparmio energetico;
 - organizzare i nuovi edifici in modo da massimizzare l'utilizzo della luce naturale all'interno degli edifici ed ottimizzare l'energia solare passiva;
 - favorire l'utilizzo, per la realizzazione di infrastrutture ed edifici, di materiali prevalentemente ecologici, riciclabili, non inquinanti ed a basso impatto ambientale;
 - prevedere la presenza di filari alberati lungo le strade di accesso e nei parcheggi, scegliendo disposizione e tipologia di specie in modo da sfruttarne l'azione microclimatica, in particolare considerando gli effetti di protezione dalla radiazione incidente che, nella stagione calda, possono contribuire al benessere degli utenti dell'area. Si ricorda che la presenza di elementi arborei nei parcheggi può rappresentare una misura in grado di accrescere notevolmente il benessere degli utilizzatori dell'area in particolare nei mesi

estivi (basti pensare che la temperatura di sensazione al di sotto di una chioma densa è di 6 – 7 °C inferiore a quella in uno spazio urbano privo di elementi vegetazionali). A tale scopo è necessario optare per specie o varietà con chioma a portamento espanso. Alberi colonnari, fastigiati e piramidali non hanno efficienza ombreggiante con il sole alto e presentano rami bassi che possono interferire con le auto parcheggiate e con la mobilità pedonale. Per lo stesso motivo è meglio evitare le specie con portamento ricadente dei rami. Solo a titolo indicativo specie idonee possono essere il *Fraxinus ornus*, il *Crataegus oxyacantha*, il *Liriodendron tulipifera*, specie che presentano anche buona capacità di assorbimento.

XLV In relazione all'accordo pubblico – privato relativo alla riqualificazione di una porzione di fabbricato artigianale, situato in zona agricola, in una struttura di tipo turistico – ricettiva /residenziale/commerciale/direzionale, al fine di garantire la sostenibilità degli interventi previsti si suggeriscono le misure di seguito elencate:

- realizzare un sistema di reti idriche separate, per gli usi civili e quelli industriali, privilegiando comunque il recupero ed il riutilizzo della risorsa anche attraverso l'utilizzo di dispositivi per lo stoccaggio delle acque piovane;
- prevedere reti di illuminazione pubblica ed impianti di illuminazione dei piazzali privati studiati per ridurre l'inquinamento luminoso in un'ottica di risparmio energetico;
- organizzare i lotti in modo da massimizzare l'utilizzo della luce naturale all'interno degli edifici ed ottimizzare l'energia solare passiva;
- prevedere la presenza di filari alberati lungo le strade di accesso e nei parcheggi, scegliendo disposizione e tipologia di specie in modo da sfruttarne l'azione microclimatica, in particolare considerando gli effetti di protezione dalla radiazione incidente che, nella stagione calda, possono contribuire al benessere degli utenti dell'area;
- nella progettazione delle aree verdi adottare criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici allo scopo di limitare la necessità del condizionamento nei mesi estivi. In particolare per il territorio in esame si consiglia di preferire specie caducifoglie che permettono ai raggi solari di raggiungere le pareti degli edifici nei mesi freddi e garantiscono un adeguato ombreggiamento in quelli estivi.
- favorire l'utilizzo, per la realizzazione di infrastrutture ed edifici, di materiali prevalentemente ecologici, riciclabili, non inquinanti ed a basso impatto ambientale;
- In relazione ai consumi di risorse (acqua, energia elettrica, etc.) e alla produzione di reflui si ritiene di primaria importanza l'adozione di tecnologie per la riduzione dei consumi energetici ed idrici degli edifici, inoltre si ritiene che in fase attuativa dovranno essere contattati gli enti gestori per effettuare una verifica dell'effettiva sostenibilità degli interventi previsti.

ALTRE INDICAZIONI

XLVI Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

XLVII I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV n. 1717 del 03 ottobre 2013.

XLVIII SI dovrà porre particolare attenzione alla definizione delle aree di edificazione diffusa al fine di contenere il consumo di suolo.

XLIX In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

ART. 55 – VERIFICA E MONITORAGGIO PREVISIONI DI SOSTENIBILITÀ DEL P.A.T.I. IN RAPPORTO ALLA V.A.S.

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
2. Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell'ambiente” e s.m.i.
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”
4. Deliberazione della Giunta Regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, “ Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative.”
5. Deliberazione della Giunta Regionale n. 2649 del 7 agosto 2007, “Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”
6. Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali”

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Al fine di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, di adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

DIRETTIVE

8. L'A.C., d'intesa con la Provincia di Treviso, la Regione Veneto e l'ARPAV attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni provvedendo a redigere periodicamente uno specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.
9. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la V.A.S., le componenti ambientali da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

ARIA						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Qualità dell'aria – superamenti dei limiti normativi di concentrazione degli inquinanti in atmosfera (PM ₁₀ , ozono, etc.)	n	ARPAV	S	Ad ogni aggiornamento del dato da parte di ARPAV (sia dalle centraline fisse sia a seguito di eventuale monitoraggio effettuato con laboratorio mobile)	- Raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente. - Ridurre le malattie respiratorie ed altre conseguenze dell'inquinamento atmosferico con particolare attenzione a donne e bambini.	
Aree residenziali che ricadono entro una distanza di 100 m dai tracciati viabilistici interessati da traffico intenso	mq	Comune	S	annuale	- Ridurre le malattie respiratorie ed altre conseguenze dell'inquinamento atmosferico con particolare attenzione a donne e bambini.	Target: V.O:

ARIA						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Aree di nuova edificazione poste in prossimità di tratti di viabilità interessati da traffico intenso per le quali sono stati realizzati gli interventi di mitigazione previsti dalla Valutazione Ambientale (Prescrizioni XX e XXII) / Aree di nuova edificazione poste in prossimità di tratti di viabilità interessati da traffico intenso	%	Comune	S	annuale	- Ridurre le malattie respiratorie ed altre conseguenze dell'inquinamento atmosferico con particolare attenzione a donne e bambini.	Target: V.O: 100%

ACQUA						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici (superficiali e sotterranei)	Varie [indici definiti dalla normativa vigente]	Vari * (ARPAV, Provincia, etc.)	S	Ad ogni disponibilità dei dati	- Raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente	
Episodi di contaminazione (riguardanti falde, pozzi e corsi d'acqua)	n localizzazioni caratteristiche	Comune ASL ARPAV	P	annuale	- Raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente	
Presenza di sorgenti	n e caratteristiche	Comune	S	annuale	- Raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente - Conservare e ripristinare le zone con significativi valori legati al paesaggio.	

* Dati e studi disponibili relativi alla qualità delle acque dei corpi idrici (superficiali e sotterranei) presenti in ambito comunale.

SOTTOSERVIZI						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Popolazione servita da acquedotto	ab, %	Ente Gestore	S	annuale	- Raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente, garantendo che il tasso di estrazione delle risorse idriche sia sostenibile nel lungo periodo.	
Perdite dalla rete acquedottistica	%	Ente Gestore	S	annuale		
Consumi idrici delle utenze civili / industriali / agricole	mc/a, mc/g/ab	Ente Gestore - Consorzi o di Bonifica	S	annuale		
Popolazione allacciata alla rete fognaria	ab, %	Ente Gestore	S	annuale	- Promuovere un uso sostenibile del suolo, prevenendo fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione.	

SUOLO E SOTTOSUOLO						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Suolo urbanizzato totale (escluse le aree verdi pubbliche) / totale superficie comunale	%	Comune	S	annuale	- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale.	

SUOLO E SOTTOSUOLO						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Aree dismesse riqualficate	mq	Comune	S	annuale	- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale.	Target: V.O:
Suolo agricolo / superficie comunale	%	Comune	S	annuale	- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale. - Gestione del territorio che tenga conto delle caratteristiche e della vocazione dei suoli.	
Percentuale di territorio agricolo destinato ad agricoltura biologica**	%	Comune	S	annuale	- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale.	Target: V.O:

* territorio agricolo coltivato con tecniche compatibili con l'ambiente (mq) / territorio agricolo complessivo del territorio comunale (mq)

BIODIVERSITA'						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
mq di aree occupate da Interventi di potenziamento degli elementi vegetazionali (connessi all'attuazione di misure mitigative e compensative)	mq aree interessate e caratteristiche	Comune	S	annuale	- Conservazione della biodiversità. - Conservare le specie e gli habitat.	
Aree boscate / superficie comunale	% e ubicazione	Comune Regione	S	annuale	- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale.	
Dotazione di verde pubblico pro capite (esistente)	mq /ab	Comune	S	annuale	- Contribuire ad una migliore qualità della vita mediante un approccio integrato concentrato sulle zone urbane. - Conservare e ripristinare le zone con significativi valori legati al paesaggio.	

PAESAGGIO E BENI TUTELATI						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Percentuale di aree a tutela paesistica	%	Comune	S	annuale	- Conservare e ripristinare le zone con significativi valori legati al paesaggio.	Target: V.O:
N° di edifici/beni di interesse storico – artistico – monumentale soggetti a tutela	n.	Comune	S	annuale	- Tutela degli elementi di pregio storico – architettonico - artistico	

RUMORE						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Aree residenziali che ricadono entro una distanza di 100 m dai tracciati viabilistici interessati da traffico intenso	mq	Comune	S	annuale	- Ridurre le malattie respiratorie ed altre conseguenze dell'inquinamento atmosferico con particolare attenzione a donne e bambini.	Target: V.O:

RISCHI PER LA POPOLAZIONE						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Fenomeni di allagamento in occasione di intense precipitazioni	n, mq e caratteristiche ubicazione, danni a persone, cose, animali	Comune - Protezione Civile	S	Ad ogni evento	- Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici	
Fenomeni di dissesto idrogeologico	n, mq e caratteristiche ubicazione, danni a persone, cose, animali	Comune - Protezione Civile	S	Ad ogni evento	- Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici	

POPOLAZIONE E SISTEMA INSEDIATIVO						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Residenti	n	Comune	S	annuale	- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale.	
alloggi sfitti - disabitati	n, caratteristiche	ISTAT - Comune	S	ad ogni aggiornamento istat		
Attuazione sup espansioni residenziali	mq, mc	Comune	S	biennale		
Aree residenziali poste in prossimità di attività produttive (distanza inferiore 100 m) che presentano elementi di mitigazione paesaggistica (cfr. prescrizione XVIII della presente VAS)	n, caratteristiche	Comune	S	annuale	- Riduzione dell'esposizione della popolazione residente ai fattori di pressione associabili alla presenza di attività industriali (rumore, emissioni in atmosfera, etc.).	

DOTAZIONI PUBBLICHE						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Richieste di edilizia pop. (n. totali e soddisfatte)	n e caratteristiche	Comune	S/P	semestrale	- Contribuire ad una migliore qualità della vita mediante un approccio integrato concentrato sulle zone urbane.	
Dotazione di verde pubblico pro capite (esistente)	mq / ab	Comune	S	annuale	- Contribuire ad una migliore qualità della vita mediante un approccio integrato concentrato sulle zone urbane. - Conservare e ripristinare le zone con significativi valori legati al paesaggio.	

TRASPORTI E MOBILITA'						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Dotazione di piste ciclabili *	km / km	Comune	S	annuale	- Infrastrutturazione urbana a favore della modalità di trasporto ciclopeditoneale.	V.O: 30%
Percorsi ciclabili separati dalle strade ove transitano altri veicoli / percorsi ciclabili totali	km / km	Comune	S	annuale	- Infrastrutturazione urbana a favore della modalità di trasporto ciclopeditoneale.	

TRASPORTI E MOBILITA'						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Tratte viabilistiche e punti maggiormente critici per incidentalità o traffico	ubicazione e caratteristiche	Comune - polizia stradale	S	annuale	- Controllo del traffico nei centri urbani e promozione di attività alternative alla mobilità privata.	

* km piste ciclabili esistenti / km rete stradale

SISTEMA PRODUTTIVO						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Aree residenziali poste in prossimità di attività produttive (distanza inferiore 100 m) che presentano elementi di mitigazione paesaggistica (cfr. prescrizione XVIII della presente VAS)	n, caratteristiche	Comune	S	annuale	- Riduzione dell'esposizione della popolazione residente ai fattori di pressione associabili alla presenza di attività industriali (rumore, emissioni in atmosfera, etc.).	
Attività produttive localizzate in zona impropria	n	Comune	S	annuale	- Riduzione dell'esposizione della popolazione residente ai fattori di pressione associabili alla presenza di attività industriali (rumore, emissioni in atmosfera, etc.).	

10. Nella fase di attuazione del P.A.T. si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori individuati per il monitoraggio.

ART. 56 – APPROVAZIONE DEL P.A.T.

1. Sino all'approvazione del P.A.T. valgono le N.T.A. del P.R.G. vigente. A seguito dell'approvazione del P.A.T. il P.R.G. vigente assume la valenza di primo P.I. limitatamente alle parti con esso compatibili.
2. Il primo P.I. rimane in vigore per cinque anni dalla data di approvazione del P.A.T. secondo quanto previsto dalla L.R. n. 11/2004.

ART. 57 – MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Le misure di salvaguardia trovano applicazione per un periodo transitorio intercorrente fra la data di adozione del P.A.T. e quella di approvazione del medesimo.
2. Nel periodo transitorio l'esame delle domande edilizie ed urbanistiche deve essere effettuato:
 - a) negando le autorizzazioni che si sarebbero negate anche prima dell'adozione del P.A.T.;
 - b) sospendendo ogni autorizzazione se il progetto allegato alla richiesta non è conforme al P.A.T. adottato;
 - c) rilasciando le autorizzazioni se il progetto allegato alla richiesta ha contemporaneamente due requisiti:
 - non incorre in nessun motivo di diniego;
 - è conforme al P.A.T. adottato.
3. L'approvazione del P.A.T. e delle sue varianti comporta:
 - a) la decadenza dei P.U.A. vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione;
 - b) la decadenza dei permessi di costruire e degli altri atti autorizzativi salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.
4. Rimangono valide tutte le previsioni del P.R.G. vigente riguardanti le prescrizioni puntuali di cui alle Schede degli edifici produttivi in zona impropria e degli edifici di valenza storico-testimoniale derivanti dalla L.R. n. 11/1987, dalla L.R. n. 24/1985 e dalla L.R. n. 61/1985 ancorché abrogate oltre agli accordi pubblico/privato già sottoscritti quali gli atti unilaterali d'obbligo e le convenzioni.

ALLEGATO A: PROGETTI STRATEGICI

1. SISTEMA AMBIENTALE

ART. 1 – IL PAESAGGIO STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE DEI PALÙ DEL QUARTIER DEL PIAVE

AMBITO DI AZIONE

1. Il Progetto Strategico inerente questo tematismo riguarda l'ambito paesaggistico dei Palù del Quartier del Piave che si estende nei territori comunali di Vidor, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia, compreso nell'ATO n. 3 del P.A.T.I..

OBIETTIVI

2. Gli obiettivi del Progetto Strategico sono di:
 - a) rendere adeguati ed efficaci gli interventi di manutenzione agrosilvoambientale, con tutte le implicazioni di natura idraulica che lo accompagnano, anche sotto il profilo delle risorse finanziarie da impegnare;
 - b) mettere in atto le misure previste dal Piano ambientale dei Palù del Quartier del Piave approvato con Deliberazione di Consiglio regionale del 2001 con particolare riferimento a: conservazione e recupero dei manufatti idraulici previo completo censimento con schedatura accompagnata da adeguata documentazione fotografica; conservazione, manutenzione e recupero del sistema delle opere idrauliche connesse con il mulino Zanon; recupero ambientale dell'area storico-ambientale del castelliere comprendente la pulizia dalla vegetazione infestante, la realizzazione di adeguate opere idrauliche per il sostegno delle sponde e la creazione di un percorso naturalistico; conservazione dei guadi finalizzati alla realizzazione di attraversamenti fluviali lungo i percorsi guidati all'interno dell'area;
 - c) mettere in atto le misure previste dal citato Piano ambientale in materia di fruibilità collettiva di questo patrimonio storico-culturale.

MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

3. Gli strumenti di attuazione degli interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi sono:
 - a) P.I.;
 - b) Piano ambientale dei Palù del Quartier del Piave;
 - c) opere pubbliche;
 - d) accordi e forme di partenariato tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'[art. 48](#) delle presenti N.T.;
 - e) atti di programmazione negoziata ed accordi di programma di cui all'art. 7 della L.R. n. 11/2004;
 - f) compensazioni e crediti edilizi per il mantenimento, la conservazione e la manutenzione agroambientale delle aree ad alto valore ambientale e paesaggistico;
 - g) Intesa Programmatica d'Area delle Terre Alte della Marca Trevigiana ai sensi dell'art. 25 della legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";
 - h) Programma di Sviluppo Locale GAL dell'Alta Marca Trevigiana redatto in base al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2007-2013 - ASSE 4 – LEADER - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e D.G.R. 199 del 12 febbraio 2008).

ART. 2 – L'AMBITO NATURALISTICO E AMBIENTALE DEL PIAVE

AMBITO DI AZIONE

1. Il Progetto Strategico inerente questo tematismo interessa la fascia rivierasca del fiume Piave che si estende nei territori comunali di Vidor, Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia, compresa nell'A.T.O. n. 2 del P.A.T.I..

OBIETTIVI

2. Gli obiettivi del Progetto Strategico sono di:
 - a) cogliere, rafforzare e far leva sulle potenzialità che si possono riassumere intorno ai termini del patrimonio soprattutto naturalistico ma anche storico e didattico e della conseguente attrattività per funzioni di escursionismo, turismo legato all'ambiente rurale, tempo libero e sport, e paesaggistico, in analogia a quello collinare ed in modo ad esso complementare, cui riconoscere un ruolo preminente come fattore di sviluppo sostenibile del QdP;
 - b) considerata la particolarità dell'area che è allo stesso tempo ZPS e SIC, far ricorso agli strumenti di natura finanziaria attivabili, come il Piano di Sviluppo Rurale, ma anche a forme di coordinamento con gli altri soggetti firmatari dell'Accordo di Copianificazione propedeutico al P.A.T.I. (Regione e Provincia) al fine di promuovere i Piani di Gestione previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale per questo tipo di ambiti;
 - c) attivare, sotto il profilo della messa in sicurezza idraulica, interventi idonei ad affrontare fenomeni di particolare entità come l'erosione delle sponde;
 - d) potenziare l'infrastrutturazione per la mobilità ciclo pedonale necessaria alla fruizione di questo bene collettivo da parte di visitatori/escursionisti/turisti, promuovendo in modo sistematico interventi adeguati allo scopo, come il percorso naturalistico attrezzato di Legambiente di Sernaglia d.B., in altri punti, tra i quali spicca l'Isola dei Morti, avendo l'obiettivo di creare un sistema integrato esteso alle altre risorse ambientali dell'area collinare e dei Palù del QdP;
 - e) implementare la previsione del Piano di Area dell'Alta Marca relativa alla "Cittadella dello Sport" a Falzè di Piave.

MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

3. Gli strumenti di attuazione degli interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi sono:
 - a) P.I.;
 - b) opere pubbliche;
 - c) accordi e forme di partenariato tra soggetti pubblici e privati ai sensi degli artt. [48](#) e [49](#) delle presenti N.T.;
 - d) atti di programmazione negoziata ed accordi di programma di cui all'art. 7 della L.R. n. 11/2004;
 - e) Intesa Programmatica d'Area delle Terre Alte della Marca Trevigiana ai sensi dell'art. 25 della legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";
 - f) Programma di Sviluppo Locale GAL dell'Alta Marca Trevigiana redatto in base al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2007-2013 - ASSE 4 – LEADER - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e D.G.R. 199 del 12 febbraio 2008);
 - g) Piano di Area Alta Marca e Prealpi Vittoriesi;
 - h) Progetto Strategico del P.T.R.C. ai sensi dell'art. 26 della L.R. 11/2004.

2. SISTEMA INFRASTRUTTURALE

ART. 3 – MOBILITÀ CICLO-PEDONALE E FRUIBILITÀ DEL TERRITORIO

AMBITO DI AZIONE

1. Il presente Progetto Strategico tratta della mobilità ciclo - pedonale dell'intero territorio compreso nel P.A.T.I..
2. La rete ciclabile esistente è costituita da pochi assi dotati di una buona continuità e in alcuni casi anche di un'efficace realizzazione. Il sistema oltre ad essere scarso come quantità presenta dei grossi salti che non garantiscono tracciati continui e sicuri, perché in molti casi i percorsi finiscono proprio dove il traffico diventa più intenso e gli spazi più ridotti.
3. Il progetto strategico introduce gli aspetti fondamentali della rete ciclabile distinguendola in esistente, in fase di costruzione e programmata.

OBIETTIVI

4. Gli obiettivi del Progetto Strategico sono di:
 - a) attivare mobilità ciclabile e non solamente realizzare percorsi;
 - b) aumentare la mobilità in bicicletta dagli attuali 3-5 % italiano al 15-25 % europeo offrendo al ciclista situazioni sicure, protette e confortevoli;
 - c) applicare la regola che fino a 400 m si va a piedi, fino a 2 km in bici, oltre con altri mezzi, meglio collettivi;
 - d) riqualificare la vita della gente e l'immagine armoniosa e ad alta socialità dello spazio urbano;
 - e) dare autonomia ed indipendenza agli utenti deboli della strada.

MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

5. Gli strumenti per l'attuazione degli obiettivi fissati per la mobilità ciclopeditone sono:
 - a) P.I.;
 - b) P.U.A.;
 - c) piani di settore di livello comunale o superiore;
 - d) accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - e) opere pubbliche;
 - f) atti di programmazione negoziata ed in particolare accordi di programma di cui all'Art. 7 della L.R. n. 11/2004.
6. Gli strumenti di attuazione sopra indicati dovranno tener conto che le tipologie di soluzioni possibili sono diverse:
 - a) Separazione;
 - b) Sedi proprie per le biciclette, separate da cordoli, oppure a quota marciapiede, monodirezionali o bidirezionali, obbligatorie in affiancamento alle strade di scorrimento;
 - c) Integrazione;
 - d) Promiscuità tra le biciclette e gli altri veicoli, cercando comunque condizioni di sicurezza, si attua dove pur essendoci forte domanda non c'è spazio per la separazione o dove la domanda non è talmente forte da giustificare la separazione;
 - e) Moderazione del traffico;
 - f) Interventi puntuali all'assetto stradale finalizzati a trasformare l'immagine della strada affinché l'automobilista modifichi automaticamente ed inconsciamente il suo modo di guidare.
7. L'attuazione degli interventi dovrà tener conto del rapporto con le strade alle quali si affianca distinguendo se la tratta ciclabile in esame è, oppure dovrà essere, separata in mono o bidirezionale, oppure integrata in sede con gli autoveicoli, oppure in ambito di moderazione del traffico all'interno di un'isola ambientale. La proposta di interventi nuovi o di miglioramento dell'esistente, dovrà essere organizzata secondo un principio di rete ciclabile articolata gerarchicamente (centro storico, sistema periferia – centro, sistema dei quartieri e sistema

extraurbano), con soluzioni differenziate (di separazione, integrazione o moderazione del traffico a seconda della classificazione ufficiale e della situazione reale della strada interessata), proposte secondo uno schema prioritario di realizzazione e accompagnato da una stima sommaria degli interventi.

ART. 4 – PERCORSO "ROGGIA DEI MULINI"

AMBITO DI AZIONE

1. Il presente Progetto Strategico tratta la definizione di un progetto di valorizzazione dell'asta della "Roggia dei Mulini" inserita all'interno dei territori comunali di Sernaglia della Battaglia e Moriago della Battaglia e Vidor.
2. Il percorso della "Roggia dei Mulini" si presenta e caratterizza come asse lineare storico su cui insistono una serie di edifici a carattere storico (mulini, magli...) e che si denota come importante asse a valenza storico-culturale e paesaggistica.

OBIETTIVI

3. Gli obiettivi del Progetto Strategico sono di:
 - a) la valorizzazione dell'asta mediante un recupero funzionale degli edifici speciali per destinazioni d'uso compatibili alla valorizzazione agro-turistica del percorso stesso;
 - b) la valorizzazione dell'asta mediante il mantenimento degli aspetti architettonici tipici degli edifici speciali considerati;
 - c) la valorizzazione dell'asta mediante la progettazione di aree attrezzate a servizio dell'usufruzione ciclopedonale della stessa;
 - d) la valorizzazione dei coni visuali e le peculiarità paesaggistiche e naturalistiche riferite al fiume Piave;
 - e) la valorizzazione della continuità di percorsi ciclopedonali;
 - f) la messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico e idraulico del territorio;
 - g) la "manutenzione" e la qualificazione del territorio agricolo inerente l'ambito di attuazione.

MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

4. Gli strumenti per l'attuazione degli obiettivi fissati sono:
 - a) P.I.;
 - b) P.U.A.;
 - c) piani di settore di livello comunale o superiore;
 - d) accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - e) opere pubbliche;
 - f) atti di programmazione negoziata ed in particolare accordi di programma di cui all'Art. 7 della L.R. n. 11/2004;
 - g) politiche e progetti di natura comunitaria.
5. Il progetto viene attuato mediante la definizione e realizzazione di una serie di politiche e azioni capaci di strutturare in modo unitario l'asse, a carattere intercomunale e multidisciplinare, legandolo sia ad una dimensione locale (valorizzazione del patrimonio storico presente) sia territoriale (messa in rete delle funzioni e dei luoghi e valorizzazione dei percorsi ciclopedonali insistenti sul territorio, anche con riferimento all'ambito fluviale del fiume Piave).

ALLEGATO B - CRITERI DI VALUTAZIONE DI PROGETTI ED INIZIATIVE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO E PROPOSTE PEREQUATIVE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 22.04.2013

CRITERI DI VALUTAZIONE DI PROGETTI ED INIZIATIVE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO E PROPOSTE PEREQUATIVE

Il Consiglio Comunale

(omissis)

DELIBERA

1. Di adottare i seguenti criteri, aventi valore di indirizzo, da applicare nell'esame delle proposte di accordi pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 e proposte perequative in genere, a supporto delle attività istruttorie degli uffici preposti alle valutazioni di cui all'oggetto ed alla quantificazione degli eventuali corrispettivi proposti dai privati in presenza di accordi urbanistici di cui alla L.R. 11/04, tenuto conto che i valori delle perequazioni proposte ("valori base"), a fronte di opzioni e potenzialità urbanistiche accordate in sede di accordo pubblico/privato, in ragione di specifiche condizioni oggettive accertate in sede istruttoria, possono essere suscettibili di decrementi o incrementi, mediante l'applicazione orientativa di:
 - fattori di opportunità urbanistica, ovvero elementi e condizioni di valutazione positiva, che evidenziano la non conflittualità con gli obiettivi della pianificazione e la sostenibilità della trasformazione proposta, con possibilità di decremento del 30% del valore base;
 - fattori di opportunità strategica, ovvero elementi e condizioni di valutazione positiva, che evidenziano l'allineamento temporale e sinergico con la programmazione di opere pubbliche, con possibilità di decremento del 20% del valore base;
 - fattori di inopportunità urbanistica, ovvero elementi e condizioni di contrasto con gli indirizzi della pianificazione vigente, con possibilità di incremento del 100% del valore base;
 - fattori di inopportunità strategica, ovvero elementi e condizioni non in contrasto con gli indirizzi della pianificazione vigente, ma in grado di generare consumo di suolo e nuovo carico urbanistico, con possibilità di incremento del 50% del valore base.

(omissis)